



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Contratti a termine
chiarimenti ministeriali



Welfare
Destinazione Tfr
Direttiva Covip



**Ambiente
Sicurezza
Politiche
energetiche**
Registri Mud
Obbligati ed esclusi



Tributario
Agenti di commercio
ed Irap




Legale
Semplificazione
avvio attività



**Bandi e
finanziamenti**
Ancora
su "Innova Retail"



Formazione
Interventi formativi
per i dipendenti



**Commercio
estero**
Trasferimento merci
Come provarlo




Economico
I mercati comunali
coperti milanesi



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 187 - Giugno 2008 - Anno LII Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano

Fai di un obbligo un'opportunità



**UN MINUTO
DEL VOSTRO
TEMPO PER
UN NUOVO
PROGETTO**

**Come tutelare
la tua salute
senza alcun
onere**

Per destinare la quota del 5 per mille dell'IRPEF all'Ente Mutuo occorre firmare uno dei tre appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione CUD 2008, 730/2008, UNICO persone fisiche 2008 di cui pubblichiamo fac-simile riportando i dati personali nel riquadro e indicando il codice fiscale di Ente Mutuo.

Il codice fiscale dell'Ente Mutuo è
80056730155

Il riquadro nel quale va indicata l'intenzione di destinare il 5 per mille dell'IRPEF all'Ente Mutuo è identificato con la seguente dicitura: "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art.10, c 1, lett a), del D.Lgs. n.460 del 1997" e delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi. Ricordiamo che per il 5 per mille è consentita una sola preferenza di assegnazione. La scelta di destinazione del 5 per mille non va confusa e non è alternativa a quella dell'8 per mille, che può essere comunque espressa.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Contratti a termine **Pag. 1**
- ▶ Dimissioni volontarie e pensionamento **Pag. 4**
- ▶ Festività religiose ebraiche **Pag. 4**
- ▶ Lavoratori extracomunitari. Insorgenza dell'obbligo contributivo **Pag. 5**
- ▶ Lavoratori comunitari. Distacco di lavoratori rumeni in Italia **Pag. 6**
- ▶ Trasferta. Comunicazioni Inail **Pag. 7**
- ▶ Sanzioni amministrative **Pag. 7**

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Addizionale comunale **Pag. 11**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Prescrizione decennale **Pag. 12**
- ▶ Revoca delle dimissioni **Pag. 12**
- ▶ Controllo del datore di lavoro e strumenti informatici **Pag. 12**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Contestazione e licenziamento **Pag. 12**

vigore della norma, ossia 1° gennaio 2008, ed in corso alla stessa data, continuano fino alla loro naturale scadenza, anche se viene superato il limite dei 36 mesi, mentre per i contratti cessati alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della legge si computa insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo dei 36 mesi solo decorsi 15 mesi dal 1° gennaio 2008. ▼

▶ CIRCOLARE n. 13 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 2/5/2008. **Art. 1, commi da 39 a 43, della L. n. 247/2007 - Modifiche alla disciplina sul contratto a tempo determinato.**

Facendo seguito alle indicazioni fornite con circolare n. 7/2008 - in cui si è affrontata la problematica legata all'abrogazione di alcune tipologie contrattuali da parte della L. n. 247/2007, con particolare riferimento al contratto di lavoro intermittente ed alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, nonché alla modifica della disciplina in materia di clausole elastiche e flessibili nel part-time - si ritiene opportuno, anche a seguito di un confronto con le parti sociali, fornire alcuni chiarimenti interpretativi sulle novità che interessano il contratto a tempo determinato.

L'art. 1, commi da 39 a 43, della L. n. 247/2007 ha modificato la disciplina contenuta nel Dlgs n. 368/2001, prevedendo sia dei limiti alla reiterazione dei contratti, sia delle forme di precedenza nella stipula di contratti a tempo indeterminato o di nuovi contratti a termine nelle attività stagionali in favore di particolari categorie di lavoratori.

È altresì da rilevare l'introduzione di un comma 01 all'art. 1 del Dlgs n. 368/2001 secondo il quale "il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato"; previsione che, pur non reintroducendo una presunzione legale a favore del contratto a tempo indeterminato, esprime l'intento del Legislatore di ribadire che tale tipologia contrattuale rappresenta la fattispecie "ordinaria di costituzione dei rapporti di lavoro.

Campo di applicazione

Va anzitutto chiarito che le nuove disposizioni introdotte dalla L. n. 247/2007 ("Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"), con riferimento sia ai limiti temporali legati alla reiterazione dei contratti a termine, sia ai citati diritti di precedenza, sembrano potersi riferire esclusivamente ai rapporti di lavoro instaurati ex Dlgs n. 368/2001 o ex L. n. 230/1962, senza dunque interessare i rapporti di lavoro che, pur rinviando per alcuni profili della propria disciplina alle pre-

IN PRIMO PIANO

RAPPORTI DI LAVORO

Contratti a termine

Chiarimenti ministeriali sulle novità del contratto a tempo determinato

Il ministero del Lavoro, con circolare n. 13 del 2 maggio 2008, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi riguardanti la disciplina dei contratti a tempo determinato, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 247/2007 al decreto legislativo n. 368/2001, e precisa che i contratti a tempo determinato stipulati prima dell'entrata in



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Leggi decreti circolari

dette normative, sono legati a logiche e finalità diverse. In tal senso, a mero titolo esemplificativo, le nuove disposizioni non sembrano incidere né sul contratto di inserimento, in quanto finalizzato ad un adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo". né sui contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 della L. n. 223/1991 con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Limiti temporali

L'articolo 5, comma 4 bis, del Dlgs. n. 368/2001 prevede che "qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (...) il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato".

Il limite generale di durata massima in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato richiede l'identità delle parti del rapporto di lavoro e l'equivalenza delle mansioni. Secondo i principi giurisprudenziali in materia, l'equivalenza non deve essere intesa in termini di mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale tra le mansioni svolte precedentemente e quelle contemplate nel nuovo contratto, ma occorre verificare i contenuti concreti delle attività espletate (ex plurimis, Cass. n. 425 del 12 gennaio 2006, n. 7453 del 12 aprile 2005, n. 7351 dell'11 aprile 2005); in particolare "l'equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto" (Cass., Sez. Un., 24 novembre 2006, n. 25033). Sul punto va peraltro sottolineato che tale ultima sentenza attribuisce alla contrattazione collettiva anche il potere di individuare la nozione di "equivalenza" attraverso le c.d. clausole di fungibilità, volte a consentire un impiego più flessibile del lavoratore, almeno per "sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza incorrere nella sanzione della nullità comminata dal secondo comma della citata disposizione [art. 2103 c.c.]".

Va ulteriormente sottolineato che, secondo il dettato normativo, ai fini del superamento del periodo di 36 mesi, devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivi svolti tra le parti prescindendo, quindi, dai periodi di interruzione intercorsi tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e l'instaurazione di quello successivo. Ciò in quanto la finalità perseguita dal Legislatore è quella di impedire che le interruzioni possano produrre l'effetto di "azzerare il conteggio dei periodi di attività rilevanti per l'individuazione della durata massima di più rapporti di lavoro a termine.

Peraltro, nel caso di raggiungimento del limite dei 36 mesi per effetto di successione di diversi contratti, non si determina l'automatismo dell'immediata conversione. ma il rapporto si potrà protrarre per ulteriori 20 giorni (art. 5, comma 2 Dlgs n. 368/2001) che dovranno essere tuttavia compensati con le maggiorazioni previste dallo stesso art. 4, comma 1, del Dlgs.

n. 368/2001.

Altra questione riguarda il computo effettivo del periodo di 36 mesi. Vanno infatti chiarite le modalità di conteggio dei periodi di lavoro a tempo determinato non coincidenti con uno o più mesi. Per quanto riguarda tali periodi si ritiene che possa essere adottato il criterio comune, adoperato anche in altri ambiti (si pensi alla disciplina contrattuale in materia di periodi di comperto) secondo il quale, considerato che la durata media dei mesi durante l'anno è pari a 30 giorni, 30 giorni potranno considerarsi l'equivalente di un mese. A titolo esemplificativo, pertanto, considerando due contratti a termine di cui il primo di durata 1° gennaio - 20 febbraio ed il secondo 1° maggio - 20 giugno si avrà un totale di periodi lavorati pari a tre mesi (gennaio, maggio e 30 giorni equivalenti ad un mese) e 10 giorni (residuo di giorni lavorati oltre i 30).

Deroghe alla sommatoria dei periodi

Va poi ricordato che la disciplina sul limite massimo dei 36 mesi e sull'eventuale "ulteriore contratto" concluso presso la Dpl con l'assistenza sindacale (v. infra) - fermo restando quanto chiarito circa il campo di applicazione della nuova disciplina - subisce alcune deroghe:

- l'art. 1, comma 41 lett. c), della L. n. 247/2007, modificando l'art. 10, comma 4, del Dlgs n. 368/2001, stabilisce che il nuovo limite generale non opera per i rapporti di lavoro dei dirigenti, per i quali vige ancora il termine di durata massima quinquennale;

- l'art. 1, comma 42, L. n. 247/2007 modifica l'art. 22 del Dlgs. n. 276/2003 prevedendo che in caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il rapporto di lavoro a termine fra Agenzia di somministrazione e lavoratore non è soggetta ai limiti di cui all'art. 5 comma 3 e ss. del Dlgs. n. 368/2001. Ciò non solo conferma la precedente esclusione della somministrazione a tempo determinato dalle norme che prevedono una trasformazione del rapporto in caso di successive assunzioni a termine senza soluzione di continuità, ma sottrae detto istituto anche dalle novità introdotte ai commi da 4 bis a 4 sexies dello stesso art. 5;

- l'art. 1, comma 40, della L. n. 247/2007, introduce l'art. 5, comma 4 ter del Dlgs n. 368/2001 che esclude le attività stagionali, come individuate dal Dpr n. 1525/1963, dal limite dei 36 mesi nonché le altre attività stagionali appositamente individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Ulteriore contratto stipulato presso la Dpl

In ordine al divieto di superamento del limite di 36 mesi in caso di successione di contratti a termine, si ricorda che il secondo periodo del comma 4 bis dell'art. 5 del Dlgs n. 368/2001 concede alle parti la facoltà di stipulare un solo ulteriore contratto in deroga al predetto limite, purché lo stesso sia stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio alla presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

Al riguardo occorre sottolineare che l'intervento della Direzione provinciale del lavoro è finalizzato esclusivamente



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

alla verifica circa la completezza e la correttezza "formale" del contenuto del contratto a tempo determinato e la genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, senza che tale intervento possa determinare effetti certificativi in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi richiesti dalla legge.

Diritto di precedenza

La L. n. 247/2007 introduce, nell'ambito dell'art. 5 del Dlgs n. 368/2001, alcuni diritti di precedenza in caso di nuove assunzioni. In particolare si prevede che:

1) il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;

2) il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

I diritti di precedenza così individuati possono essere esercitati a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, sei mesi o tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estinguono entro un anno dalla stessa data.

Occorre inoltre evidenziare che il diritto di precedenza trova applicazione, per espressa previsione normativa, con riferimento alle "mansioni già espletate" e non, come avviene per il computo del periodo massimo dei 36 mesi, con riferimento a "mansioni equivalenti". Peraltro, ferma restando l'identità di mansioni, nell'ambito delle attività stagionali il diritto di precedenza trova applicazione qualora il medesimo datore di lavoro ponga in essere la medesima "attività stagionale".

Si ritiene utile infine rappresentare la problematica legata alla conciliabilità del diritto di precedenza introdotto nel 2007 con eventuali altre forme di precedenza introdotte sulla base della disciplina legale e contrattuale previgente. Va infatti ricordato che l'art. 10, comma 9, del Dlgs n. 368/2001 - ora abrogato dalla stessa L. n. 247/2007 - stabiliva che: "è affidato ai contratti collettivi nazionali di lavoro (...) la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della L. n. 56/1987". Sebbene tale disposizione sia stata abrogata e la nuova disciplina non specifichi alcunché in materia, non sembra ragionevole sostenere che i diritti già acquisiti dai lavoratori in base alle clausole collettive poste in essere siano vanificati.

Si ritiene pertanto che forme di integrazione fra "ecchi" e "nuovi" diritti di precedenza non possano che essere individuate dalla contrattazione collettiva che aveva già disciplinato i criteri di elaborazione delle graduatorie ai sensi dell'art. 10, comma 9, del Dlgs n. 368/2001.

Disciplina transitoria

L'art. 1, comma 43, della L. n. 247/2007 prevede un regime transitorio in relazione all'applicazione del "tetto" dei 36

mesi, quale limite di durata dei rapporti di lavoro in caso di successione di contratti a tempo determinato. La previsione, evidentemente, vuole introdurre dei criteri di gradualità in ordine alla applicazione del predetto limite che interessa, secondo quanto di seguito chiarito, anche rapporti di lavoro posti in essere sino a tutto il 2007.

Anzitutto, secondo quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 1, comma 43, della L. n. 247/2007, i contratti a termine in corso alla data del 1° gennaio 2008 esplicano i loro effetti fino alla scadenza in essi prevista, anche in deroga al limite temporale dei 36 mesi.

Pertanto, i contratti a tempo determinato stipulati prima dell'entrata in vigore della norma (1° gennaio 2008) ed in corso alla data stessa continuano fino alla loro naturale scadenza, senza conseguenze legate ad un eventuale superamento dei 36 mesi. Tale previsione intende evidentemente salvaguardare i diritti delle parti del rapporto di lavoro sorti sotto la vigenza della precedente normativa.

La lettera b) del medesimo comma, che interessa la diversa ipotesi di periodi di lavoro svolti in forza di contratti cessati alla data 31 dicembre 2007, stabilisce che "il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis" solo una volta decorsi 15 mesi dal 1° gennaio 2008.

A tal proposito si ritiene che la disposizione voglia introdurre, come accennato, un regime di graduale efficacia del nuovo limite temporale, spostando in avanti - a far data dal 1° aprile 2009 - ogni sommatoria dei periodi di lavoro effettuati.

Pertanto, l'attività lavorativa svolta durante il periodo transitorio di 15 mesi - pur rientrando nel computo dei 36 mesi e pur potendo comportare il superamento di tale limite - potrà continuare sino alla data del 31 marzo 2009, senza che ciò dia luogo ad eventuali conseguenze sul piano della conversione del rapporto a tempo indeterminato.

In altri termini i datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti a far data dal 1° gennaio 2008 rimangono "indenni" dall'effetto trasformativo qualora cessino comunque il rapporto entro il 31 marzo 2009. A diverse conseguenze, evidentemente, deve giungersi nelle ipotesi in cui lo stesso rapporto ecceda il predetto limite di 36 mesi proseguendo anche oltre il 31 marzo 2009, senza che qui trovi peraltro applicazione - considerata la specifica disciplina del periodo transitorio - la citata previsione di cui all'art. 5, comma 2, del Dlgs n. 368/2001, relativa al decorso dei 20 giorni di tempo della trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Operai agricoli a tempo determinato

Appare infine inutile ricordare che, già ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Dlgs n. 368/2001, dalla disciplina dello stesso Dlgs - e quindi dalle novità introdotte dalla L. n. 247/2007 - "sono esclusi (...) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375". Resta viceversa interessato dalla citata disciplina il personale impiegatizio, ferme restando le deroghe illustrate con riferimento alle attività stagionali.



Sindacale

Dimissioni volontarie Le indicazioni Inps sulle dimissioni per pensionamento

L'Inps, con messaggio n. 7080 del 28 marzo 2008, ha ribadito che il collocamento in quiescenza o in pensione (sia di anzianità che di vecchiaia) non rientra nel campo di applicazione della nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie dei lavoratori.

► MESSAGGIO Inps n. 7080 del 28 marzo 2008. **Decreto interministeriale del 21.1.2008. Nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie dei lavoratori. Esclusione ai fini del collocamento in quiescenza.**

Con decreto interministeriale del 21.1.2008 è stata data attuazione, a decorrere dal 5.3.2008, al disposto di cui all'art. 1, comma 3, della legge 17.10.2007, n. 188, recante Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.

Il decreto in parola ha previsto l'adozione di un unico modello informatico, dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità, da utilizzarsi obbligatoriamente per la presentazione delle dimissioni volontarie da parte dei lavoratori, a pena di nullità delle stesse.

Con circolare del 4.3.2008, il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, nel fornire le prime istruzioni operative per la corretta attuazione del più volte citato decreto, ha tra l'altro previsto che la nuova procedura telematica, riferendosi alle sole dimissioni volontarie di cui all'art. 2118 c.c., non si applica agli accordi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ai casi di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova, nonché ai casi di c.d. dimissioni per giusta causa.

Peraltro, sono state espresse perplessità in relazione all'eventuale applicabilità della novella legislativa in materia di pensionamenti di anzianità e di vecchiaia, per il conseguimento dei quali è sempre richiesta, tra l'altro, la cessazione dell'attività lavorativa dipendente. In tal caso, infatti, il lavoratore, in presenza di dimissioni effettuate con modalità difformi dalla citata normativa, potrebbe vedersi ripristinare forzatamente, pur in presenza di tutti i requisiti per il pensionamento, il rapporto di lavoro in essere.

Il dicastero del Lavoro ha in merito chiarito che il collocamento in quiescenza o in pensione, nonché l'eventuale raggiungimento dell'età pensionabile, non rientrano nel campo di applicazione della normativa in oggetto.

Di conseguenza, si conferma che nulla è innovato in relazione alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai fini del collocamento in quiescenza del lavoratore.

L'Informatore

giugno 2008

Leggi decreti circolari

Festività religiose ebraiche Calendario 2009

Il ministero dell'Interno, con decreto del 27 marzo 2008, pubblicato sulla Gu n. 89 del 15 aprile 2008, rende noto il calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2009. I lavoratori dipendenti di religione ebraica hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

► DECRETO ministero dell'interno del 27 marzo 2008. **Calendario delle festività religiose ebraiche, per il 2009.**

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;

(omissis)

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2009, come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

8, 9, 10, 15 e 16 aprile - Pesach (Pasqua);

29 e 30 maggio - Shavuoth (Pentecoste);

30 luglio - Digiuno del 9 di Av;

18 e 19 settembre - Rosh Ha Shanà (Capodanno);

27 e 28 settembre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

3, 4, 9 e 10 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne);

11 ottobre - Simchat Torà (Festa della Legge).



Sindacale

Lavoratori extracomunitari Decorrenza dell'obbligo contributivo

L'Inps con messaggio del 15 aprile 2008, n. 8737 fornisce alcuni chiarimenti riguardanti il momento di insorgenza dell'obbligo contributivo in relazione alla non contestualità tra la data di inizio del rapporto di lavoro denunciata all'Inps (Unilav) e la data di sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico per l'immigrazione. L'Istituto chiarisce che il contratto di soggiorno è un impegno assunto dalle parti a concludere, nel termine di sei mesi dalla sua sottoscrizione da parte del datore di lavoro, un contratto di lavoro le cui condizioni principali sono già indicate nel contratto stesso. Il messaggio chiarisce inoltre la procedura da seguire nel caso di sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro a formalizzare il rapporto di lavoro, i casi di cessazione dell'azienda e di subentro nell'ipotesi di decesso del datore di lavoro.

► MESSAGGIO Inps del 15 aprile 2008, n. 8737. **Lavoratori extracomunitari. Contratto di soggiorno per lavoro.**

Sono pervenute da alcune sedi richieste di chiarimento sulla circostanza che la data di inizio del rapporto di lavoro denunciata all'Istituto, nel caso di lavoratori extracomunitari al loro primo ingresso in Italia per lavoro, sia successiva, a volte di mesi, alla data di sottoscrizione del "contratto di soggiorno per lavoro" presso lo Sportello unico per l'immigrazione.

A tale proposito si precisa che, ai sensi dell'attuale normativa in materia, il "contratto di soggiorno per lavoro" non coincide con il vero e proprio "contratto di lavoro".

Con riferimento al primo, infatti, la norma parla di "(...) proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (...)" (Dpr 394/99 art. 30-bis comma 3 lettera c, così come modificato dal Dpr 334/04).

Inoltre, nel "contratto di soggiorno" manca un elemento essenziale: la data di inizio del rapporto di lavoro che, quindi, è possibile sia posteriore anche di qualche mese rispetto alla data di sottoscrizione del "contratto di soggiorno" presso il Sui.

Il "contratto di soggiorno", pertanto, deve intendersi come impegno assunto dalle parti a concludere, nel termine previsto dalla norma, un contratto di lavoro le cui principali condizioni sono già indicate nel "contratto di soggiorno" stesso.

Il termine sopraindicato, entro il quale il datore di lavoro deve stipulare il contratto di lavoro con il lavoratore extracomunitario, inviando - per via telematica e, in caso di lavoro domestico, anche per raccomandata o fax - al Centro per l'Impiego competente il modello "Unificato Lav" (decreto interministeriale del 30 ottobre 2007), è di 6 mesi a partire dalla data di rilascio, da parte del Sui, del nulla osta al lavoro subordinato,

da intendersi come autorizzazione all'ingresso e alla permanenza in Italia per lavoro.

Lo Sportello unico per l'immigrazione, infatti, ricevuta la richiesta di nulla osta al lavoro per l'ingresso in Italia di uno straniero residente all'estero e sentito il parere di questura, Direzione provinciale del lavoro e Centro per l'impiego competenti, convoca il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il conseguente rilascio del nulla osta all'ingresso in Italia dello straniero, che ha una validità di 6 mesi dalla data del rilascio stesso (Dlgs n. 286 del 1998, art. 22 comma 5 e Dpr n. 394/99 art. 31 così come modificato dal Dpr n. 334/04).

I sei mesi di validità del nulla osta sono a loro volta giustificati dalla procedura di rilascio del visto d'ingresso del cittadino straniero, dovendosi considerare che lo Sportello unico invia il suddetto nulla osta al consolato italiano di competenza, il quale rilascia il visto d'ingresso entro 30 giorni dalla richiesta (Dpr 394/99 art. 6 comma 5 così come modificato dal Dpr 334/04).

Lo straniero, in possesso del visto, entra in Italia ed entro 8 giorni deve recarsi presso lo Sportello unico per la firma del contratto di soggiorno e la compilazione del modulo per la richiesta del permesso di soggiorno (Dlgs 286/98 art. 22 comma 6).

Si segnalano, infine, due casi specifici in cui è possibile che tra la data del rilascio del nulla osta al lavoro da parte del Sui e la data della stipula del contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario intercorrano anche più di 6 mesi.

Indisponibilità del datore di lavoro

Può accadere che lo straniero, giunto in Italia con regolare visto d'ingresso rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesca a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro.

In questo caso specifico, contemplato dalla circolare del ministero dell'Interno del 20 agosto 2007, lo straniero può richiedere alla Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 6 mesi dal momento del rilascio, allegando alla domanda un'apposita dichiarazione del responsabile del Sui dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.

Lo straniero ha quindi 6 mesi di tempo per trovare un nuovo datore di lavoro e, dopo aver chiesto la conversione del permesso per attesa occupazione in permesso per lavoro subordinato, stipulare un contratto di lavoro.

Subentro in caso di decesso del datore di lavoro o di cessazione d'azienda

Nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda che aveva originariamente fatto richiesta di nulla osta al lavoro per un cittadino extracomunitario, è riconosciuta la possibilità di subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto - se si tratta di lavoro domestico o di collaborazione familiare - o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva quella precedente.

Il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica richiesta facendo riferimento



Sindacale

all'istanza a suo tempo inoltrata, indicandone gli estremi, e seguendo, quindi la successiva procedura prevista per l'assunzione del cittadino extracomunitario. (circolare del ministero dell'Interno del 7 luglio 2006).

Da quanto sopra illustrato consegue che è legittimamente possibile che il contratto di lavoro abbia data successiva al contratto di soggiorno per lavoro concluso a seguito di primo ingresso in Italia e pertanto l'obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro indicata nello specifico contratto di lavoro.

Lavoratori comunitari Rapporti con le istituzioni rumene

L'Inps, con messaggio n. 8045 del 7 aprile 2008, ha fornito chiarimenti in merito alle corrette modalità di applicazione della normativa comunitaria, con particolare riferimento ai rapporti con la Romania. per quanto attiene al distacco, e relativi versamenti contributivi, di lavoratori rumeni in Italia.

► **MESSAGGIO Inps n. 8045 del 7 aprile 2008. Regolamentazione comunitaria: rapporti con le istituzioni rumene. Chiarimenti.**

Da parte di alcune strutture della regione sono stati chiesti chiarimenti in merito alle corrette modalità di applicazione della normativa comunitaria con particolare riferimento ai rapporti con la Romania.

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la Romania ha aderito all'Unione europea e da tale data è prevista l'applicazione di tutte le norme comunitarie, incluse quelle relative alla libera circolazione delle persone.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei rapporti con la Romania trova applicazione la normativa comunitaria di sicurezza sociale contenuta nei regolamenti Cee n. 1408/71 e 574/72.

Ciò premesso si forniscono di seguito alcuni chiarimenti.

1) Legislazione applicabile

A decorrere dal 1° gennaio 2007, anche le disposizioni del regolamento Cee n. 1408/71 (dall'articolo 13 all'articolo 17bis) nonché le disposizioni del regolamento Cee n. 574/72, concernenti la determinazione della legislazione applicabile, trovano applicazione tra gli Stati dell'Unione europea e la Repubblica di Romania.

Ne consegue che i lavoratori rumeni, dipendenti da imprese con sede in Romania, inviati temporaneamente in Italia, possono avvalersi della procedura di distacco. In tale ipotesi, i datori di lavoro dovranno richiedere all'Autorità competente del Paese di provenienza il rilascio della prevista certificazione redatta su formulario E101.

Analogamente il lavoratore autonomo, iscritto e assicurato al regime previdenziale rumeno, può avvalersi della procedura

di distacco nel caso di temporaneo svolgimento di attività lavorativa in Italia.

Le sedi dovranno prestare particolare attenzione nel verificare che il formulario E101 sia debitamente compilato, timbrato e firmato dall'Istituzione rumena competente per la determinazione della legislazione applicabile, dall'articolo 13 all'articolo 17 bis, di cui si riporta di seguito denominazione e indirizzo:

Casa Natională de Pensii și alte Drepturi de Asigurari Sociale (Ente nazionale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale)

București, Str. Latina nr. 8, Sector 2, Romania

tel.: (+4021) 317 16 60 - fax: (+4021) 316 91 12

In tutti i casi in cui sorgano dubbi in merito alla regolarità del formulario in possesso del lavoratore, le sedi dovranno richiedere le opportune verifiche all'istituzione competente rumena. Si richiamano in proposito le disposizioni contenute al punto 4 della circolare n. 173 del 2002 relativamente al valore probatorio del formulario E101.

2) Distacco e versamenti contributivi

Nel caso di richieste finalizzate al rilascio della certificazione Durc sulla base del formulario E101 che attesta l'assoggettamento del lavoratore alla legislazione del paese di provenienza, le sedi dovranno ottenere documentazione atta a provare l'avvenuto versamento della contribuzione previdenziale alla competente istituzione rumena. A tal fine sarà contattata formalmente l'istituzione rumena e gli elementi forniti dall'azienda richiedente la certificazione di regolarità saranno confrontati con le notizie dalla medesima provenienti. Il periodo di completamento dell'istruttoria internazionale sarà da considerare neutro rispetto ai tempi di emissione del Durc. Peraltro, il tempo massimo di cui all'art. 6, comma primo del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 intitolato "Documento unico di regolarità contributiva" non può essere applicato per procedure che non sono di piena percorrenza interna alle basi informative dell'Istituto ed il tempo massimo per l'emissione del Durc in condizione di silenzio assenso deve essere considerato al netto della sospensiva causata dall'istruttoria internazionale, del cui corso, ai sensi dei principi generali sugli atti amministrativi, dovrà essere informata l'azienda richiedente. Stante la particolarità della casistica:

a) è ammessa la richiesta del Durc da parte di ditte aventi lavoratori distaccati in Italia anche in via cartacea (limitatamente a tali rapporti di lavoro.

b) il Durc, positivo o negativo, verrà emesso con procedura cartacea con gli adattamenti del testo al caso in trattazione.

Le sedi, ove sorgano dubbi sulla effettività del distacco, effettueranno i controlli del caso, anche mediante accesso ispettivo ed eventualmente interessando le locali Dpl. I problemi che dovessero insorgere in sede di accertamento ispettivo saranno rappresentati alla direzione dell'Area vigilanza di questa sede regionale, che sta avviando l'esame delle questioni sottese al sempre più largo ricorso a prestazioni di lavoratori stranieri distaccati in Italia in vari settori di attività economica.

3) Prestazioni familiari

In relazione a esse si rinvia a quanto già chiarito con precedente messaggio n. 7782 del 3.4.2008.



Sindacale

4) Prestazioni pensionistiche

A decorrere dal 1 gennaio 2007 i cittadini rumeni che siano stati soggetti alla legislazione rumena e italiana possono avvalersi, per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche, delle norme comunitarie in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi. A tale scopo, nel caso di assicurati residenti in Italia la domanda di prestazione deve essere presentata alla sede territorialmente competente con le modalità previste per la generalità delle domande da trattare in regime internazionale. Le sedi dovranno attivare il collegamento di rito con le istituzioni rumene per richiedere l'estratto contributivo rumeno (E 205 RO) e se del caso la decisione relativa alla concessione di un'eventuale prestazione pensionistica a carico della legislazione rumena. Nel caso in cui il formulario E205 RO venga presentato direttamente dal richiedente la prestazione, le sedi dovranno prima di procedere alla liquidazione delle prestazioni italiane richiedere comunque all'istituzione rumena competente il rilascio del citato formulario. Infatti la normativa comunitaria prevede che la richiesta e la trasmissione di detti formulari sia di competenza esclusiva delle istituzioni previdenziali. Le denominazioni e gli indirizzi delle istituzioni rumene sono inseriti nella Stazione di lavoro CI2005. (messaggio 18846/2007).

Si precisa, infine, che i periodi di "bonus" o maggiorazione contributiva indicati sul formulario E205 RO, in attesa dei necessari chiarimenti da parte della "Struttura centrale studio e ricerca per le attività delle convenzioni internazionali", non devono essere presi in considerazione ai fini della totalizzazione dei periodi rumeni con quelli italiani per la determinazione del diritto alla pensione italiana.

Trasferta Obblighi di comunicazione Inail

L'Inail, con nota n. 2947 del 21 marzo 2008, precisa che il datore di lavoro, il quale invii i propri dipendenti in trasferta, ha l'obbligo di darne comunicazione all'Istituto anche in assenza di un'apposita modulistica.

► **NOTA Inail prot. n. 2947 del 21 marzo 2008. Lavoratori inviati in trasferta o in missione. Obblighi Inail.**

In esito a quanto richiesto con l'e-mail a margine, relativamente all'argomento in oggetto, si fa presente quanto segue. Preliminarmente, si osserva che l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'Istituto l'invio di propri lavoratori in trasferta o in missione sussiste e trova fondamento nelle disposizioni racchiuse nelle modalità di attuazione delle tariffe di cui al decreto interministeriale 12.12.2000 (Mat) oltre che nelle disposizioni rilevabili dal Testo unico approvato con Dpr n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. [1] Pertanto, anche in assenza di un'apposita modulistica, la comunicazione in parola, debitamente sottoscritta dal datore di lavoro/committente (o da chi lo rappresenta, ai sensi del-

l'art. 14 del Dpr n. 1124/65), deve comunque contenere le notizie relative a:

- datore di lavoro/committente (inclusi codice ditta e numero di Pat);
- lavoratore/collaboratore coordinato e continuativo a progetto (dati anagrafici e fiscali compresa la retribuzione/compenso);
- luogo e durata della trasferta;
- contenuto della prestazione lavorativa.

In particolare, tali notizie contengono la descrizione delle specifiche lavorazioni da eseguire e sono indispensabili per una più puntuale valutazione dei rischi ai fini classificativi, oltre che ai fini dell'anamnesi del lavoratore (malattie professionali).

[1] Art. 12 del Dpr n. 1124/65.

Chiarimenti ministeriali sull'applicazione di sanzioni amministrative e reati contravvenzionali

Il ministero del Lavoro, con lettera circolare 25/1/0005407 del 18 aprile 2008, fornisce alcuni chiarimenti riguardanti: • la corretta applicazione delle sanzioni amministrative riferite agli adempimenti relativi al collocamento ordinario tra cui le corrette registrazioni sui libri matricola e paga, la consegna periodica del prospetto paga e l'obbligo di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro in assenza della comunicazione di instaurazione dello stesso; • e la possibilità di adottare, con un unico atto, prescrizioni obbligatorie relative ad una pluralità di contravvenzioni quali la tutela delle lavoratrici madri, dei minori e dei lavoratori notturni.

► **CIRCOLARE ministero del Lavoro del 18/4/2008. 1. Unità e pluralità di illeciti amministrativi in materia di adempimenti relativi al collocamento ordinario - 2. Pluralità di reati contravvenzionali, articolo 15 Dlgs n. 124 del 2004, prescrizione obbligatoria.**

Con riferimento alla prima delle questioni indicate in oggetto, pervengono a questa Direzione generale richieste di chiarimenti concernenti la corretta applicazione dei precetti in materia di adempimenti relativi al collocamento ordinario, quali le corrette registrazioni sui libri di matricola, di paga - sezione presenze - sul registro dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili, la consegna periodica del prospetto di paga e l'obbligo di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro in assenza di precedente comunicazione di instaurazione dello stesso.

In particolare si chiede se, nell'ipotesi in cui la violazione del precetto interessi una pluralità di lavoratori, si configuri, comunque, una sola condotta e di conseguenza un unico illecito, indipendentemente dal numero di lavoratori stessi, o, al



Sindacale

contrario, si configurino una pluralità di condotte, e dunque una pluralità di illeciti ad ognuno dei quali far conseguire l'irrogazione della specifica sanzione.

Una problematica connessa, seppur diversa, è emersa con riferimento a quelle ipotesi di reato per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero della sola ammenda, a cui è applicabile l'istituto della prescrizione obbligatoria ex art. 15 del Dlgs n. 124/2004.

Più precisamente, gli uffici territoriali richiedono chiarimenti in ordine alla possibilità di adottare con un unico atto formale (unico documento) più prescrizioni obbligatorie relative ad una pluralità di contravvenzioni poste in essere dal medesimo trasgressore ovvero emanare distinti provvedimenti sanzionatori in considerazione appunto della pluralità di condotte illecite.

In relazione ad entrambe le questioni, è opportuno rilevare che gli illeciti sia di natura amministrativa sia di natura penale più ricorrenti in materia di lavoro, legati alla tutela, diretta o indiretta, di soggetti passivi determinati, sono da riferirsi a ciascun lavoratore e, pertanto, le relative condotte datoriali di regola debbono intendersi come distinte ed astrattamente indipendenti l'una dall'altra, ancorché poste in essere in un medesimo contesto temporale.

Sussistono tuttavia ipotesi residuali in cui il precetto contempla una pluralità di fattispecie quali semplici modalità di commissione di un unico illecito amministrativo o penale, per cui la relativa sanzione sarà applicabile una sola volta sia in caso di realizzazione di una soltanto delle fattispecie sia in caso di realizzazione di tutte o alcune delle fattispecie ivi previste, trattandosi comunque di un unico illecito.

Ciò premesso in linea generale, con riferimento alle specifiche violazioni si ritiene opportuno richiamare i criteri da seguire in merito alla applicazione della normativa al fine di uniformare il comportamento di tutto il personale ispettivo.

1. Illeciti amministrativi

Registrazioni sul libro di matricola

L'art. 20, comma 1, n. 1) del Dpr. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), obbliga i datori di lavoro a tenere "un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera", stabilendo altresì che per ciascuno di essi siano riportati "il numero d'ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione".

L'art. 26, comma 1, del citato Dpr, prescrive altresì che i datori di lavoro tengano il libro di matricola (contrassegnato in ogni pagina e vidimato nell'ultima pagina da un funzionario incaricato dall'Inail prima di essere messo in uso) legato e numerato in ogni pagina, "senza alcuno spazio in bianco", scrivendo i dati obbligatori "con inchiostro o altra materia indelebile", e, "ove sia necessaria qualche cancellazione", la stessa dovrà essere eseguita "in modo che le parole cancellate siano leggibili".

Nell'evidenziare che le registrazioni sul libro di matricola

riguardano, per espressa disposizione di legge, "tutti i prestatori d'opera", si ribadisce che all'interno di tale categoria sono da ricomprendere non solo i lavoratori subordinati, ma anche i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i collaboratori coordinati occasionali, i soci che prestino lavoro manuale o che, anche senza partecipare manualmente al lavoro, sovrintendano al lavoro altrui, gli associati in partecipazione e i prestatori d'opera nell'impresa familiare. La condotta normativamente imposta al datore di lavoro si riferisce dunque all'iscrizione di "ciascun prestatore d'opera", relativamente al quale devono essere indicati gli elementi di cui all'art. 20. Dpr 1124/1965, conformandosi agli obblighi e ai divieti espressi nel successivo art. 26. Sotto il profilo temporale, l'obbligo sussiste "prima dell'ammissione al lavoro" del prestatore d'opera.

Da tale premessa consegue che l'obbligo di legge è violato:

- ogni volta che si ometta, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, la registrazione di un prestatore d'opera (tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto dell'omissione);
- ogni volta che relativamente allo stesso si effettuino una o più inesattezze nella scritturazione (tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto delle scritturazioni inesatte).

In relazione alla possibilità di contestare o di notificare gli illeciti (la cui sanzione è prevista dall' art. 195, Dpr 1124/1965), ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, si deve distinguere tra:

1. omesse o inesatte registrazioni per le quali al momento dell'accertamento sia scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligo contributivo (periodo di paga scaduto).

In quest'ipotesi, viene in rilievo l'omissione del versamento dei contributi o dei premi, per cui l'illecito amministrativo è da considerarsi "connesso" a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 35, comma 3, L. 689/1981.

Si deve concludere, pertanto, per l'impossibilità di adottare l'atto di contestazione o di notificazione dell'illecito amministrativo, in conseguenza dell'abrogazione disposta dall'art. 116, comma 12, Legge 388 del 23 dicembre 2000.

2. omesse o inesatte registrazioni per le quali al momento dell'accertamento non sia scaduto il termine per l'adempimento all'obbligo contributivo (periodo di paga non scaduto).

In quest'ipotesi, non trattandosi di una violazione connessa ad un'omissione in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 35, comma 3, L. 689/1981, il personale ispettivo sarà tenuto a contestare o notificare l'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 35, comma 7, L. 689/1981, in relazione a ciascun lavoratore interessato dall'omissione o dall'inesatta scritturazione sul libro matricola, previo obbligatorio esperimento della procedura di diffida, ai sensi dell'art. 13, Dlgs 23 aprile 2004, n. 124, quale condizione di procedibilità dell'iter sanzionatorio.

3. omesse o inesatte scritturazioni sul libro, relativamente ad uno o più lavoratori per i quali siano stati effettuati tutti gli adempimenti in materia previdenziale - assicurativa. In quest'ipotesi non viene in rilievo alcuna violazione degli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti. Pertanto, trattandosi di illecito ascrivibile all'ambito applicativo dell'art. 35, comma 7,



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

L. 689/1981, il personale ispettivo dovrà contestare o notificare la violazione, ai sensi dell' art. 14 della L. 689/1981, in relazione a ciascun lavoratore interessato dalla omissione o dall'inesatta scritturazione, indipendentemente dal tempo della sua commissione e, in ogni caso, nel rispetto della sopra richiamata procedura di diffida obbligatoria, quale condizione di procedibilità.

Libro paga, sezione presenze

L'art. 20, comma 1, n. 2), Dpr 1124/1965, obbliga i datori di lavoro a tenere "un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma".

Considerata l'espressa formulazione normativa, ma anche la strumentalità del libro presenze alla verifica della disciplina in materia di tempi di lavoro, si ritiene opportuno precisare che non sussiste l'obbligo di registrare sulla sezione presenze i prestatori d'opera autonomi o "parasubordinati", i quali, in quanto lavoratori autonomi, non sono destinatari della citata normativa.

Ne consegue che l'obbligo di legge è violato in relazione a ciascun dipendente per il quale il datore di lavoro, non iscriva l'orario di lavoro da questi effettuato il giorno antecedente (o nel maggior arco temporale, previsto dall'eccezionale previsione di cui all'art. 25, comma 2). Pertanto anche in questo caso, come per il libro matricola, sussistono tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto delle omesse o inesatte registrazioni.

In relazione alla possibilità di contestare o di notificare gli illeciti (sanzionati dall'art. 195, Dpr 1124/1965), ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, anche in tale ipotesi si deve distinguere tra:

1. omesse o inesatte registrazioni per le quali al momento dell'accertamento sia scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligo contributivo.

In quest'ipotesi, una volta trascorso il termine per l'adempimento, l'omissione contributiva è realizzata e la sanzione amministrativa, rientrando tra quelle "connesse" a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 35, comma 3, L. 689/1981, non è applicabile, per effetto dell'abrogazione sancita dall'art. 116, comma 12, L. 388/2000.

2. omesse o inesatte registrazioni per le quali al momento dell'accertamento non sia scaduto il termine per l'adempimento all'obbligo contributivo.

In quest'ipotesi, non trattandosi di illecito connesso ad una violazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 35, comma 3, L. 689/1981, la contestazione o la notifica d'illecito amministrativo si dovrà effettuare, ai sensi dell'art. 35, comma 7, L. 689/1981, in relazione a ciascun lavoratore.

Si dovrà, in ogni caso dar luogo alla procedura di diffida, ai sensi dell'art. 13, Dlgs 124/2004, quale condizione di procedibilità dell' iter sanzionatorio.

3. omesse o inesatte registrazioni, relative ad un lavoratore per il quale siano stati correttamente e concretamente adem-

piuti gli obblighi contributivi e previdenziali.

In quest'ipotesi, a prescindere dalla scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi nei confronti degli Istituti, non rilevando alcuna "connessione" ad una violazione di norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, bensì un mero illecito amministrativo rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 35, comma 7, L. 689/1981, la contestazione o la notifica d'illecito amministrativo si dovrà effettuare per ogni lavoratore, sempre previo esperimento della ricordata procedura di diffida obbligatoria.

Prospetti di paga

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 5 gennaio 1953, n. 4, "è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare all'atto della corresponsione della retribuzione (...) un prospetto di paga".

I soggetti che devono ricevere il prospetto di paga sono, secondo il combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e comma 3, L. 4/1953, i lavoratori dipendenti e gli "operai ausiliari" e "soci dipendenti" delle società cooperative. Il prospetto di paga deve, inoltre, essere consegnato a tutti i lavoratori parasubordinati.

Quanto a quest'ultima categoria, è opportuno rammentare, in questa sede, che a seguito dell'entrata in vigore della L. 23 febbraio 2000, n. 38, questo ministero ha chiarito, con circolare del 2 gennaio 2001, che "al di là della mera dizione letterale non vi sono ragioni per escludere dagli obblighi previsti dal Tu di cui parla l'art. 5, comma 2 del Dl 38/2000, (...) il committente in quanto assimilato al datore di lavoro ai sensi del citato art. 5 comma 2", precisando che la sezione presenze del libro paga "non avrebbe ragione di esistere in quanto per i lavoratori in esame, non è prevista una prestazione a tempo", mentre "la parte paga dovrebbe contenere il corrispettivo lordo con le ritenute previdenziali e fiscali e il netto pagato; cioè tutti i dati relativi al compenso globale pattuito e di volta in volta erogato. La periodicità della registrazione nel libro paga dovrebbe coincidere con quella del pagamento previsto dal contratto individuale".

L'art. 3, L. 4/1953, dispone inoltre che l'obbligo di consegna in parola si assolve consegnando il prospetto di paga "al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione".

Ne consegue che il datore di lavoro assolve all'obbligo normativamente prescrittogli, consegnando a ciascun lavoratore, contestualmente all'erogazione della retribuzione (la cui periodicità è, ormai, normalmente mensile) il prospetto di paga, che riporti le indicazioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, L. 4/1953, le quali devono, a loro volta, trovare riscontro con le registrazioni effettuate nel registro delle presenze, ai sensi dell'art. 2.

Pertanto il destinatario dell'obbligo giuridico si rende inadempiente, integrando la previsione d'illecito amministrativo di cui all'art. 5, L. 4/1953, ogni volta che, all'atto dell'erogazione della retribuzione in favore di ogni lavoratore, non consegna il prospetto di paga ovvero lo consegna successivamente e/o in modo incompleto o con dati inesatti.

In proposito si precisa che qualora lo stesso prospetto paga sia consegnato non solo successivamente ma anche in modo



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Leggi decreti circolari

incompleto si tratterà comunque di un unico illecito e dunque dovrà essere applicata una sola sanzione.

È chiaro altresì che sussisteranno tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto dell'omissione o della consegna incompleta e di norma per ogni mese in cui si verifica detta omissione o incompletezza.

Gli illeciti amministrativi in parola saranno contestati o notificati, ai sensi dell'art. 35, comma 7, L. 689/1981, previo esperimento della condizione per la procedibilità dell'iter sanzionatorio, di cui all'art. 13, Dlgs 124/2004 (diffida obbligatoria).

Registro dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili

Il Dlgs 19 novembre 2007, n. 234, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 2002/15/Ce concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di auto trasporti, all'art. 8, comma 2, stabilisce che "l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato".

Quanto alle norme sulla tenuta e sulla compilazione del registro in parola, l'art. 8, comma 3, del Dlgs 234/2007, rinvia agli obblighi di condotta sanciti agli artt. 20, 21, 25 e 26 del già richiamato Dpr 1124/1965 (pertanto, con riferimento a ciascun lavoratore mobile - individuato per nome, cognome e numero di matricola - si dovranno effettuare, entro il giorno successivo a quello della prestazione, le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno).

Ne deriva che, trattandosi di identici precetti, non possono che applicarsi le stesse previsioni sanzionatorie sopra esposte, in materia di registro delle presenze, anche alla luce delle medesime finalità di entrambi i libri, almeno sotto il profilo della verificabilità sull'osservanza della normativa in materia di tempi di lavoro, relativamente a ciascun dipendente.

In questa sede appare, incidentalmente, opportuno ricordare che, per espressa disposizione contenuta nell'art. 8, comma 3, L. 234/2007, il registro dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili, a differenza dei libri di matricola e paga, deve essere vidimato presso le direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti e deve essere conservato, ai sensi del comma 2, dell'art. citato, "per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo", ossia due anni dopo il termine finale dell'ultimo periodo rilevante ai fini della verifica della regolare applicazione dei regolamenti comunitari disciplinanti i tempi di lavoro nell'autotrasporto.

Quanto alle modalità di determinazione dell'importo della contestazione o della notificazione d'illecito amministrativo, si rinvia alle indicazioni sopra riportate in materia di libro paga - sezione presenze.

Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro

L'art. 21, comma 1, della Legge 29 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall'art. 6, Dlgs 19 dicembre 2002, n. 297, stabilisce che per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli che vengano a cessare in data diversa da quella comunicata al momento dell'assunzione, i datori di lavoro sono tenuti a comunicarne la cessazione entro i cinque giorni successivi.

L'obbligo di effettuare la comunicazione di cessazione è materialmente e giuridicamente possibile anche nell'ipotesi in cui il

datore di lavoro abbia omesso di effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, specie quando si tratta della cessazione di un regolare rapporto di lavoro del quale siano formalmente a conoscenza gli istituti previdenziale ed assicuratore, e siano state correttamente effettuate le scritturazioni sui registri obbligatori.

Pertanto, l'omessa o ritardata comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro (sanzionata ai sensi dell'art. 19, comma 3, Dlgs 276/2003, per la violazione del precetto di cui all'art. 9-bis, del DL 510 del 1 ottobre 1996) non è di ostacolo alla giuridicamente esigibile e materialmente possibile comunicazione di cessazione, la quale deve essere autonomamente sanzionata, ai sensi dell'art. 19, comma 3, Dlgs 276/2003, per la violazione del distinto ed autonomo precetto, di cui all'art. 21, comma 1, L. 264/1949.

2. Illeciti penali

Articolo 15 Dlgs n. 124 del 2004. Prescrizione obbligatoria.

Con riferimento all'istituto in oggetto pervengono a questa Direzione generale richieste di chiarimenti concernenti la possibilità di adottare con un unico atto più prescrizioni obbligatorie relative ad una pluralità di contravvenzioni poste in essere dal medesimo trasgressore ovvero distinti provvedimenti sanzionatori in considerazione appunto della pluralità di condotte illecite.

In proposito, si rileva che le fattispecie contravvenzionali più ricorrenti in materia di lavoro, legate alla tutela di soggetti passivi determinati (ad es. lavoratrici madri, minori, lavoratori notturni), sono da riferirsi a ciascun lavoratore e, pertanto, le relative condotte datoriali debbono intendersi come distinte ed astrattamente indipendenti l'una dall'altra, ancorché poste in essere in un medesimo contesto temporale.

Dal punto di vista operativo, ne consegue che il personale ispettivo nelle ipotesi sopra descritte debba adottare una pluralità di prescrizioni contenute, per evidenti ragioni di economia procedimentale, in un unico atto relativo alle diverse violazioni accertate, specificando per ciascuna di esse la norma violata, la sanzione correlata, il nominativo del lavoratore a cui si riferisce e la condotta sanante da porre in essere. Di conseguenza, il calcolo dell'importo sanzionatorio (un quarto del massimo edittale) va riferito a ciascun lavoratore interessato.

L'adozione di unico atto, tuttavia, non impedisce che il trasgressore possa procedere alla regolarizzazione di una parte dei lavoratori interessati, individuati nel provvedimento prescrittivo. In tal caso, il trasgressore sarà ammesso al pagamento nella misura prevista dalla legge per la parte oggetto di ottemperanza, mentre con riferimento alle residue violazioni si procederà a comunicare alla Procura della Repubblica competente il mancato adempimento.

Infine, per quanto attiene ai profili statistici, si precisa che le diverse prescrizioni contenute nel singolo atto vanno valutate come sanzioni distinte.

Si invita tutto il personale ispettivo ad uniformarsi alle presenti indicazioni operative al fine di evitare comportamenti non omogenei sul territorio nazionale.

Con le presenti indicazioni si intendono superate tutte le precedenti istruzioni operative.



Sindacale

Addizionale comunale Suppressione codici tributo

Con la risoluzione 4 aprile 2008 n. 130 si è disposto la soppressione dei codici tributo: • 3816 "addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - saldo"; • 3860 "addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - acconto". Ricordiamo che dal 1° gennaio 2008 le ritenute a titolo di addizionale comunale all'Irpef vanno versate direttamente al comune di riferimento, secondo quanto disposto dalla legge Finanziaria 2007, con le modalità operative dettate dal decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 5 ottobre 2007 e utilizzando i nuovi codici tributo 3847 (per l'acconto) e 3848 (per il saldo) istituiti con la risoluzione n. 368/E del 12 dicembre 2007. L'efficacia operativa della eliminazione dei vecchi codici decorrerà dal 10 aprile 2008.

► **RISOLUZIONE** Agenzia delle Entrate n. 130/E del 4 aprile 2008. **Soppressione dei codici tributo 3816-3860.**

Il decreto del 5 ottobre 2007 del ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le modalità operative per l'effettuazione, a decorrere dal 1 gennaio 2008, del versamento dell'addizionale comunale all'Irpef direttamente al comune di

riferimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per consentire il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef, tramite il modello F24, secondo quanto previsto dal suddetto decreto, con la risoluzione del 12 dicembre 2007, n. 368/E, sono stati istituiti i relativi codici tributo.

Inoltre, con il comunicato stampa del 14 febbraio 2008, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, limitatamente all'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta sugli emolumenti corrisposti sino al 31 dicembre 2007, i pagamenti sono effettuati con i codici tributo 3816 per il versamento a saldo e 3860 per il versamento in acconto, che non richiedono l'indicazione dei singoli comuni di riferimento.

In considerazione delle innovazioni introdotte dall'applicazione delle norme contenute nel citato decreto e del tempo trascorso per il versamento nei termini delle ritenute operate a titolo di addizionale comunale all'Irpef sugli emolumenti corrisposti sino al 31 dicembre 2007, si dispone la soppressione dei seguenti codici tributo:

- 3816 "addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - saldo"
- 3860 "addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - acconto"

Si precisa che l'efficacia operativa della soppressione di tali codici tributo, decorrerà dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

SINDACALE



Sindacale

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prescrizione decennale

► CASSAZIONE Sez. lav. 15 febbraio 2007, n. 3484 (da Dir. & Prat. Lav. n. 45/07, pag. 2744). **Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Di contribuiti - Termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n. 335 - Applicabilità - Limiti - Prescrizione decennale - Atti interruttivi successivi all'entrata in vigore di tale legge e precedenti al gennaio 1996 - Effetto conservativo - Esclusione.**

In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contribuiti dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui all'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 sostituisce il termine quinquennale a quello decennale, a partire dal 1 gennaio 1996, ed il successivo comma 10 estende tale abbreviazione alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), ma fa eccezione per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente alla stessa entrata in vigore. Con ciò il legislatore ha escluso che atti interruttivi o di inizio di procedure di recupero dei contributi, compiuti dopo il 17 agosto 1995, abbiano potuto conservare il termine decennale dopo il 1 gennaio 1996.

Revoca delle dimissioni

► CASSAZIONE Sez. lav. 26 febbraio 2007, n. 4391 (da Dir. & Prat. Lav. n. 47/07, pag. 2867). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere - Dimissioni del lavoratore - Natura giuridica - Atto unilaterale recettizio - Successiva revoca - Idoneità ad eliminare l'effetto risolutivo prodotto - Esclusione - Accordo tra le parti inteso a vanificare l'atto con prosecuzione del rapporto - Ammissibilità - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Limiti - Onere probatorio relativo - Spettanza al lavoratore - Fattispecie.**

Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo, con la conseguenza che la successiva revoca delle stesse è idonea ad eliminare l'effetto risolutivo che si è già prodotto, restando limitata la prosecuzione del rapporto al solo periodo di preavviso. Tuttavia, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, le parti possono consensualmente stabilire di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso e, in tal caso, l'onere di fornire la dimostrazione del raggiungimento del contrario accordo, che, come le dimissioni, non richiede la forma

scritta, salva una diversa espressa previsione contrattuale, è a carico del lavoratore.

Controllo del datore di lavoro e strumenti informatici

► CASSAZIONE Sez. pen. 19 dicembre 2007, n. 47096 (da Dir. & Prat. Lav. n. 4/08, pag. 312). **Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza - Corrispondenza informatica - Cognizione di corrispondenza informatica di dipendente da parte del datore di lavoro - Legittimazione del datore di lavoro all'accesso - Insussistenza del reato.**

Non commette il reato di cui all'art. 616 c.p. il datore di lavoro che prenda cognizione della corrispondenza informatica di un dipendente, qualora legittimamente disponga della chiave informatica di accesso posta a protezione del computer e della corrispondenza del dipendente e pur in caso di violazione delle condizioni a cui la legittimazione all'accesso sia eventualmente condizionata.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Contestazione e licenziamento

► CASSAZIONE Sez. lav. 4 aprile 2007, n. 8461 (da Dir. & Prat. Lav. n. 2/08, pag. 130). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Immediatezza della contestazione - Criteri di valutazione - Discrezionalità del giudice - Ambito - Riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito "ex lege" al lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona fede - Rilevanza - Fattispecie.**

La discrezionalità del giudice nel valutare la tempestività della contestazione disciplinare deve svolgersi nell'ambito dei presupposti alla base del principio dell'immediatezza della contestazione, ossia del riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito "ex lege" al lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona fede (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto carente del requisito dell'immediatezza il licenziamento disciplinare intimato a sette anni di distanza dall'infrazione contestata a dipendente postale, operatrice di sportello, concernente l'illegittima estinzione di un libretto postale, oggetto di sentenza penale passata in giudicato) (Rigetta, App. Cagliari, 19 gennaio 2005).



Sindacale

'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		194,63	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		4.349,43	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	73,93

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		78,43	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		4.233,43	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	190,13

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		185,14	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		4.130,14	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	24,86

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		103,56	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		3.923,56	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	21,44

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		155,00	
Totale		3.655,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	45,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Totale		3.500,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	55,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Totale		3.500,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro	30,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)		3.000	
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)		3.500*	
Totale		3.500,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008			
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento del 1.1.2009 pari ad euro	150,00
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro	150,00

Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008		3.500*
Totale		3.500,00

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/1/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.306,88	542,70	1.849,58	5,18
Q.B	1.174,75	537,59	1.712,34	5,18
I	1.058,70	536,71	1.595,41	4,18
II	926,58	531,59	1.458,17	7,43
III	846,98	528,26	1.375,24	3,36
IV	772,75	524,94	1.297,69	3,72
V	694,64	522,37	1.217,01	3,63 *
VI S	649,57	520,64	1.170,21	5,97
VI	633,11	520,51	1.153,62	5,97
VII	562,59	518,45	1.081,04	6,87

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/1/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.301,20	542,19	1.843,39	5,18
Q.B	1.169,59	537,12	1.706,71	5,18
I	1.053,54	536,24	1.589,78	4,18
II	922,19	531,20	1.453,39	7,43
III	843,11	527,91	1.371,02	3,36
IV	769,39	524,64	1.294,03	3,72
V	691,54	522,09	1.213,63	3,63 *
VI S	646,73	520,38	1.167,11	5,97
VI	630,27	520,25	1.150,52	5,97
VII	560,01	518,22	1.078,23	6,87

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

- (1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2008 a € 40.765,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).
- (2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.
- (3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.
- (4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).
- (5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.
- (6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).
- N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2008)		Inail (1/1/2008)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 42,14 giorn. € 1095,64 mensili	€ 6,32 orari	Impiegati / operai € 43,60 giorn. € 1089,90 mensili	€ 6,54 orari
Dirigenti	€ 116,58 giorn. € 3031,08 mensili	€ 17,49 orari	Dirigenti (1) € 80,96 giorn. € 2024,10 mensili	€ 10,12 orari

(1) Dal 1° luglio 2007

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2008)	Limite massimo (1/1/2008)	Riduzione contributiva (1/1/2008)
Fino a € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 858,58 mensili	5,84%
Oltre € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1031,93 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppioni, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoesit.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri	2,82	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	Operatori di vendita	
7	1,59	1a categoria	1,89
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	0,90
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	0,90
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X (reddito complessivo : 15.000)}$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SL00 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria. Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C.	X 000	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori. Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1813,08. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1813,08 per l'anno 2007. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1813,08. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1813,08.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	
B e C		Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

L'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

'Informatore

giugno 2008

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Gennaio	132,2	0,303	0,352
	Febbraio	132,5	0,531	0,648
	Marzo	133,2	1,062	1,171

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

L'Informatore

giugno 2008

Previdenza complementare

WELFARE

Indice

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ La direttiva Covip sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro. **Pag. 29**
- ▶ Tfr destinato al Fondo di Tesoreria o a FondInps. Rivalutazioni delle quote e versamento dell'imposta sostitutiva. Misure compensative (2ª parte) **Pag. 31**

PREVIDENZA

- ▶ La rateazione dei contributi Inps. **Pag. 33**
- ▶ Documento unico di regolarità contributiva (Durc) - Istruzioni operative Inps. **Pag. 34**
- ▶ Inps - Contributi volontari 2008 - Lavoratori dipendenti. **Pag. 36**

ASSISTENZA

- ▶ Maternità: interdizione dal lavoro. **Pag. 37**
- ▶ Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi; salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi per l'anno 2008. **Pag. 38**
- ▶ La rateazione dei crediti Inail iscritti a ruolo. **Pag. 41**

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ L'inquadramento Inps delle attività di "phone center" e "internet point". **Pag. 43**
- ▶ Omessa contribuzione e rilevanza del reato. **Pag. 44**

2008 indica le modalità operative da utilizzare, per quanto attiene alle opzioni relative al conferimento del trattamento di fine rapporto da parte di un lavoratore che abbia effettuato una scelta in relazione a precedenti rapporti di lavoro (attraverso l'utilizzo dei moduli TFR1 o TFR2) e che successivamente abbia attivato un nuovo rapporto di lavoro. ▼

I nuovi assunti

In sede di nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore. A tal fine dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione nella quale sia indicato se nei precedenti rapporti di lavoro, il neoassunto abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo secondo le norme dell'articolo 2120 del codice civile. Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore, e rilascia copia controfirmata per ricevuta.

La dichiarazione dovrà essere corredata dalla attestazione del datore di lavoro di provenienza o da altra eventuale documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata. A tal fine, i datori di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, debbono rilasciare l'attestazione in ordine alla scelta compiuta dal lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto. In alternativa, il lavoratore potrà comunque corredare la propria attestazione con altra documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata, come, ad esempio, con la copia del modulo TFR1 o TFR2 a suo tempo sottoscritto (al riguardo, l'articolo 1, comma 4, del Dm 30 gennaio 2007, relativo alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del Tfr maturando, prescrive che il datore di lavoro conservi il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà del lavoratore e ne rilasci copia controfirmata per ricevuta allo stesso) ovvero, nell'ipotesi di conferimento del Tfr ad una forma pensionistica complementare, con copia del modulo di adesione alla stessa. **Lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del Tfr ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile**

Nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di non destinare il Tfr ad una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro continuerà a mantenere il Tfr sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare.

Lavoratore riassunto che aveva conferito il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione

IN PRIMO PIANO

Previdenza complementare La direttiva Covip sulle scelte

di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) con delibera del 24 aprile



Welfare

'Informatore

giugno 2008

Previdenza complementare

Il lavoratore che avesse scelto di conferire il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbia successivamente operato il riscatto integrale della posizione individuale, è tenuto ad attestarlo al nuovo datore di lavoro.

In questo caso il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, attraverso la compilazione del modello TFR2. La mancata restituzione del modello entro sei mesi comporta che il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre sia destinato integralmente al Fondo negoziale o, in mancanza a FondInps (silenzio-assenso).

Lavoratore riassunto che aveva conferito il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione

La scelta del lavoratore che abbia già optato per il conferimento del Tfr ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro.

Tuttavia, se a seguito della variazione è intervenuta anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale era precedentemente iscritto, il lavoratore dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare alla quale intende conferire il Tfr maturando, anche in relazione alle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro. Anche in questa ipotesi Covip indica in sei mesi il tempo per il lavoratore per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del Tfr a previdenza complementare o il mantenimento del Tfr in azienda, ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il Tfr maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

I lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, solo una quota del Tfr sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero Tfr, anche l'aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione nel nuovo rapporto di lavoro, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del Tfr, una quota non inferiore al 50 per cento. Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell'assunzione.

Resta ferma la facoltà per il lavoratore di trasferire la posizione maturata presso altra forma di previdenza complementare. In caso di mancata consegna della comunicazione nel termine di sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto, sempre con decorrenza dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto legislativo n. 252/2005.

Al fine di fornire uno strumento per la corretta manifestazione di volontà in ordine alla fattispecie sopra rappresentata,

Covip fornisce uno schema di comunicazione da utilizzarsi a tal fine all'atto dell'assunzione (All.).

Infine, in considerazione della rilevanza degli effetti conseguenti alla mancata espressione di volontà, che comporta la destinazione integrale del Tfr ad una forma pensionistica complementare collettiva, si ricorda che il datore di lavoro, in sede di assunzione, deve effettuare una adeguata comunicazione al lavoratore in ordine alle opzioni disponibili.

Allegato

Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale conferire il trattamento di fine rapporto

Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il Tfr a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione.

Il/La sottoscritto/a.
nato/a il
codice fiscale, dipendente del

DISPONE

• che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare
....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data

• che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ...% (1), a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare.....
....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data, fermo restando che la quota residua di Tfr continuerà ed essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile (2).

Allega: copia del modulo di adesione

Data
(firma leggibile)

In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo n. 252/2005.

I lavoratori che già versavano una quota di Tfr in base alla scelta effettuata in costanza di precedenti rapporti di lavoro, possono scegliere di conferire il proprio Tfr alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del Tfr, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi



Welfare

L'Informatore

giugno 2008

Previdenza complementare

WELFARE

(scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993).
2 Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il Tfr residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'Inps che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 del codice civile.

Tfr destinato al Fondo di Tesoreria o a FondInps Rivalutazioni delle quote e versamento dell'imposta sostitutiva Misure compensative (2ª parte)

*L'Istituto di previdenza ha emanato il messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008, reperibile in www.inps.it.
Ne concludiamo la disamina, iniziata nel numero di maggio, con la pubblicazione del testo.*

► **MESSAGGIO Inps n. 5859. Tfr destinato al Fondo di Tesoreria e/o a FondInps. Rivalutazioni delle quote e versamento dell'imposta sostitutiva. Compilazione del flusso E-mens. Misure compensative. Ulteriori precisazioni e chiarimenti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

Con la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 (allegato 1) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti fiscali relativi alla previdenza complementare ex Dlgs n. 252/2005 e al Fondo di Tesoreria ex legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con il presente messaggio si forniscono alcune precisazioni che attengono più da vicino alla materia di competenza dell'Istituto. Si forniscono altresì chiarimenti in merito alla compilazione del flusso E-mens e alle misure compensative previste, da quest'anno, dal Dl 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.

1. Conferimento del Tfr e somme aggiuntive

I decreti interministeriali Lavoro - Economia del 30 gennaio 2007, attuativi delle disposizioni di cui alla Legge finanziaria 2007, hanno stabilito che le quote di Tfr conferite in sede di prima devoluzione alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria, sono gravate di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del Tfr applicato al 31 dicembre dell'anno precedente, rapportato al periodo intercorrente tra la data di assunzione e quella di effettivo versamento. A tale proposito si fa presente che - al 31 dicembre 2007 - il coefficiente di rivalutazione ex art.

2120 del cc è risultato pari al 3,485981% e che, ai fini del versamento, lo stesso deve essere utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (3,48%).

Come già precisato, il riferimento ai criteri dettati in tema di rivalutazione dall'articolo 2120 del cc va inteso come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di individuare un "tasso di interesse" in linea con questa tipologia di versamento.

Al riguardo, con la circolare di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate ha precisato (v. punto 2.1.1) che nel caso di conferimento alle forme pensionistiche complementari detti importi devono considerarsi componenti accessori alla quota di Tfr maturando, con la conseguenza che gli stessi concorrono a formare la prestazione pensionistica soggetta ad imposizione fiscale al momento della erogazione della prestazione stessa. Nel secondo caso (conferimento al Fondo di Tesoreria), le somme aggiuntive destinate a tale Fondo, pur rappresentando comunque una somma accessoria al Tfr, non sono destinate ad incrementare la posizione individuale del singolo dipendente e quindi non assumono rilievo fiscale nei riguardi del lavoratore.

Circa le modalità e i termini di versamento dei predetti importi, si richiamano le istruzioni diramate con circolare n. 70 del 3 aprile 2007 (Fondo di Tesoreria) e con la circolare n. 113 del 6 agosto 2007 e il successivo messaggio 22789 del 19 settembre 2007 (FondInps).

1.1 Riflessi sul flusso E-mens

Ai fini della compilazione del flusso EMens, nell'elemento "Contribuzione" presente in "MeseTesoreria", deve essere riportato - a livello individuale - l'importo del versamento effettuato sul DM10 con i codici CF01 e CF02 e non anche quello riferito al codice CF11; nell'elemento "MeseFONDINPS", invece, deve essere indicato quanto versato con il mod. F24 con la causale FOIN comprensivo delle somme aggiuntive.

2. Fondo di Tesoreria. Rivalutazioni del Tfr e imposta sostitutiva

L'articolo 2120 del cc stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto - con esclusione di quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento - al netto dell'imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Con riferimento all'imposta sostitutiva (11%) che, a far tempo dall'anno 2001, grava sulle rivalutazioni del Tfr, l'Agenzia delle Entrate (v. punto 7) ha precisato che l'applicazione e il versamento della stessa - con riferimento sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia a quella maturata presso il Fondo di Tesoreria - dovranno essere effettuati, nei termini stabiliti dall'articolo 11, c. 4 del D. lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, dal datore di lavoro.



Welfare

Questi provvederà poi a conguagliare l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia contributiva DM10, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti.

Si precisa che detto meccanismo opera da subito con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno 2008 mentre - per gli altri casi - troverà applicazione alla fine del corrente anno, a decorrere dal quale andrà a regime.

2.1 Adempimenti a carico del datore di lavoro

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2007 sono state versate quote di Tfr al Fondo di Tesoreria e i cui rapporti di lavoro cessano nel corso del corrente anno, i datori di lavoro - all'atto della liquidazione del Tfr - provvederanno a recuperare dal Fondo di Tesoreria le quote precedentemente versate (cod. PF10 e PF20), comprensive della rivalutazione ex art. 2120 c.c. operata sulle stesse al netto dell'imposta sostitutiva. L'importo di quest'ultima sarà riportato sul quadro "D" del DM10, preceduto dal codice di nuova istituzione "PF30" con il significato di "importo imposta sostitutiva Tfr Fondo di Tesoreria".

Le medesime operazioni di rivalutazione dovranno, altresì, essere effettuate alla fine dell'anno con riferimento ai lavoratori che proseguono nel rapporto di lavoro.

2.2 Riflessi sul flusso E-mens

Ai fini della compilazione del flusso E-mens, dovrà essere riportato nell'elemento "Rivalutazione", presente in "Contribuzione", l'importo relativo alla rivalutazione ex art. 2120 cc delle quote Tfr versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell'imposta sostitutiva.

Quest'ultima dovrà essere indicata nell'elemento "ImpostaSostitutiva", presente in "Prestazione".

3. Misure compensative ex art. 8 del DL 30/9/2005, n. 203. Ulteriori precisazioni.

Con circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 sono state illustrate le misure compensative previste - a partire dall'anno in corso - dall'articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nel testo novellato dal comma 766 della legge finanziaria 2007. Al riguardo è stato chiarito che, ai fini della fruizione mensile di dette misure, devono essere utilizzati i codici TF13 e TF14. Per i lavoratori neo assunti e, in ogni caso, per il recupero di eventuali periodi pregressi, si rende, tuttavia, necessario istituire nuovi codici di recupero.

Qualora l'azienda non abbia effettuato mensilmente il recupero della misura compensativa spettante ex art. 8 del DL 203/2005, a decorrere dalla prima denuncia utile, potrà conguagliare gli importi arretrati utilizzando i codici di nuova istituzione:

"TF15" avente il significato di "Rec arretrati Contr. DL 203/2005 prev. Compl".

e

"TF16" avente il significato di "Rec arretrati Contr. DL 203/2005 Fondo Tesoreria".

L'Informatore

giugno 2008

Previdenza complementare

Nelle ipotesi, invece, in cui le aziende dovessero trovarsi nella condizione di dover restituire quote delle misure compensative già fruita in relazione alle somme in precedenza versate al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro opereranno come segue:

- determineranno l'ammontare della misura compensativa fruita in eccedenza;

- indicheranno l'importo da restituire nel quadro "B/C" del DM10 con il codice di nuova istituzione "M123". Per l'eventuale restituzione di misure compensative connesse alla previdenza complementare, i datori di lavoro provvederanno ad indicarne il relativo importo con il codice di nuova istituzione del quadro B/C "M124".

In corrispondenza dei detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi "giornate" e "retribuzione".

Si coglie l'occasione per precisare che le misure compensative abbattano - in proporzione al Tfr conferito da ciascun dipendente a previdenza complementare ovvero versato al Fondo di tesoreria - le aliquote intere relative alle contribuzioni minori dovute per ciascun lavoratore e per ciascun settore aziendale. Nel caso di incapacienza, le aziende potranno attingere - fino a concorrenza della quota spettante - da qualunque altro contributo versato all'Inps (compreso l'ivs) e non ad altri enti.

La misura compensativa, infine, non opera con riferimento ai lavoratori per i quali non è dovuto alcun contributo da parte del datore di lavoro (es. lavoratori assunti ex lege n. 407/1990 da imprese del mezzogiorno o da imprese artigiane); spetta, invece, per intero - sempre in misura proporzionale al Tfr conferito - con riferimento agli apprendisti. Nei confronti dei lavoratori parzialmente agevolati la misura compensativa spetta in proporzione alla contribuzione ridotta (vedi esempi).

Esempio 1

Apprendista - dipendente da azienda industriale che occupa più di 9 addetti ma meno di 50 - il cui Tfr è conferito, in misura pari al 40%, a un Fondo di previdenza complementare.

Aliquota a carico del datore di lavoro 10%;

misura compensativa spettante: 0,076%;

codice da utilizzare TF13.

Retribuzione mensile € 1.200,00 x 10% = € 120,00 (contributi a carico del datore di lavoro).

Misura compensativa spettante:

retribuzione mensile € 1.200,00 x 0,076% = € 0,91 (importo da indicare con il codice TF13 € 1,00)

Esempio 2

Apprendista - dipendente da azienda industriale che occupa più di 50 addetti - il cui Tfr è conferito, in misura totale, al Fondo di Tesoreria.

Aliquota a carico del datore di lavoro 10%;

misura compensativa spettante: 0,19%;

codice da utilizzare TF14.

Retribuzione mensile € 1.200,00 x 10% = € 120,00 (contributi a carico del datore di lavoro).

Misura compensativa spettante:

retribuzione mensile € 1.200,00 x 0,19% = € 1,19 (importo da indicare con il codice TF14 € 1,00)



Welfare

Esempio 3

Operaio - il cui Tfr è integralmente versato al Fondo di Tesoreria - assunto ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990 da una azienda industriale con oltre 50 addetti operante nel Centro-Nord.

Aliquota a carico del datore di lavoro senza la misura compensativa 32,08% (41,57% - 9,49%)

$32,08\% \times 50\% = 16,04\% +$ (quota carico datore lavoro)

9,49% = (quota carico lavoratore)

25,53% aliquota "nettizzata" da utilizzare per il calcolo dei contributi

Retribuzione mensile € 1.500,00 x 25,53% = € 383,00 (contributi da indicare con il cod. 158 di cui a carico del datore di lavoro € 240,60).

Misura compensativa spettante: 0,19%

Determinazione dell'importo da indicare con il codice TF14:
Aliquota a carico del datore di lavoro al netto della misura compensativa 31,89% (41,57% - 9,49% - 0,19%)

La rateazione dei contributi Inps

La facoltà di concedere rateazioni per il pagamento dei contributi previdenziali è disciplinata, come è noto, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, art. 2, comma 11, dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 116, comma 17, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, art. 3, comma 3 bis e dall'art. 36 della legge n. 31/2008.

Alle disposizioni sopra citate devono aggiungersi una serie di provvedimenti attuativi, quali le delibere del consiglio di amministrazione e le relative circolari dell'Inps, che hanno modificato, nel tempo, la materia.

Sembra, dunque, opportuno riassumere sinteticamente la disciplina attualmente vigente.

Innanzitutto va precisato che sussistono due diversi criteri, a seconda che i crediti siano o non siano iscritti a ruolo.

In secondo luogo, poiché, come vedremo, le competenze a decidere sono attribuite anche in ragione dell'ammontare del debito, è bene precisare che gli importi da prendere in considerazione sono da considerare in termini di soli contributi omessi o evasi, quindi al netto delle somme aggiuntive.

Per quanto riguarda i debiti contributivi non iscritti a ruolo, i direttori provinciali e subprovinciali sono competenti a decidere le rateazioni fino a 24 rate nel limite d'importo fino a 500.000,00 euro.

Normalmente l'Istituto concede la dilazione di 12 mesi; tuttavia, quando sussistono effettive situazioni di difficoltà è possibile che la rateazione sia autorizzata fino a 24 mesi.

I direttori provinciali devono, inoltre, esprimere il parere relativamente all'estensione della rateazione fino a 36 rate, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 9 ottobre 1989, n.

L'Informatore

giugno 2008

Previdenza complementare

Retrib. mensile € 1.500,00 x 31,89 % x 50% = € 239,17 (contributi dovuti a carico del datore di lavoro)

" " " 1.500,00 x 32,08 % x 50% = " 240,60 (contributi a carico del datore di lavoro -cod.158)

Differenza 240,6 - 239,17 = 1,43 (importo da indicare con il codice TF14 € 1,00).

La riduzione spettante, di fatto, è pari a € 1.500 x 0,19% x 50%)

4. Istruzioni contabili

Gli importi versati all'erario a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr da parte delle aziende e da queste, come specificato al precedente punto 2.1., recuperati con i modd. DM10 mediante il codice "PF30", devono essere imputati ai conti di nuova istituzione Tfr 30/112 (competenza anni precedenti) ovvero Tfr 30/172 (competenza anno in corso) (vedi allegato n. 2).

Gli importi in questione, pur se rilevati separatamente, sono a tutti gli effetti da ricomprendere tra le prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria.

Previdenza

338, di competenza del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fino a € 500.000,00. Si tratta di un prolungamento della rateazione che viene concessa in particolari circostanze: calamità naturali; procedure concorsuali; carenza temporanea di liquidità finanziaria la cui causa sia imputabile a terzi; ricorrenza di uno stato di crisi aziendale o di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione; trasmissione agli eredi dei debiti contributivi; carenza temporanea di liquidità connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali; contestuali richieste di pagamento di contributi aventi scadenze concomitanti; debiti contributivi superiori a € 5164,57 in ipotesi di precaria situazione reddituale del contribuente, risultante da documentazione fiscale.

Altro compito del direttore provinciale consiste nel dare esecuzione all'autorizzazione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali sull'estensione della dilazione a 36 rate di cui sopra.

Sempre con riferimento ai debiti non iscritti a ruolo, ai direttori regionali è demandato di decidere le rateazioni fino a 24 rate nel limite d'importo di euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00 ed esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, ai sensi dell'art. 2, c. 11, della legge 9 ottobre 1989, n. 338, di competenza del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel limite d'importo di euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00.

Infine, al direttore centrale delle entrate contributive, quale soggetto di coordinamento centrale per situazioni di gravi crisi aziendali, nel caso di debiti contributivi superiori all'importo di euro 1.000.000,00, è demandato il potere di decidere le domande di rateazione nel limite di 24 rate ed esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, ai sensi dell'art. 2, c. 11, della legge 9 ottobre 1989, n. 338, di competenza del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

WELFARE



Welfare

L'Informatore

giugno 2008

Previdenza

È doveroso ricordare un'ultima ipotesi che prevede la dilazione in 60 rate, autorizzata con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia, ed è espressamente prevista soltanto se il mancato pagamento è dipeso da:

- oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o amministrativa;
- fatto doloso del terzo denunciato all'Autorità giudiziaria entro il termine di cui all'art.124 c.1 del codice penale e sempreché l'interessato esibisca certificazione dell'autorità giudiziaria che attesti la pendenza del procedimento instaurato con la denuncia.

Venendo, ora, alla rateazione dei debiti contributivi iscritti a ruolo, essa è consentita fino a un massimo di 60 mesi quando si verifica una delle varie situazioni che abbiamo visto sopra. Le competenze sono così attribuite:

- ai direttori provinciali o subprovinciali i debiti contributivi iscritti a ruolo, nel limite d'importo di euro fino a 500.000,00;
- ai direttori regionali i debiti contributivi iscritti a ruolo, nel limite d'importo di euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00;
- al direttore centrale oltre 1.000.000,00 di euro.

L'ultimo provvedimento in ordine di tempo, ovvero la L. n. 31/2008 di conversione del cd. decreto "Milleproroghe", ha introdotto una nuova ipotesi di dilazione fino a 72 mesi per i contribuenti in temporanea ed oggettiva difficoltà. Le novità più rilevanti, tuttavia, consistono, da un lato nell'attribuzione ai concessionari della riscossione del potere di concedere la dilazione e, dall'altro nell'abrogazione della norma che non consentiva il ricorso alla dilazione qualora fosse già iniziata la procedura esecutiva.

Sul punto, l'Inps ha precisato che la novella non abroga le precedenti disposizioni e, pertanto, sarà ancora possibile rivolgersi all'Istituto per ottenere la dilazione in 60 rate e senza necessità di fornire la garanzia fidejussoria o ipotecaria per i debiti superiori a € 50.000,00 (condizione richiesta dalla nuova normativa).

Per quanto riguarda la procedura da seguire presso l'Inps è previsto che il soggetto richiedente formuli la richiesta di rateazione con contestuale versamento del dodicesimo del debito contributivo ed eventualmente dell'ammontare delle ritenute effettuate ai lavoratori e non versate. L'unità di processo verifica in tempo reale il rispetto delle condizioni previste per l'accoglimento e rilascia un piano di ammortamento provvisorio sulla base del quale il soggetto contribuente effettuerà gli eventuali versamenti mensili. I direttori competenti, entro 15 giorni, procederanno all'accoglimento o alla reiezione, confermando o, eventualmente, modificando il piano di ammortamento già consegnato.

I criteri per la decisione delle domande di rateazione sono i seguenti:

- risultino versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
- sia versato, al momento della domanda, almeno un dodicesimo del debito contributivo, al netto delle quote dei lavorato-

ri, salvo che con provvedimento motivato, qualora la situazione si presenti particolarmente delicata per i suoi riflessi di carattere economico e sociale o per la singolarità delle cause che hanno determinato l'indebitamento, venga concesso l'esonero dal versamento del dodicesimo ;

- il debito non sia maturato nel corso di una precedente rateazione: in tal caso l'accoglimento è condizionato alla presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa;
- siano versati i contributi correnti.

La rateazione di pagamento sarà revocata qualora il debitore ometta il pagamento delle rate mensili o non versi regolarmente i contributi correnti. Nel caso in cui il debitore, pur sospendendo il versamento dei contributi correnti, continui a pagare le rate della dilazione in corso, sarà valutata dal direttore della sede Inps l'opportunità di lasciare o meno in essere detta rateazione.

Documento unico di regolarità contributiva (Durc) Istruzioni operative Inps

L'Inps, con la circolare n. 51 del 18 aprile 2008, ha impartito le istruzioni sulle modalità di rilascio e sui contenuti analitici del Durc, richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Dal 1° gennaio 2008, tutti i datori di lavoro per usufruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, dovranno dimostrare la regolarità contributiva tramite il Documento unico di regolarità contributiva (Durc).

L'Inps ricorda che qualora vi sia coincidenza tra l'ente previdenziale che rilascia il Durc e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, la verifica delle condizioni di regolarità verrà effettuata direttamente dall'ente interessato (Durc interno).

Modalità di richiesta del Durc

L'Inps precisa che la richiesta del Durc, finalizzata a fruire dei benefici contributivi, viene considerata assoluta attribuendo al modello DM10, che contiene le agevolazioni, il carattere di manifestazione di volontà del datore di lavoro.

Restano ferme le modalità che regolano l'autorizzazione per le singole agevolazioni, per ottenere le quali il datore di lavoro inoltrerà apposita richiesta e/o documentazione.

Tali disposizioni mantengono validità in attesa di definire le nuove modalità conseguenti all'applicazione della normativa in materia di comunicazione ai competenti servizi per l'impiego entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro.

Benefici normativi e contributivi

Ai fini dell'individuazione dei benefici normativi e contributivi, l'Inps fa rinvio all'elenco allegato alla circolare del ministero del Lavoro e della previdenza sociale che, tuttavia, ha valore esemplificativo e non esaustivo.



Welfare

L'Informatore

giugno 2008

Previdenza

WELFARE

In particolare, l'Istituto ribadisce quanto affermato dalla circolare ministeriale, vale a dire che i benefici normativi e contributivi sono subordinati all'applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi.

La disposizione, infatti, ove interpretata nel senso di imporre l'applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo risulterebbe - secondo l'Inps - in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione, oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza.

In relazione a tale requisito, i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente all'Istituto un'apposita dichiarazione di responsabilità, di cui si riferisce in calce il testo.

Requisiti di regolarità contributiva

Per ottenere il rilascio del Durc al fine di fruire dei benefici normativi e contributivi, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- c) inesistenza di inadempimenti in atto;
- d) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

Per la fruizione dei benefici, la verifica delle predette condizioni, viene effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti.

Viene ribadito che la verifica ha per oggetto i versamenti dovuti a titolo di contribuzione accertata come dovuta. La mancata quantificazione o la semplice contestazione di omissioni contributive non precludono la possibilità di fruire dei benefici contributivi richiesti.

Obblighi e adempimenti nei confronti degli altri enti previdenziali, assistenziali e delle casse edili

Com'è noto, il decreto estende il requisito di regolarità anche agli adempimenti contributivi nei confronti di tutti gli degli altri Istituti previdenziali.

A tal fine, i datori di lavoro dovranno dichiarare all'Inps l'assolvimento degli eventuali obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti degli altri enti previdenziali.

A tal fine, l'Inps ha previsto un'apposita integrazione nella dichiarazione di responsabilità sull'applicazione del contratto collettivo.

Cause non ostantive al rilascio del Durc

Non costituiscono causa ostantiva al rilascio del Durc:

- a) per i crediti iscritti a ruolo
 - la sospensione della cartella esattoriale a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
- b) per i crediti non ancora iscritti a ruolo
 - il contenzioso amministrativo per il quale non sia intervenuta la decisione che respinge il ricorso;
 - il contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che con-

sente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio. In presenza di un ricorso amministrativo e fino alla sua decisione, la regolarità contributiva viene sempre dichiarata.

L'Inps, inoltre, recependo le nostre sollecitazioni, precisa che non costituisce causa ostantiva al rilascio del Durc, l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel Dpcm emanato ai sensi dell'articolo 1, c. 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

In tale ambito, com'è noto, vanno considerati anche i contratti di formazione e lavoro fruiti nel periodo novembre 1995-maggio 2001.

Modalità per la presentazione della dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi

I datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente il nuovo modulo denominato "SC 37 Durc Interno", nel quale viene dichiarato l'obbligo del rispetto della sola parte economica e normativa della contrattazione collettiva.

I datori di lavoro che già fruiscono delle agevolazioni provvedono alla trasmissione della dichiarazione entro il 30 settembre 2008. Negli altri casi, la dichiarazione dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta dei benefici.

Per la dettagliata descrizione di tali aspetti operativi si rimanda alla scheda sotto pubblicata.

Allegato 1

INPS
Istituto Nazionale Previdenziale Sociale

BOZZA

COD. SC37

DURC Interno - 1/2
Dichiarazione rispetto dei contratti e altri obblighi di legge
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLA SEDE DI _____

COGNOME _____

CODICE FISCALE _____

titolare legale rappresentante

DENOMINAZIONE AZIENDA _____

CODICE FISCALE _____ SEDE _____

MATRICOLA INPS _____ E MAIL _____

al fine di accedere nell'anno _____ - nel rispetto delle specifiche condizioni di legittimità - ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, con effetto dal 1° Gennaio 2008 e secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007)

dichiaro

- di rispettare la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- di essere in regola con l'assolvimento degli eventuali obblighi nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili;
- di non avere a mio carico provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (allegato A del decreto ministeriale 24/10/2007), anche nei confronti del dirigente responsabile;
- che, in caso di violazione delle norme (allegato A del decreto ministeriale 24/10/2007), è decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il DURC.

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Data _____ Firma _____



Allegato 2

Modalità per la presentazione della dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi

Il modulo è disponibile nella sezione "Moduli" del sito internet dell'Istituto (www.inps.it), e dovrà essere trasmesso, in via preferenziale, con modalità telematica, utilizzando (v.allegato 1) la funzione di invio moduli presente nella sezione "Modulistica".

Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le "Aziende e Consulenti" potranno utilizzare, previa autenticazione, il servizio "Invio moduli on-line". Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda informativa.

Nella sezione "Servizi per modulistica on-line" è presente, nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico, anche il modello "Durc Interno - Dichiarazione rispetto contratti e altri obblighi di legge", che dovrà essere selezionato per la trasmissione del file.

Il modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la funzione "Sfoglia".

In ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio. Gli utenti indicheranno, inoltre, anche la Direzione INPS cui recapitare la predetta dichiarazione.

Per quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in argomento, gli utenti potranno far riferimento alle guide inserite direttamente nelle pagine web proposte.

Al fine di individuare i datori di lavoro che hanno effettuato l'invio della predetta dichiarazione è stato istituito un apposito codice di autorizzazione "4W" che assume il nuovo significato di "Azienda che ha presentato la dichiarazione di rispetto contratti e altri obblighi di legge ai sensi del c. 1175, art. 1, legge n. 296/2006".

Le Udp aziende con dipendenti, appena ricevuta la predetta dichiarazione dovranno procedere all'immediato inserimento su ciascuna posizione contributiva, individuata in base al medesimo codice fiscale, del predetto c. a., curando di assegnare lo stesso con validità annuale (1 gennaio/31 dicembre di ciascuna anno).

Tale operazione dovrà essere effettuata con la massima cura in quanto l'assenza di tale codice escluderà l'azienda dalla fruizione delle agevolazioni.

Inps Contributi volontari 2008 Lavoratori dipendenti

Sono stati resi noti i criteri per il calcolo dei contributi volontari dovuti dai lavoratori dipendenti per l'anno 2008 (Circ. Inps n. 50 del 17-4-2008).

Al riguardo, l'Inps precisa che le retribuzioni medie settimanali, da prendere a riferimento per la determinazione della contribuzione volontaria, sono state rivalutate dell'1,70 per cento. Resta, invece, invariata l'aliquota di finanziamento e cioè:

- 27,87%, per i proscutori volontari autorizzati prima del 1.1.1996;
- 30,87%, per i proscutori volontari autorizzati dopo il 31.12.1995.

Viene, comunque, ricordato che nei confronti dei proscutori volontari con retribuzione superiore al tetto pensionabile (euro 40.765,00 per l'anno 2008), verrà applicata l'aliquota aggiuntiva lvs dell'1% sull'importo eccedente detto limite.

L'Istituto fornisce, inoltre, taluni chiarimenti, che riassumiamo di seguito, sulla contribuzione volontaria di particolari categorie di lavoratori.

Lavoratori in aspettativa non retribuita ex lege 300/70.

La contribuzione figurativa relativa ai periodi di aspettativa ex lege 300/70, concorre al perfezionamento dei requisiti richiesti per la prosecuzione volontaria.

Va, tuttavia, tenuto presente che la predetta contribuzione figurativa non può essere presa in considerazione per determinare la classe della contribuzione volontaria. Quest'ultima, infatti, viene individuata prendendo a riferimento l'importo medio settimanale della retribuzione imponibile percepita nell'ultimo anno di contribuzione effettiva.

Lavoratori con contribuzione estera

Il principio di carattere generale prevede che i predetti lavoratori, qualora non raggiungano i requisiti per la prosecuzione volontaria con la sola contribuzione maturata in Italia, possano far valere, a tal fine, anche la contribuzione maturata in Paesi esteri legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, purché risulti versato almeno un contributo settimanale effettivo nell'assicurazione italiana.

Sono previste, comunque, particolari deroghe che tengono conto del tipo di convenzione vigente fra il Paese estero nel quale è stata versata la contribuzione e l'Italia.

Lavoratori iscritti all'Enasarco

L'iscrizione all'Enasarco non costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria.

Lavoratori con contribuzione Inps ed Enpals

Viene ricordato che, essendo stata superata la possibilità di "totalizzazione virtuale" della contribuzione maturata presso i due enti, a partire dal 12 luglio 1997, il possesso del requisito contributivo richiesto per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene valutato con riferimento alla contribuzione maturata in uno solo dei due enti.

Lavoratori fruitori di indennità di disoccupazione o di mobilità

La percezione dell'indennità di disoccupazione o di mobilità, non costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Tuttavia, la possibilità di effettuare i versamenti volontari può essere consentita soltanto per periodi precedenti o successivi a quelli coperti dalla disoccupazione o dalla mobilità indennizzata.



Allegato 1

**Classi di contribuzione e retribuzione media settimanale imponibile, valida ai fini della contribuzione volontaria
Decorrenza 1° gennaio 2008**

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale		Retribuzione media settimanale imponibile
18		fino a €	177,50
19	oltre €	177,50	189,24
20	" "	189,24	201,94
21	" "	201,94	215,96
22	" "	215,96	231,91
23	" "	231,91	249,13
24	" "	249,13	266,28
25	" "	266,28	286,06
26	" "	286,06	309,00
27	" "	309,00	332,06
28	" "	332,06	354,76
29	" "	354,76	377,95
30	" "	377,95	400,35
31	" "	400,35	426,05
32	" "	426,05	451,59
33	" "	451,59	477,04
34	" "	477,04	502,66
35	" "	502,66	528,07
36	" "	528,07	553,41
37	" "	553,41	578,76
38	" "	578,76	604,43
39	" "	604,43	630,14
40	" "	630,14	655,24
41	" "	655,24	680,83
42	" "	680,83	706,59
43	" "	706,59	732,24
44	" "	732,24	757,93
45	" "	757,93	783,52
46	ed oltre €	783,52	783,94

Assistenza

Maternità Interdizione dal lavoro

Con la circolare che di seguito pubblichiamo, il ministero del Lavoro precisa che, in ipotesi di richiesta di interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione o per pregresse patologie con rischio di aggravamento, il provvedimento autorizzatorio produce effetti dal momento dell'astensione dal lavoro della lavoratrice.

Viceversa, qualora l'astensione anticipata derivi dall'impossibilità di adibire la lavoratrice ad attività compatibile con il suo stato di salute, l'interdizione decorre dalla data del provvedimento amministrativo.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro n. 0005249/2008. **Interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 17, co. 2, del Tu 151/2001**

Si riscontra una difformità di comportamento di codeste Direzioni in merito alla emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Tu n. 151/2001.

Al riguardo si ricorda che, come già chiarito con risposte ad interpellato prot. n. 25/Segr/0000097 del 1° gennaio 2006 e prot. n. 25/1/00006584 del 28 novembre 2006 (reperibili sul sito internet di questo ministero), in caso di interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione e pregresse patologie che si teme possano essere aggravate dallo stato di gra-



vidanza, la relativa domanda si intende accolta decorsi sette giorni dalla sua presentazione ed il provvedimento "decorrerà dalla data di inizio dell'astensione dal lavoro" (art. 18, Dpr n. 1026/1976).

Viceversa, il provvedimento di interdizione dal lavoro per mansioni o condizioni di lavoro a rischio (art. 17, lett. b) e c) Dlgs n. 151/2001) presuppone un accertamento da parte di codeste direzioni circa l'impossibilità, per il datore di lavoro, di adottare misure volte alla eliminazione dei rischi per la salute della lavoratrice, ferma restando la possibilità di disporre l'astensione, anche prima di tale accertamento, "allorquando il datore di lavoro (...) produca una dichiarazione (...) nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, l'impossibilità di adibirla ad altre mansioni" (art. 18, comma 8, Dpr n. 1026/1976).

In tal caso si sottolinea comunque che l'interdizione dal lavoro "decorrerà dalla data del provvedimento stesso" (art. 18, comma 7, Dpr n. 1026/1976) e che non risulta conforme alla disciplina vigente l'emanazione di un provvedimento che agisca retroattivamente.

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi per l'anno 2008

Come ogni anno, l'Inps comunica gli importi di talune prestazioni economiche di sostegno al reddito, nonché le retribuzioni convenzionali in relazione alle quali sono calcolate altre provvidenze di sostegno. In particolare, segnaliamo l'importo dei salari, utile per il calcolo delle indennità di maternità delle lavoratrici autonome; le indennità di malattia e maternità per le lavoratrici parasubordinate; gli assegni di maternità; i limiti di reddito per i congedi parentali e gli importi massimi previsti per indennità e contribuzione figurativa, in ipotesi di congedo ai familiari di disabili. In relazione a quest'ultima fattispecie (punto 5, lett. B) della circolare), con un documento successivo (circolare n. 52/2008) a quello qui pubblicato, l'Inps ha fornito il dato definitivo. Avvertiamo che le tabelle sotto riportate tengono già conto di tale aggiornamento.

► CIRCOLARE Inps n. 48/2008. **Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2008.**

A) Retribuzioni di riferimento

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2008, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno

determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto di cui al Dpr 30 aprile 1970, n. 602, art. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).

Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002), in virtù di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 423/2001, al 31.12.2006 si è concluso il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 Dlgs n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del Dl n.338/1989, convertito in L. n. 389/1989). In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Dl n.338/1989, convertito in L. n. 389/1989, la retribuzione da assumere a base a fini contributivi "non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2008 - e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2008, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2008, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2008 - sono da liquidare sulla base dei nuovi criteri.

La retribuzione da assumere a riferimento non può comunque essere inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari, per il 2008, ad euro 42,14.

2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tubercolosi).

L'art. 1, comma 5 della L. n. 81/2006, di conversione del Dl n. 2/2006, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base "ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati" è quella indicata all'art. 1, comma 1, del Dl n. 338/1989, convertito nella L. 389/1989, e cioè la retribuzione stabilita "dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". È venuta meno quindi la possibilità, prevista dall'art. 4 del Dlgs n. 146/97, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali.



Con riguardo alla determinazione della retribuzione di riferimento ed alla individuazione dei dati salariali utili per la liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità, si rinvia a quanto già chiarito nel messaggio n. 29676 del 7.12.07. Si ricorda, ad ogni modo, che la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge indicato, per il 2008, nella circ. n. 11 dell'1.2.2008 (Allegato 1, Tabella A Anno 2008, operaio agricoltura).

3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e tubercolosi). Anno 2007.

Come già comunicato con circ. n. 128/2007, con decreto direttoriale del 9 luglio 2007 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l'anno 2007 ai fini previdenziali (la tabella è omessa).

Per quanto si riferisce ai riflessi sull'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28 del Dpr n. 488/68 (v. circ. n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del 19.12.2001). Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2007 (in proposito v. circ. n. 134386 Ago del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2006 dovranno essere pertanto riquidate sulla base dei nuovi importi.

I salari applicabili per l'anno 2008 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno come consueto utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l'anno 2007.

4) Lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari (maternità).

Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2008, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

- euro 6,16 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 6,95
- euro 6,95 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 6,95 e fino a euro 8,48
- euro 8,48 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,48
- euro 4,48 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

5) Lavoratrici autonome: artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali (maternità).

L'indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.

Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole

professionali: euro 36,86, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2007 (tab. A allegata alla circ. n. 34/2007), con riferimento alle nascite avvenute nel 2008 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2007).

Artigiane: euro 37,52, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2008 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (v. tab A allegata alla circ. n. 11/2008), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2008.

Commercianti: euro 32,88, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2008 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla circolare n. 11/2008), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2008.

B) Importi di riferimento per altre prestazioni

1) Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (malattia e maternità).

- Generalità

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, all'art. 1, comma 79 ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l'aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata. In particolare, per l'anno 2008, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 24%. Peraltro, l'aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall'art. 59 della L. 449/1997 e successive modificazioni ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità, dell'assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera (prima stabilita nella misura dello 0,50%) è pari, a far data dal 7.11.07, allo 0,72% (messaggio n. 27090 del 9.11.07). Pertanto l'aliquota contributiva complessiva dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie risulta pari al 24,72%. Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene quindi, per il 2008, applicando l'aliquota del 24,72 % sul minimale di reddito di cui all'art. 1 comma 3 della L. 233/90 che è pari, per l'anno 2008, a euro 13.819,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 284,67.

Per gli eventi insorti nel 2008 il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia corrisponde a euro 61.030,9 (= 70% del massimale 2007, pari a euro 87.187,00).

- Indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto e categorie assimilate (art. 1 comma 788 L. 296/2006)

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto l'indennità andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2 comma 18 della L. n. 335/1995 valido per l'anno di inizio della malattia.

Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2008,



Welfare

L'Informatore

giugno 2008

Assistenza

anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 88.669,00, l'indennità sarà calcolata su euro 242,93 (euro 88.669 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

- euro 9,72 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro 14,58 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro 19,43 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

- Degenza ospedaliera

Secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l'indennità in questione va calcolata, con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.

Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2008, l'indennità, calcolata su euro 242,93, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

- euro 19,43, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- euro 29,15, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- euro 38,87, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

2) Assegni di maternità concessi dai comuni

Come reso noto con circ. n. 25 del 25.2.08, la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l'anno 2008, è pari all'1,7%. Pertanto, gli importi dell'assegno di maternità del comune e dei requisiti reddituali di cui all'art. 74 del Dlgs n. 151 del 26.3.2001 valevoli per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento sono i seguenti:

- assegno di maternità (in misura piena) = euro 299,53 mensili per complessivi euro 1497,65;
- indicatore della situazione economica (Ise) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = euro 31.223,51.

3) Assegni di maternità dello Stato concessi dall'Inps

L'importo dell'assegno di maternità dello Stato, di cui all'art. 75 del Dlgs 151/2001, valevole per le nascite avvenute nel

2008, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2008, è pari a euro 1.843,90 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell'indice Istat da applicarsi per il 2008 è, come detto al paragrafo precedente, pari all'1,7%.

4) Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall'art. 34, comma 3, del Dlgs 151/2001

In base al decreto ministeriale del 19.11.2007 (Gu n. 278 del 29.11.2007) che stabilisce nella misura dell'1,6% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2008, il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2008 è pari a euro 5.760,56.

Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 34 del Dlgs 151/2001 circolari n. 109/2000(v. n. 8 del 17.1.2003 e n. 33 del 17.2.2004), nel senso che il genitore che nel 2008 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2008 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 14.401,4 (= 5.760,56 x 2,5).

Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2008, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

5) Art 42, comma 5, Dlgs n.151/2001- Indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. importi massimi per l'anno 2008

Come è noto (v. circ. n. 14 del 15.1.2007), l'importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'art.42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra

TABELLA 1
Valori massimi dell'indennità economica (importi in euro, calcolati secondo l'aliquota del 33%)

A	B	C	D
Anno 2008	Importo complessivo annuo 41.934,23	Importo massimo annuo indennità 31.529,00	Importo massimo giornaliero indennità 86,14

TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati in euro secondo l'aliquota del 33%)

A	B	C	D
Anno 2008	retribuzione figurativa massima annua 31.529,00	retribuzione figurativa massima settimanale 606,33	retribuzione figurativa massima giornaliera 86,14



indennità economica e accredito figurativo.

L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica lvs vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.

In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l'anno 2008, sulla base della variazione dell'indice Istat dell' 1,7%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (Fpld), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.

La rateazione dei crediti Inail iscritti a ruolo

La legge n. 31/2008 (conversione del Dl Milleproroghe) ha, tra l'altro, introdotto novità rilevanti in materia di riscossione coattiva e, in particolare, sulle rateazioni dei debiti iscritti a ruolo, compresi quelli contributivi. Il provvedimento ha stabilito che la competenza a decidere sulle rateazioni di tali debiti, finora riservata agli enti creditori, spetta agli agenti della riscossione che, su richiesta del contribuente, possono dilazionare il pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, salvo idonea garanzia (polizza fideiussione bancaria, garanzia ipotecaria) nel caso di importi superiori a 50 mila euro. Le nuove disposizioni sono efficaci dal 1° marzo 2008 e l'Istituto di assicurazione, con la circolare sotto riportata, ha precisato che, nonostante la normativa conservi in capo agli istituti previdenziali la facoltà di concedere dilazioni nei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo, l'Inail (diversamente dall'Inps) non ha voluto conservare la prerogativa, ritenendo opportuno utilizzare esclusivamente l'attività degli agenti della riscossione (ovviamente limitatamente alle rateazioni dei debiti iscritti a ruolo), al fine di uniformare e semplificare il trattamento dei debitori. Tuttavia, poiché in precedenza l'Inail richiedeva idonee garanzie già a partire dai debiti di importo pari a 26.000,00 euro, per evitare disparità di trattamenti tra crediti iscritti a ruolo e crediti non iscritti, il consiglio di amministrazione dell'Istituto, con la delibera n. 116 del 17/04/2008, è intervenuto, elevando (già a partire dalle domande in corso di istruttoria) a 50 mila euro l'importo minimo richiesto per la prestazione di garanzia fideiussoria in

caso di presentazione di domanda di rateazione di debito non iscritto a ruolo.

► CIRCOLARE Inail n. 22/2008. **Rateazione dei crediti iscritti a ruolo e altre innovazioni normative in materia di riscossione coattiva.**

Premessa

La legge di conversione del decreto "milleproroghe 2008", recante proroga dei termini previsti da disposizioni di legge e disposizioni urgenti in materia finanziaria, ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di riscossione coattiva ed in particolare in materia di rateazione dei crediti iscritti a ruolo.

Rateazione dei crediti iscritti a ruolo

Nuova disciplina

La principale novità introdotta con la nuova disciplina riguarda la competenza a concedere le rateazioni, competenza finora riservata agli enti creditori.

In particolare, è stato previsto che il potere di concedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi spetta direttamente agli agenti della riscossione che, su richiesta dei contribuenti, possono ripartire il pagamento fino ad un massimo di settantadue rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.

È stato, inoltre, esteso integralmente l'art. 19 del Dpr n. 602/1973 anche agli enti pubblici previdenziali e, di conseguenza, per gli importi superiori a 50.000 euro, gli agenti della riscossione possono concedere la rateazione solo dietro presentazione di idonea garanzia, in una delle forme previste dalla vigente normativa.

Sull'argomento Equitalia spa, anche a seguito di incontri e approfondimenti congiunti con gli enti previdenziali interessati, ha emanato una specifica direttiva alle proprie società partecipate con la quale ha impartito le istruzioni necessarie per la gestione delle rateazioni, a cui si fa senz'altro rinvio.

In base alla normativa vigente, permane in capo agli enti previdenziali la facoltà di concedere il benefici della rateazione, tuttavia, l'Istituto ritiene opportuno utilizzare esclusivamente l'attività degli agenti della riscossione in materia di rateazione per i crediti iscritti a ruolo. Tale scelta è dettata principalmente da esigenze di semplificazione e di uniformità di trattamento nei confronti dei debitori, tenuto anche conto che, a differenza di altri enti, l'Inail già richiedeva la prestazione di idonea garanzia per gli importi superiori a 26.000 euro.

In ordine alla garanzia che deve essere prestata dal debitore a tutela del credito rateizzato, si precisa che, come specificato al punto 3.3.3 della circolare di Equitalia spa, in caso di ipoteca volontaria di primo grado, l'ente creditore deve autorizzare tale modalità di garanzia. Sarà, pertanto, cura delle unità territoriali rilasciare tale autorizzazione qualora venga richiesta dagli agenti della riscossione.

Accanto alle modifiche normative sopra descritte, un'ulteriore ed importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateazione anche successivamente all'inizio della procedura esecutiva che, come noto, inizia con il pignoramento.

Rateazione dei crediti non iscritti a ruolo



Welfare

Resta fermo che, per le richieste di frazionamento dei titoli non iscritti a ruolo, si dovranno seguire le istruzioni già impartite in precedenza in quanto le nuove disposizioni non hanno modificato la normativa preesistente.

Istruzioni operative

A scioglimento della riserva di cui alla recente nota sull'argomento, si forniscono le seguenti istruzioni:

- dal 1° marzo 2008 le istanze di rateazione relative a somme iscritte a ruolo dall'Inail devono essere presentate agli agenti della riscossione, che le gestiranno secondo i criteri e le modalità indicati nella circolare di Equitalia Spa, applicando altresì il tasso di dilazione previsto per la rateazione dei debiti previdenziali. A tale proposito, si informa che è in fase di imminente definizione la procedura informatizzata che permetterà lo scambio dei relativi dati mediante tracciati record;

- per le istanze di rateazione ancora non definite e relative a casi particolarmente urgenti, eventualmente presentate dall'Istituto dal 1° marzo e fino alla data della presente circolare, il relativo procedimento può essere portato a termine dalle sedi, con applicazione delle disposizioni previgenti (versamento dell'acconto e concessione fino a un massimo di 60 rate mensili) ad eccezione della garanzia fideiussoria, che dovrà essere richiesta per importi superiori a 50.000 euro e non più a 26.000 euro;

- le restanti istanze, successive alla data della presente circolare, eventualmente presentate dall'Istituto, devono essere immediatamente trasmesse al competente agente della riscossione, avvertendo il debitore che le stesse si considereranno presentate alla data di ricezione da parte di quest'ultimo.

Effetti della nuova normativa sul Durc

La nuova normativa sopra indicata deve essere necessariamente raccordata con quella recentemente emanata in materia di Durc.

Si ricorda, in particolare, che l'azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione mentre la sola prestazione dell'istanza non consente di attestare la regolarità. È quindi, di rilevante importanza per l'Istituto essere tempestivamente a conoscenza dei provvedimenti di rateazione concessi dagli agenti della riscossione nonché di eventuali inadempimenti nel pagamento delle rate stabilite.

Infatti, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e, di conseguenza, deve essere attestata l'irregolarità contributiva, previo invito a regola-

L'Informatore

giugno 2008

Assistenza

izzare la posizione entro 15 giorni, regolarizzazione che per le somme iscritte a ruolo dovrà essere effettuata esclusivamente versando quanto dovuto all'agente della riscossione.

Come già precisato, tali informazioni verranno gestite tramite flussi telematici che saranno a breve predisposti e che permetteranno un'immediata verifica dei pagamenti effettuati in base ai piani di frazionamento. Equitalia Spa sta, inoltre, valutando metodi di consultazione alternativi che saranno comunicati all'Istituto, non appena definiti.

Nel frattempo, per fare fronte a casi eccezionali di urgenza, si potranno prendere i necessari accordi con i locali agenti della riscossione per acquisire i provvedimenti di concessione delle rateazioni nonché di revoca anche in formato cartaceo.

Ulteriori innovazioni

Nell'ambito dei provvedimenti adottati dal legislatore con il decreto "milleproroghe", sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all'indicazione del responsabile del procedimento.

Come noto, il termine di notifica della cartella era stato ridotto, con la Finanziaria 2008, da 11 mesi a 5 mesi dalla data della consegna del ruolo. È stato ora previsto che tale termine entrerà in vigore per i ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non più dal 1° aprile 2008.

È stato, inoltre, disposto che, per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

Per quanto riguarda l'Istituto, il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è individuato nel dirigente responsabile dell'Unità territoriale che rende esecutivo il ruolo con l'apposizione del visto e, coerentemente, sarà implementata la procedura informatica con l'inserimento di un apposito campo recante nome e cognome dello stesso.

La stessa normativa è, inoltre, intervenuta in merito al termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità.

Gli agenti della riscossione possono presentare tali comunicazioni entro il 30 settembre 2010 relativamente ai ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e possono integrare, entro lo stesso termine, le comunicazioni già presentate.

Il termine triennale previsto per il discarico automatico decorre quindi dal 1° ottobre 2010.

Si precisa che l'ordinario termine di decorrenza triennale comincia pertanto ad applicarsi ai ruoli consegnati a partire dal mese di ottobre 2007.



L'inquadramento Inps delle attività di "Phone center" e "Internet point"

L'Istituto di previdenza, con la circolare sotto riportata, esamina la problematica della classificazione delle attività di "Phone center" e "Internet point" e, negandone la natura di attività manifatturiere oppure di servizi di telecomunicazione, le ricomprende nel settore Terziario, con conseguente obbligo di iscrizione nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi per gli esercenti le suddette attività.

► CIRCOLARE Inps n. 54/2008. **Classificazione, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei datori di lavoro del settore terziario. Chiarimenti. Attività. Modalità di classificazione. Obbligo di iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciali dei titolari/soci delle suddette imprese.**

1. Classificazione, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei datori di lavoro del settore terziario

I processi tecnologici sempre più avanzati hanno favorito lo sviluppo della terziarizzazione dell'economia, attraverso l'espansione delle attività di produzione dei servizi alle persone ed alle imprese.

Queste nuove realtà economiche hanno assorbito quantità sempre maggiore di manodopera grazie alla rapidità della circolazione delle informazioni ed al miglioramento dei mezzi e delle vie di comunicazione.

In simmetria con l'ampliamento del concetto economico di servizio, la formulazione dell'art. 49, comma 1, lett. b) della legge n. 88/1989 "produzione, intermediazione e prestazione dei servizi, anche finanziari" piuttosto che "di servizi", esprime un concetto onnicomprensivo, nel senso che rientrano nel settore terziario tutti i servizi non diversamente classificati in base allo stesso art. 49 o in base a leggi speciali (si ricordi i servizi dei trasporti, delle comunicazioni e dello spettacolo, qualificati industriali; quelli di natura artigianale; quelli connessi all'agricoltura che pur non mutando la loro natura ontologica sono assimilati al settore agricolo; le attività dei servizi bancari, assicurativi, creditizi e tributari appaltati rientranti espressamente nel settore del credito assicurazione e tributi). Infatti, il comma 1 lett. a) della norma in esame, nel fissare i criteri per la classificazione delle attività nel settore industria, ha individuato, con una elencazione tassativa, le attività tradizionali di produzione e modificazione dei beni materiali e naturali nelle attività "manifatturiere, estrattive, impiantistiche, di produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas, dell'edilizia, dei trasporti e comunicazioni, delle lavanderie industriali, della pesca, dello spettacolo nonché per le relative attività ausiliarie".

Appare evidente che il legislatore, pur considerando la specificità di alcune attività, ha inteso estrapolare dal settore industria i comparti di produzione, intermediazione e prestazioni di tutti i servizi anche finanziari che, invece, sono stati assegnati al settore terziario in ragione del carattere di espansività

dello stesso.

In relazione a ciò, tutte le attività comunque riguardanti servizi, sono classificabili nel settore terziario. In tale settore rientrano sia i servizi personali, sia quelli reali e, indistintamente, sia il terziario tradizionale dei servizi commerciali, cui è riconducibile lo scambio e l'intermediazione nello scambio degli stessi servizi prodotti da terzi, che il terziario avanzato dei servizi che utilizzano i sistemi di informazione e telecomunicazione ed i sistemi telematici, se non diversamente classificati in base a quanto sopra esposto.

2. Classificazione delle attività di "Phone center" e "Internet point"

Il fenomeno della c.d. globalizzazione ha determinato, con riferimento in particolare ai servizi connessi alle telecomunicazioni, una sempre maggiore diffusione di attività quali "Phone center" e "Internet point", spesso svolte anche in forma integrata, con la finalità di rendere più facilmente accessibile l'erogazione di servizi di accesso telefonico e ad internet in strutture aperte al pubblico.

In relazione alle modalità con le quali l'attività viene svolta e considerato il quadro normativo sopra descritto, anche al fine di uniformare le diverse classificazioni attribuite alle attività in esame dalle strutture periferiche, a parziale modifica di quanto contenuto nel manuale di classificazione allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996, successivamente aggiornato con messaggio n. 5 del 9 aprile 2001, le attività di "Phone center" e "Internet point", devono essere classificate, ai fini previdenziali e assistenziali, nel settore terziario con c.s.c. 70708 - codice Ateco 1991: 64.20.0 - codice Ateco 2002: 64.20.6 - codice Ateco 2007: 61.90.20.

Le attività in esame, infatti, non sono qualificabili come manifatturiere, in quanto tale definizione si riferisce alle attività che si concretizzano nella trasformazione e o modificazione di materie prime dalle quali sono escluse le attività produttive di beni immateriali, come ad es. le opere di ingegno, o i prodotti costituiti dai servizi. Le attività dei "Phone center" e "Internet point" non possono, infine, rientrare nei servizi di telecomunicazione che, in quanto caratterizzati dall'utilizzo generale e quotidiano si differenziano da tutti gli altri servizi ad utenza non "universalizzata".

Le Udp Aziende con dipendenti che non abbiano già proceduto alla classificazione delle attività dei "Phone center" e "Internet point" nel settore terziario provvederanno alla revisione della classificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, con effetto dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente messaggio.

3. Iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciali dei titolari/soci

I titolari/soci delle imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, le attività di servizi di "Phone center" e "Internet point", classificate nel settore terziario con codice Ateco 1991: 64.20.0 - codice Ateco 2002: 64.20.6 - codice Ateco 2007: 61.90.20, sono tenuti all'iscrizione alla gestione previdenziale per gli esercenti attività commerciali, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



Welfare

Omessa contribuzione e rilevanza del reato

Con sentenza n. 15674 del 16 aprile 2008, la terza sezione penale della Corte di Cassazione con riferimento al reato di cui all'art. 37 della legge n. 689 del 1981, definisce che la fattispecie della omessa presentazione delle denunce mensili obbligatorie si verifica allorché il mancato versamento è superiore al maggiore importo tra 2.582,28 € mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti.

La Suprema Corte si è soffermata sul significato dell'avverbio "complessivamente", ritenendolo riferito a ciascun mese e non ad un ambito temporale più ampio. La sentenza precisa che da un lato l'importo mensile di euro 2.582,28 va riferito a quanto, a titolo di contributi, deve essere versato in un determinato mese dell'anno con riferimento alle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti.

Dall'altro lato, il 50% dei contributi, complessivamente dovuti, va riferito a ciascun mese, giacché il calcolo deve essere ancorato a dati omogenei e inerenti all'ambito temporale presupposto della norma (il ricorrente aveva invece invocato, in forza dell'avverbio "complessivamente" usato dalla legge, la necessità di avere riguardo alla totalità dei contributi e, quindi, a più mensilità).

► SENTENZA Cassazione penale 3° Sez. n. 15674 del 16-4-2008.

(omissis)

Con sentenza 5.3.2007 la Corte d'appello di Milano confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado perché colpevole di avere omesso, quale legale rappresentante della spa, al fine di non versare all'Inps le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, di presentare le denunce mensili obbligatorie (modelli Dm10), fatto dal quale era derivato l'omesso versamento di contributi per importi mensili non inferiori al maggior importo tra € 2.582,28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (€ 205.992) relativamente al periodo giugno-dicembre 2002), e di avere omesso di versare all'Inps le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti registrati nel libro paga per il periodo giugno-luglio 2002.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato esponendo che illegittimamente era stata ritenuta la configurabilità di reato di cui all'articolo 37 della legge n. 689/1981 perché dall'omes-

L'Informatore

giugno 2008

Orientamenti e giurisprudenza

sa presentazione dei mod. Dm10 era derivato un omesso versamento di contributi superiore, nel mese, non solo alla somma di € 2.582,28, ma anche all'importo corrispondente al 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Tale interpretazione non era condivisibile perché la norma prevede, per la sussistenza del reato, che l'omesso versamento mensile, conseguente all'omessa denuncia mensile, sia superiore al maggiore importo tra € 2.582,28 mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Per il secondo parametro la norma non aveva richiamato la locuzione "mensile", ma aveva usato l'avverbio "complessivamente" con riferimento alla totalità dei contributi e, quindi, a più mensilità.

Chiedeva l'annullamento della sentenza e la rideterminazione della pena per il residuo reato.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

L'art. 37 della legge n. 689/1981, come modificato dall'art. 116, comma primo, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, attribuisce rilevanza penale all'omissione delle denunce mensili obbligatorie quando dal fatto derivi l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalla legge per un importo mensile non inferiore al maggior importo tra € 2.582,28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Ragioni di ordine logico, letterale e sistematico inducono a preferire l'interpretazione data dai giudici dell'appello stante che la norma disciplina le denunce mensili obbligatorie poste a carico del datore di lavoro stabilendo due parametri per attribuire rilevanza penale all'omesso adempimento:

1. l'importo mensile (riferito a tutto quanto, a titolo di contributi, deve essere versato in un determinato mese dell'anno con riferimento alle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti) non deve essere inferiore agli € 2.582,28;

2. il 50% dei contributi complessivamente dovuti, all'evidenza per la pluralità dei lavoratori effettivamente impiegati nell'azienda, va riferito a ciascun mese, stante che il calcolo deve essere ancorato a dati omogenei e inerenti all'ambito temporale presupposto dalla norma, mentre la dilatazione che la difesa invoca, richiamando l'avverbio complessivamente, porterebbe all'introduzione nel calcolo di dati variabili con gli effetti distorsivi segnalati nella sentenza impugnata.

Il secondo motivo, con cui si chiede la riduzione della pena (sulla cui determinazione vi è congrua motivazione) è inammissibile perché totalmente immotivato.

Grava sul ricorrente l'onere delle spese processuali.

Pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

giugno 2008

Rifiuti

Indice

RIFIUTI

- ▶ Tenuta dei Registri di carico e scarico e Mud - Soggetti obbligati e soggetti esclusi **Pag. 45**
- ▶ Presentazione del Mud 2007 - Sanzione ridotta da 26 a 160 euro se è fatta entro il 29 giugno 2008 **Pag. 49**
- ▶ La quarta copia del Formulario del rifiuto deve "tornare" al produttore del rifiuto . . **Pag. 50**
- ▶ Correttivo al Codice ambientale - Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 - Modifiche in tema di Mud e Registro di carico e scarico. **Pag. 51**

In PRIMO PIANO

Tenuta dei Registri di carico e scarico e Mud Soggetti obbligati e soggetti esclusi

A beneficio delle imprese operatrici nel nostro settore diamo l'elenco dei soggetti obbligati e dei soggetti esclusi alla tenuta dei libri di carico e scarico per i rifiuti. ▼

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE

I soggetti obbligati

Registro	Mud	Norma di riferimento	Commento
1) "Chiunque" effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (rifiuti pericolosi e non)	1) "Chiunque" effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (rifiuti pericolosi e non)	Artt. 189 co.3 e 190 co.1 Dlgs n152/2006	Il termine generico "chiunque" si riferisce anche a soggetti non organizzati in forma di enti o di imprese. Per i produttori di rifiuti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 212 VIII co. vale la disciplina nel medesimo articolo stabilita.
2) Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione (rifiuti pericolosi e non)	2) Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione (rifiuti pericolosi e non)	Idem	
3) Commercianti e intermediari di rifiuti con detenzione (rifiuti pericolosi e non)	3) Commercianti e intermediari di rifiuti con detenzione (rifiuti pericolosi e non)	Idem	Poiché l'attività di tali soggetti si risolve sostanzialmente in gestione (messa in riserva-recupero; deposito preliminare-smaltimento) di rifiuti, la disciplina è identica a quella di cui al successivo punto 4).
4) Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti (rifiuti pericolosi e non)	4) Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti (rifiuti pericolosi e non)		



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

giugno 2008

Rifiuti

I soggetti obbligati			
Registro	Mud	Norma di riferimento	Commento
5) Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. (rifiuti pericolosi e non)	5) Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. (rifiuti pericolosi e non)	Idem e art. 190, co. 8, Dlgs 152/2006	I sistemi autonomi e cauzionali di imballaggi: i Consorzi di filiera per imballaggi; Conai; Consorzio pneumatici fuori uso (ancora da istituire); Conoe; Polieco; Cobat, Coou, sono esentati dall'obbligo di registro a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con funzioni analoghe ai registri, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico di tali soggetti dalle vigenti normative. Tale agevolazione non si estende ai Consorzi istituiti per i Raee, poiché l'articolo 190, comma 8, non cita il Dlgs 151/2005.
6) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti (rifiuti pericolosi)	6) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti (rifiuti pericolosi)	idem	Per i produttori di rifiuti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 212 VIII co. vale la disciplina nel medesimo articolo stabilita.
7) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera c), d) e g), che hanno più di 10 dipendenti (rifiuti non pericolosi)	7) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera c), d) e g), che hanno più di 10 dipendenti (rifiuti non pericolosi)		Le lettere c), d) e g) dell'art. 184: c) rifiuti da lavorazioni industriali; d) rifiuti da lavorazioni artigianali; g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque reflue e da abbattimento di fumi. Per i produttori di rifiuti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 212 VIII co. vale la disciplina nel medesimo articolo stabilita.
8) Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro (rifiuti pericolosi)	8) Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro (rifiuti pericolosi)	idem	



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

giugno 2008

Rifiuti

I soggetti obbligati			
Registro	Mud	Norma di riferimento	Commento
9) produttori di rifiuti che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione (rifiuti pericolosi)		Art. 189, co. 4, Dlgs 152/2006	Al Mud è obbligato il gestore del servizio pubblico limitatamente alla quantità conferita.
I soggetti esclusi dall'obbligo			
1) Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. con volume d'affari annuo non superiore a 8.000 euro (rifiuti pericolosi e non)	1) Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. con volume d'affari annuo non superiore a 8.000 euro (rifiuti pericolosi e non)	Artt. 189, co. 3 e 190, co. 1, Dlgs 152/2006	
2) Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. con volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro (rifiuti non pericolosi)	1) Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. con volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro (rifiuti non pericolosi)	Artt. 184, co. 3 lettera a), 189, co. 3 e 190, co. 1, Dlgs 152/2006	
3) Imprese di cui all'art. 212, comma 8, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti. (rifiuti non pericolosi)	3) Imprese di cui all'art. 212, comma 8, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti. (rifiuti non pericolosi)	Idem	Le imprese di cui all'art. 212, co. 8, sono le seguenti: "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (...) a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti"
4) Produttori iniziali di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettere a), b), e), f), h), i), l), m) (rifiuti non pericolosi)	4) Produttori iniziali di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettere a), b), e), f), h), i), l), m) (rifiuti non pericolosi)	Art. 184, co. 3, lettere a), b), e), f), h), i), l), m) e 189, co. 3, Dlgs 152/2006	L'art. 184, comma 3, lettere a), b), e), f), h), i), l), m) contempla i seguenti rifiuti: a) da attività agricole e agro-industriali b) da demolizione, costruzione e rifiuti da attività di scavo; e) da attività commerciali; f) da attività di servizio; h) da attività sanitarie; i) macchinari e apparecchiatura

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

giugno 2008

Rifiuti

I soggetti esclusi dall'obbligo			
Registro	Mud	Norma di riferimento	Commento
			ture deteriorati o obsoleti; l) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Per i veicoli fuori uso, tuttavia, si ricorda che i soggetti che ne effettuano la raccolta, trasporto e trattamento devono compilare il Mud "speciale" di cui al Dpcm 2 dicembre 2004; m) combustibile derivato da rifiuti (Cdr).
5) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), che non hanno più di 10 dipendenti (rifiuti non pericolosi)	5) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), che non hanno più di 10 dipendenti (rifiuti non pericolosi)	Artt. 184, co. 3, lettere c), d) e g), e 189, co. 3, Dlgs 152/2006	Nell'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) figurano: c) rifiuti da lavorazioni industriali; d) rifiuti da lavorazioni artigianali; g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
6) Soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante. (rifiuti non pericolosi)	6) Soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante. (rifiuti non pericolosi)	Art. 266, co. 5, Dlgs 152/2006	Unitamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
7) Professionisti singoli per i rifiuti da loro stessi prodotti. (rifiuti pericolosi)	7) Professionisti singoli per i rifiuti da loro stessi prodotti. (rifiuti pericolosi)	Art. 11, legge 29/2006 (Comunitaria 2005)	Il Formulario tiene luogo del registro.
	8) Produttori di rifiuti che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, limitatamente alla quantità conferita. (rifiuti pericolosi)	Art. 189, co. 4, Dlgs 152/2006	Al Mud è obbligato il gestore del servizio pubblico limitatamente alla quantità conferita.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

giugno 2008

Rifiuti

"Piccoli produttori/ trasportatori"	Registro come produttori	MUD come produttori	Registro come trasportatori	MUD Come trasportatori	Formulario
1) produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> No se, trattandosi di rifiuti di cui all'art. 184, co. 3, lettere c),g) d), che non hanno più di 10 dipendenti; No se si tratta di rifiuti di cui alle altre lettere di cui all'art. 184, co.3, a prescindere dal numero dei dipendenti. 	<ul style="list-style-type: none"> No se, trattandosi di rifiuti di cui all'art. 184, co. 3, lettere c),g) d), che non hanno più di 10 dipendenti; No se si tratta di rifiuti di cui alle altre lettere di cui all'art. 184, co.3, a prescindere dal numero dei dipendenti. 	<ul style="list-style-type: none"> No 	<ul style="list-style-type: none"> No 	<ul style="list-style-type: none"> Sì
2) produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 Kg/30 Lt al giorno dei propri rifiuti pericolosi	<ul style="list-style-type: none"> Sì 	<ul style="list-style-type: none"> Sì 	<ul style="list-style-type: none"> No 	<ul style="list-style-type: none"> No 	<ul style="list-style-type: none"> Sì

L'esemplificazione prosegue anche per i piccoli produttori / trasportatori che, ai sensi dell'art. 212, 8° comma del Dlgs 152/06 come novellato dal Dlgs 4/2008, sono:

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi; purché "tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti".

Mud 2007 Sanzione ridotta se la presentazione in ritardo avviene entro il 29 giugno

Ricordiamo che per la omissione del Mud (Modello unico di dichiarazione per i rifiuti prodotti durante l'anno 2007), la cui scadenza era il 30 aprile scorso, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. Le stesse cifre sono applicate per la presentazione incompleta o inesatta. Invece per la presentazione in ritardo fino al 29 giugno 2008 (entro 60 giorni dalla scadenza originaria) alla Camera di commercio competente per territorio la sanzione amministrativa

pecuniaria va da 26 a 160 euro.

Diamo qui di seguito il riepilogo delle caratteristiche inerenti alla presentazione del Mud 2008.

La modulistica è perfettamente identica a quella dell'anno scorso, in attesa della futura realizzazione in formato elettronico che sarà attuata il prossimo anno dopo l'emanazione di un apposito decreto ministeriale.

Sono confermate le novità introdotte già lo scorso anno a seguito dell'emanazione del Nuovo Codice ambientale (Dlgs 152/2006).

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte con Dlgs 4/2008 (2° correttivo al Codice ambientale), è previsto l'esonero dalla presentazione del Mud:

- per le imprese produttrici di rifiuti, con riguardo ai soli rifiuti non pericolosi, che non hanno più di dieci dipendenti;
- per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212 comma 8 del Dlgs 152/2006), iscritti con modalità semplificata all'Albo gestori ambientali;
- per i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono, previa apposita convenzione, i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, limitatamente alla quantità di rifiuti effettivamente conferita.

È inoltre previsto il superamento della necessità di compilare la sezione imballaggi in quanto, in base all'art. 220, comma 2 del Dlgs 152/2006 questa incombenza di comunicazione è di spettanza del Conai (Consorzio nazionale imballaggi).

Va da sé che le imprese che producono rifiuti pericolosi (anche solo 2 grammi) identificati con asterisco grafico * nel codice Cer (esempio: toner per stampa esauriti, macchine fotografiche



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

giugno 2008

Rifiuti

abrasivo di scarto, oli per circuiti idraulici clorurati e non, scarfi di olio minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione clorurati e non, olio combustibile e carburante diesel, filtri dell'olio, liquidi per freni, batterie al piombo, materiali isolanti contenenti amianto, etc.) sono tenute ad effettuare il Mud 2008. Rientrano quindi nella prassi tutte le indicazioni introdotte negli anni precedenti come l'invio on-line e la scheda semplificata finalizzata ad uno snellimento degli adempimenti (compilazione di due fogli rispetto ai 5 moduli utilizzati prima). Tale scheda semplificata va usata solo dai produttori di rifiuti che:

1. presentano il Mud su carta;
 2. nel 2007 hanno prodotto non più di tre tipi di rifiuti;
 3. per ogni tipologia non hanno usato più di tre trasportatori e tre destinatari;
 4. i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui è riferito il Mud.
- I soggetti per i quali non ricorrono contemporaneamente queste condizioni non debbono compilare la scheda semplificata ma utilizzare il modello normale.

La compilazione della "Scheda semplificata" rappresenta una opzione per i produttori di rifiuti, nel senso che essi possono anche scegliere l'invio su supporto informatico o magnetico oppure quello telematico. Nel qual caso il Mud va inviato non usando la "Scheda semplificata".

Si ricorda tuttavia che, in attuazione al Dlgs 209/2003, art. 11, comma 3, è stata introdotta nel Mud una sezione speciale, denominata veicoli fuori uso, che dovrà essere compilata dagli operatori che effettuano la attività di raccolta, di trasporto e di trattamento di tali veicoli e dei relativi componenti e materiali rientranti nel campo di applicazione del citato decreto.

Ricapitoliamo ora alcuni dati tecnici per la corretta gestione del Mud 2008.

L'importo dei diritti di segreteria, pari a 10 per ogni scheda anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto magnetico e a 15 per le denunce presentate su modulo cartaceo, resta fissato ai parametri stabiliti negli anni precedenti. Si rammenta che non è consentita la presentazione di denunce multiple su supporto cartaceo.

Per il versamento del diritto di segreteria va sempre utilizzato il bollettino di conto corrente postale, indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di segreteria Mud - (legge 70/94)".

Per la Camera di commercio di Milano il conto corrente postale di riferimento corrisponde al n. 54950209 intestato a Camera di commercio industria artigianato agricoltura Milano Mud - Servizio Tesoreria - via Meravigli, 9/b - 20123 Milano.

Per la Camera di commercio di Monza e Brianza il conto corrente postale di riferimento corrisponde al n. 84380740 intestato a Cciaa di Monza e Brianza - Mud - Servizio Tesoreria - piazza Cambiaghi, 9 - 20052 Monza.

La presentazione del Mud, unitamente all'attestazione di versamento del diritto di segreteria, può avvenire mediante spedizione postale a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento alla casella PT 789 della Camera di commercio di Milano - Cap 20101 Milano - o mediante consegna diretta alla sede sita in

Via Meravigli 9 a Milano (vicinanze MM1 Cordusio).

Rammentiamo anche che le istruzioni dettagliate per la compilazione e la copia delle schede sono disponibili nei siti Internet di:

- ministero delle Attività Produttive (<http://www.minindustria.it>)
- ministero dell'Ambiente e tutela del territorio (<http://www.minambiente.it>)
- Apat (<http://www.sinanet.anpa.it>)
- Unioncamere (<http://www.unioncamere.it>)
- Infocamere (<http://www.infocamere.it>)
- Ecocerved (<http://ecocerved.it>).

Chi è interessato alla presentazione del Mud:

- imprese ed enti che hanno prodotto rifiuti speciali classificati pericolosi, esclusi gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- i commercianti ed intermediari di rifiuti;
- soggetti che hanno effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
- soggetti che hanno svolto attività di recupero o smaltimento di rifiuti.

Da sottolineare che il Mud va presentato, da parte dei soggetti sopra indicati, solo se nel corso dell'anno di riferimento (2007) hanno effettivamente svolto una delle attività sopra citate.

In nessun caso deve essere presentato un Mud in bianco.

Dovrà essere compilata una dichiarazione per ogni unità locale da presentare alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale. Per le dichiarazioni concernenti la sola attività di trasporto si considera unità locale la sede legale dell'impresa. Ugualmente per i commercianti e intermediari di rifiuti che non svolgono altre attività di smaltimento o recupero (ad esempio: trasporto, stoccaggio, trattamento) va considerata unità locale la sede legale dell'impresa. Il Mud può essere compilato su supporto cartaceo, utilizzando, anche in fotocopia, le schede distribuite dalle Camere di commercio o disponibili sul mercato, o su supporto magnetico.

Da notare che i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti, (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) comprese le attività di commercio e intermediazione, devono presentare il Mud esclusivamente su supporto informatico o magnetico.

La quarta copia del Formulario di identificazione del rifiuto deve "tornare" al produttore

Circa "l'accompagnamento burocratico" del rifiuto quando viene dato in consegna al trasportatore/smaltitore, emergono tuttora alcuni dubbi sul corretto itinere e sulla esatta destinazione delle quattro copie del formulario (documento di identi-



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

giugno 2008

Rifiuti

ficazione del rifiuto - Dir - art. 193 del Dlgs 152/2006 -), che va compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Ricordiamo che dal formulario di identificazione devono risultare i seguenti dati:

- a) nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia, quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'instradamento;
- e) nome e indirizzo del destinatario.

Vediamo in sintesi le diverse funzioni delle quattro copie (che vanno conservate per 5 anni).

La prima copia resta in capo all'azienda che produce/detiene il rifiuto; le altre tre, controfirmate e "datate in arrivo" dal destinatario (titolare dell'impianto di smaltimento), sono acquisite una dal destinatario stesso e due dal trasportatore, il quale provvede a trasmetterne una al detentore.

Molto spesso le due figure (del trasportatore e del destinatario/smaltitore) coincidono; per cui è normale che le copie 2 e 3 del Dir restino in mano ad una figura sola (trasportatore/smaltitore).

Detto questo, l'impresa produttrice non solo è oggetto di una articolata serie di adempimenti amministrativi (relativamente a Formulario di identificazione dei rifiuti, registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione, eccetera), ma anche l'obbligo di verificare l'esatto e puntuale conferimento dei rifiuti presso l'impianto di recupero e/o smaltimento finale, tramite la ricezione della quarta copia del formulario controfirmata dal titolare del sito stesso.

Tale adempimento è il presupposto per escludere in capo all'impresa produttrice una eventuale ipotesi di responsabilità per concorso nel reato di "trasporto illecito di rifiuti" (art. 258, comma 4, Dlgs 152/06), che il legislatore punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi, mentre con la pena prevista per il reato di "Falsità Ideologica commessa dal privato in atto pubblico" (articolo 483 del codice penale), se si tratta di rifiuti pericolosi.

La eventuale responsabilità si estende fino all'obbligo per l'impresa produttrice di controllare che coloro ai quali vengono consegnati i rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati allo svolgimento delle attività di recupero o smaltimento.

Un'omissione in tal senso porterebbe il produttore a rispondere, a titolo di concorso con il gestore dell'impianto, per l'eventuale commissione del reato di "gestione non autorizzata di rifiuti" (art. 256, Dlgs 152/06), che il legislatore sanziona con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi.

La responsabilità del produttore di rifiuti è dunque esclusa solamente quando l'impresa conferisca i propri rifiuti a soggetti autorizzati al trasporto nonché alla gestione.

Per completezza di informazione occorre altresì dire che, "ai sensi del comma 4 del citato art. 193, Dlgs 152/2006, l'obbligo del formulario non è esteso:

- al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;

- ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta Kg o di trenta litri".

Correttivo al Codice ambientale Dlgs n.4 del 16.1.2008 Modifiche in tema di Mud e Registro di carico e scarico

Le modifiche relative al Mud

Per rilevare in via più immediata le modifiche relative agli obblighi di presentazione del Mud (Parte IV, gestione dei rifiuti), proponiamo qui di seguito il confronto fra testo vecchio e testo modificato dell'art. 189, comma 3 Dlgs 152/2006:

Art. 189, comma 3 Dlgs 152/2006 - testo vecchio -

"3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con la finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume annuo non superiore a euro ottomila".

Art. 189, comma 3 - Testo modificato- e nuovo comma 3 bis Dlgs 152/2006

"3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d), g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

3 bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

ta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del Mud, da stabilirsi con apposito decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di oggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche".

I rilievi da fare sono pertanto i seguenti:

- rimane sostanzialmente invariato il collegamento tra obbligo di registro di carico e scarico e obbligo di presentazione del Mud: il registro continua cioè ad essere tenuto "ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti" (art. 190, comma 1, Dlgs 152/2006);
- viene reintrodotta l'obbligo (come stabiliva il vecchio decreto Ronchi) di presentare il Mud anche per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c), d), g) dell'art. 184, ma con il limite dei 10 dipendenti, nel senso che questi stessi enti e imprese sono esclusi da tale obbligo qualora non abbiano più di 10 dipendenti (e sono esentati anche dall'obbligo di tenuta del registro);
- sono inoltre esclusi dall'obbligo in questione (e da quello di tenuta del registro) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che rientrano tra i "piccoli produttori/trasportatori" di cui all'art. 212, comma 8.

Le modifiche relative alla tenuta del Registro di carico e sca-

rico

Delle due novità, relative all'obbligo di utilizzo di registri numerati e vidimati che devono ora essere rilasciati dalle Camere di commercio territorialmente competenti, abbiamo già detto nel precedente articolo sull'argomento (cfr.: Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni N. 186, Maggio 2008, pag. 61).

Aggiungiamo in questa sede solo una notazione: con la reintroduzione dell'obbligo di utilizzare solo fogli di registro numerati e vidimati, il legislatore conferma indirettamente che fino a prima dell'emanazione di questo decreto correttivo (e cioè vigente l'originario Dlgs 152/2006), numerazione e vidimazione non erano richieste, altrimenti nel corpus normativo del decreto di modifica si sarebbe dovuta prevedere una norma transitoria atta a "salvare" numerazioni e vidimazioni apposte sui registri fino a prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo.

Con riguardo al formulario, le modifiche intervenute non interessano in particolare il nostro "mondo associativo"; tuttavia, per completezza, aggiungiamo che è stato reintrodotta l'obbligo del formulario per il trasporto dei fanghi di depurazione da utilizzare in agricoltura.

Dedicheremo una circolare ad hoc per un prospetto di facile consultazione che descriva "soggetti obbligati" e "soggetti esclusi" dai rispettivi obblighi di tenuta del Registro e presentazione del Mud.

L'Informatore

giugno 2008

Rifiuti

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 187 giugno 2008
anno LII

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Tributario

L'Informatore

giugno 2008

Tributi locali

TRIBUTARIO

Indice

TRIBUTI LOCALI

- ▶ Irap e agenti di commercio - Corte di Cassazione. **Pag. 53**
- ▶ Determinazione della base imponibile Irap - Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2008. **Pag. 55**
- ▶ Approvazione del modello di bollettino di c/c postale Ici - Decreto del ministero dell' Economia e delle Finanze del 3 aprile 2008. **Pag. 55**
- ▶ Revisione Dlgs n. 152/2006 - Nuovo Codice dell' ambiente **Pag. 56**
- ▶ Credito d' imposta per la sicurezza per tabaccai e piccole medie imprese - Approvazione istanza di attribuzione del credito - Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2008. **Pag. 57**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Rimborso dell' abbonamento al trasporto pubblico locale con contestuale rottamazione di un veicolo - Modalità di effettuazione - Decreto del ministero dell' Economia e delle Finanze del 1° febbraio 2008. **Pag. 58**
- ▶ Estromissione degli immobili strumentali dell' impresa individuale - Novità - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 39 del 15 aprile 2008. **Pag. 59**
- ▶ Credito d' imposta per la sicurezza per tabaccai e piccole medie imprese - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 37/E del 10 aprile 2008. **Pag. 59**
- ▶ Credito d' imposta attività di ricerca e sviluppo - Disposizioni per l' adempimento degli obblighi di comunicazione per le imprese - Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 76 del 28 marzo 2008. **Pag. 60**

VARIE

- ▶ Mod. Unico 2008 - Quadro RU - Utilizzo in compensazione dei crediti d' imposta - Limite annuale - Risoluzione del ministero dell' Economia e delle Finanze n. 9 del 3 aprile 2008. **Pag. 62**

In PRIMO PIANO

Irap e agenti di commercio Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione (Sezione tributaria, decisione n. 7734 del 21 marzo 2008) ha affrontato, in materia di Irap, la problematica dei soggetti che svolgono l'attività di agente di commercio.

La Corte ribadisce per questa tipologia di contribuenti, coerentemente con l'orientamento consolidato a favore del mondo libero-professionale, che l'Irap può non essere applicata se non si riscontra un significativo impiego di beni strumentali e un ricorso al lavoro di dipendenti ed altri collaboratori oltre a quello del titolare.

In questo senso il giudice delle leggi respinge l'impugnativa dell' Agenzia delle entrate che si era opposta (senza peraltro motivare) ad una decisione favorevole al contribuente emessa dalla Commissione tributaria Regionale della Lombardia. ▼

Le motivazioni espresse nel dispositivo della sentenza (di cui si riporta il testo) ci sembrano utili per selezionare i casi in cui diventa ipotizzabile una eventuale attivazione di analoghe iniziative da parte dei soggetti interessati.

A questo riguardo indichiamo qui di seguito in modo sintetico le argomentazioni più significative estratte, per completezza di documentazione, oltre che dal documento in oggetto anche da precedenti sentenze della Corte costituzionale e della stessa Cassazione sui limiti all' applicabilità dell'Irap, richiamate espressamente nel dispositivo.

In premessa va, ovviamente, ricordato che deve essere stata proposta domanda di rimborso dell' imposta per tutti gli anni in cui si suppone sussistano i requisiti che consentono l' esclusione dall'Irap.

Nelle decisioni considerate si conferma che:

- è onere del contribuente allegare al ricorso contro la negazione (espressa o tacita) del rimborso la prova dell' assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo (il giudice, infatti, non può rilevare d' ufficio circostanze di fatto e caratteristiche dell' attività svolta da una delle parti, al di fuori del rispetto del principio del contraddittorio). Questa "prova" deve essere data con riferimento a tutti gli anni d' imposta in



Tributario

contestazione;

- per applicare legittimamente l'Irap "è necessaria la presenza di un'organizzazione, riscontrabile ogniqualvolta il professionista si avvalga in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività";

- un indice (valutabile in giudizio) per dedurre la congruità della consistenza dei beni strumentali impiegati, al fine di derivarne la possibile esclusione dell'attività dall'Irap, è rappresentato dalla circostanza che i costi relativi dell'Irpef e dell'Iva siano stati dedotti;

- la ricchezza prodotta dall'impiego coordinato delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito di iniziativa costituisce profitto esclusivamente derivante dalle capacità del lavoratore autonomo e si distingue dal surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che lo coadiuva ed integra nelle incombenze ordinarie. È questo surplus che l'Irap colpisce, come differenziale che rimanda ad una organizzazione di capitali o lavoro altrui affiancata al lavoratore autonomo;

- gli elementi destinati ad assumere in concreto rilevanza nel contesto organizzativo devono essere individuati "in negativo", nel senso che non può essere assoggettato ad Irap il risultato economico fondato esclusivamente sulla autorganizzazione del lavoratore autonomo, come avviene "nel caso di una minima struttura consistente in pochi mobili d'ufficio, una fotocopiatrice, un fax, un computer, un telefono cellulare, del materiale di cancelleria, una autovettura".

Un'ultima notazione: la Corte di Cassazione riferisce direttamente queste pre-condizioni, fissate per il mondo libero-professionale, anche al comparto degli agenti di commercio, pur nella consapevolezza, espressa chiaramente nella sentenza in commento, che la figura dell'agente di commercio "di discussa qualificazione giuridica, sembra subire la conformazione del concreto atteggiarsi dell'attività, tra i poli estremi di quella autonoma e di quella dell'impresa".

► **SENTENZA n. 7734 Corte di Cassazione Sezione tributaria del 7 febbraio 2008 (dep. il 21 marzo 2008). Imposta regionale attività produttive - Irap - Agente di commercio - Presupposto - Attività economica autonomamente organizzata - Necessità.**

Massima - Costituisce principio consolidato, che consente il rigetto in camera di consiglio ex art. 375 cpc del ricorso della amministrazione, l'affermazione secondo cui l'assoggettamento ad imposizione Irap dei soggetti esercenti arti o professioni richiede la prova dell'esistenza di un' "autonoma organizzazione", che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Questo principio trova applicazione anche nei confronti di un agente di commercio, ove l'amministrazione non abbia contestato la qualificazione dell'agente come lavoratore autonomo (posto che "la figura dell'agente di commercio di discussa qualificazione giuridica sembra subire la conformazione del concreto

atteggiarsi dell'attività fra i poli estremi di quella autonoma e di quella dell'impresa").

Fatto e Diritto - Rilevato che la Ctp di Varese ha accolto l'istanza di rimborso del contribuente, di professione agente di commercio, e che la Ctr della Lombardia ha respinto l'appello dell'Agazia;

- che la sentenza ha giustificato tale decisione affermando il difetto in concreto di una organizzazione autonoma poiché l'agente, senza l'ausilio di dipendenti, aveva solo beni strumentali modesti;

- che avverso tale decisione l'Agazia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo;

- che esso il ricorso è ammissibile;

- che, in particolare, la cassazione della sentenza è chiesta per violazione di norme di diritto (Dlgs n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8, in relazione alla nozione di autonoma organizzazione);

- che il Pg ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato che esso è, invece, manifestamente infondato e non merita accoglimento;

- che, infatti, al quesito di diritto portato all'esame della Corte ("se l'Irap sia dovuta da chiunque esercita un'arte o una professione, anche con la sola organizzazione indispensabile per lo svolgimento dell'attività e che pertanto prescinde dai mezzi impiegati, ovvero solo da chi si serva di un'organizzazione complessa che implichi necessariamente l'impiego di capitali e beni strumentali e/o lavoro altrui, tale da acquisire una propria autonomia rispetto all'attività personale") si deve rispondere attraverso il richiamo di quanto già enunciato dalla pronuncia n. 3678 del 2007, ed altre conformi, ove questa stessa sezione ha stabilito il principio secondo cui "l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale, alla luce della interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001, integra il presupposto impositivo per l'Irap ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata. In particolare, il requisito organizzativo rilevante, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga in modo non occasionale, del lavoro altrui";

- che "è onere del contribuente, che lo chieda, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo"; che, a tal riguardo, la parte ricorrente non ha osservato alcunché; che anche le osservazioni del Pg vanno disattese;

- che, infatti, la parte ricorrente non muove alcuna contestazione in merito alla qualificazione del reddito prodotto dal contribuente ed alla sua qualificazione di provento da lavoro autonomo, con implicita esclusione di quello prodotto dall'impresa commerciale;

- che, com'è noto, non può il giudice rilevare d'ufficio circostanze di fatto e caratteristiche dell'attività svolta da una delle parti al di fuori del rispetto del principio del contraddittorio;



Tributario

L'Informatore

giugno 2008

Tributi locali

TRIBUTARIO

- che, infatti, la figura dell'agente di commercio, di discussa qualificazione giuridica, sembra subire la conformazione del concreto atteggiarsi dell'attività, tra i poli estremi di quella autonoma e di quella dell'impresa;

- che con riguardo alla sussistenza del presupposto impositivo, è necessaria la presenza di una organizzazione, riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni;

- che, a tacere d'altro, un tale accertamento deve essere compiuto con riferimento a tutti gli anni d'imposta in contestazione, in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell'Irap;

- che, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto senza che sia necessario provvedere in ordine alle spese di questa fase, non avendo il contribuente svolto attività difensiva.

Pqm - Respinge il ricorso.

Determinazione della base imponibile Irap Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2008

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento datato 31 marzo 2008, recante: "Approvazione del modello per la Comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del Dlgs n. 446/97", con le relative istruzioni per la compilazione".

La Legge finanziaria 2008 ha inserito, dopo l'articolo 5 del Dlgs n. 446/1997, l'articolo 5-bis concernente la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap per le società di persone e le imprese individuali (vd. ns. circ. n. 9/2008).

Il provvedimento in esame definisce le modalità di presentazione, reperibilità e autorizzazione alla stampa del modello stabilendo, in particolare, che la trasmissione dei dati ivi contenuti avvenga in via telematica utilizzando il prodotto informativo denominato "ComIrap", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel proprio sito Internet.

• **Approvazione del modello per la "Comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del Dlgs n. 446/97", con le relative istruzioni per la compilazione**

Il modello è composto da un frontespizio, contenente i dati relativi all'imprenditore individuale o alla società di persone al rappresentate firmatario della comunicazione, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'im-

pegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione.

• **Modalità di presentazione, reperibilità e autorizzazione alla stampa del modello**

Il modello di comunicazione è trasmesso in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "ComIrap", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul sito Internet www.agenziaentrate.it.

È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l'utilizzo del prodotto informativo, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.

Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti Internet a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il provvedimento di cui all'oggetto e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento stesso.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

Ici Approvazione del modello di bollettino di c/c postale Decreto del ministero dell'Economia del 3 aprile 2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2008 recante: "Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)".

Il pagamento dell'imposta sugli immobili posseduti nel territorio comunale (Ici) può essere effettuato mediante l'utilizzo del Mod. F24 o, in alternativa, tramite versamento su c/c postale con appositi bollettini.

Con il provvedimento in esame è stato approvato il nuovo modello di bollettino di c/c postale con il quale è possibile



Tributario

effettuare il suddetto versamento.

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

È approvato il modello di bollettino di c/c postale, allegato al provvedimento in esame, che deve essere utilizzato per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili a favore del:

a) comune, nel caso di riscossione diretta del tributo.

Lo stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune si avvalga dei servizi accessori al conto corrente postale;

b) agente della riscossione, che provvede alla riscossione del tributo;

c) soggetto a cui l'ente locale ha affidato la riscossione del tributo.

Il contribuente può effettuare il versamento dell'imposta tramite servizio telematico gestito da Poste italiane spa; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il servizio di collegamento telematico.

Unitamente alla conferma di avvenuta operazione il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al succitato modello ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione.

L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Intestazione del conto corrente postale

Il conto corrente postale per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili nel caso di riscossione diretta deve essere intestato al comune, seguito dalla dicitura "ICI".

Nell'ipotesi in cui la riscossione dell'imposta sia effettuata dall'agente di riscossione o da altro soggetto a cui l'ente locale ha affidato la riscossione del tributo - di seguito denominati "affidatari del servizio di riscossione" - il conto corrente postale deve essere intestato a questi ultimi, seguito dall'indicazione del comune di ubicazione dell'immobile e dalla suddetta dicitura.

La denominazione dell'ente locale riportata nell'intestazione del conto deve identificare in maniera univoca il comune competente, che deve essere riconducibile ad uno specifico numero di conto appositamente dedicato.

Trasmissione dei certificati di accredito dei bollettini postali

La società Poste italiane spa trasmette al titolare del conto corrente le copie cartacee delle ricevute di accredito ovvero le immagini dei bollettini postali tramite canale telematico ovvero su apposito cd rom o strumento equipollente e distrugge i certificati di accredito dei bollettini postali.

In ogni caso la società Poste italiane spa deve conservare le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

Bollettini di versamento prestampati

Il comune e gli affidatari del servizio di riscossione possono integrare i bollettini di conto corrente postale prestampando, oltre al numero del conto corrente postale e alla relativa intestazione, anche l'eventuale importo del tributo predeterminato e l'eventuale codice cliente, negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura otti-

ca, aggiungendo anche i dati identificativi del versante ed i relativi codici alfanumerici nella sola zona ad essi dedicata denominata "Zona Cliente".

Utilizzazione del bollettino

Il modello di bollettino di conto corrente postale può essere utilizzato per effettuare il versamento dell'Ici, oltre che presso la società Poste italiane spa, presso le aziende di credito convenzionate con gli enti impositori o con gli affidatari del servizio di riscossione del tributo.

La prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito è data dalla quietanza apposta sul bollettino.

Disponibilità gratuita dei bollettini

Il comune e gli affidatari del servizio di riscossione devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso i propri uffici, nonché presso gli uffici postali compresi nel proprio territorio.

Trasmissione di dati

La società Poste italiane spa comunica in via informatica al ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, secondo modalità con quest'ultimo concordate, i dati desumibili dalla zona di lettura ottica presente nella parte sottostante del bollettino di versamento relativi ai versamenti dell'imposta comunale sugli immobili distinti per comune e per soggetto che provvede alla riscossione.

I dati relativi all'anno 2008 sono comunicati entro il 31 marzo 2009.

Per le annualità successive la comunicazione avviene entro il 30 settembre dell'anno di riferimento per i dati relativi al versamento in acconto ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per i dati relativi ai versamenti complessivi.

La società Poste italiane spa, per i comuni e per gli affidatari del servizio di riscossione per i quali provvede all'emissione, riscossione e rendicontazione dei bollettini, comunica tutti i dati puntuali desumibili dai versamenti dell'imposta comunale sugli immobili riferiti all'anno 2008, entro gli stessi termini e modalità indicati.

Revisione Dlgs n. 152/2006 Nuovo Codice dell'ambiente

Sul supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Per la parte che attiene alla materia tributaria, si segnala la modifica apportata all'art. 195 (competenze dello Stato).

Oltre a ribadire la competenza dello Stato per la determinazione dei criteri quali-quantitativi in ordine all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, viene introdotta una nuova disposizione per cui ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica una tariffazione per le quantità conferite al servizio di



Tributario

gestione dei rifiuti urbani.

Tale tariffazione, che dovrà includere una parte fissa, una parte variabile ed una quota dei costi dello spezzamento stradale, sarà determinata dall'amministrazione comunale che dovrà tener conto della natura dei rifiuti oltre che del tipo e delle dimensioni dell'attività da cui sono prodotti.

La tariffazione può essere inoltre passibile di una riduzione, sempre fissata dall'amministrazione comunale, qualora il produttore di rifiuti dimostri di aver avviato al recupero gli stessi tramite un soggetto diverso dal gestore comunale.

La disposizione ripropone inoltre, nelle linee generali, le previsioni già contenute nel Dlgs 152/06 in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Il decreto correttivo dispone che tutti i rifiuti delle aree produttive (compresi quelli che si formano sulle aree a deposito o magazzino), non sono assimilabili agli urbani.

Fanno eccezione alla regola dell'intassabilità i rifiuti che si formano negli uffici, nelle mense, negli spacci aziendali, nei bar e nei locali a servizio dei lavoratori o aperti al pubblico.

Ugualmente diventano non assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle "strutture di vendita" con superficie due volte superiore a quella indicata nell'art. 4 del Dlgs 114/97 ("Riforma della disciplina del commercio"), ovvero 150 metri quadrati per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e 250 metri quadrati negli altri comuni.

Ne consegue che per tutti i rifiuti non assimilabili non vada applicata la tariffazione.

Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani non viene applicata la tariffazione.

Viene infine prevista una lettera aggiuntiva s)-bis per cui spetta allo Stato l'individuazione e la disciplina, anche in deroga alle disposizioni della parte quarta (rifiuti), di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione dei beni stessi presso le utenze domestiche.

Credito d'imposta per la sicurezza per tabaccai e piccole medie imprese **Approvazione istanza di attribuzione del credito** **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2008**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento datato 31 marzo 2008, recante: "Approvazione del modello d'istan-

za di attribuzione del credito d'imposta per le misure di sicurezza (mod. lms), da presentare ai sensi dell'art. 1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dei rispettivi decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008".

La Legge finanziaria 2008 prevede per gli anni 2008, 2009 e 2010 l'attribuzione di un credito d'imposta per l'acquisizione e l'installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, inclusi gli strumenti di pagamento con moneta elettronica, a favore delle piccole e medie imprese esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché dei soggetti esercenti attività di rivendita di generi di monopolio (vd. ns. circ. n. 36/2008).

Approvazione del modello d'istanza di attribuzione del credito d'imposta per le misure di sicurezza

Con il provvedimento in esame, è approvato il modello d'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'adozione delle misure di sicurezza (mod. lms), unitamente alle relative istruzioni.

Il modello deve essere utilizzato da:

a) soggetti esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese di cui al decreto del ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005;

b) soggetti esercenti, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa ai sensi della L. n. 1293/1957 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con Dpr n. 1074/1958.

Il modello d'istanza è composto dal frontespizio, contenente i dati identificativi dell'impresa richiedente e dal quadro A, contenente i dati relativi ai documenti di spesa, al credito d'imposta richiesto e al luogo di esercizio dell'attività.

Reperibilità del modello

Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.it.

Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il provvedimento in esame e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento stesso.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza è presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite i soggetti incaricati.

L'istanza è presentata nell'anno 2008 a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile 2008; negli anni 2009 e 2010, dalle ore 10.00 del 2 febbraio di ciascun anno.



Tributario

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "CREDITOSICUREZZA", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a decorrere dal 15 aprile 2008. È fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del pro-

dotto informatico, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo. Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze.

Rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale con contestuale rottamazione di un veicolo

Modalità di effettuazione

Decreto del ministero dell'Economia del 1° febbraio 2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° febbraio 2008 recante: "Modalità di effettuazione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, a seguito dell'avvenuta rottamazione di un veicolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 225 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

La Legge finanziaria per l'anno 2007 ha previsto interventi di salvaguardia ambientale attraverso incentivi alla riduzione e alla sostituzione degli autoveicoli, degli autocarri e dei motocicli immatricolati "Euro 0" o "Euro 1" (vd. ns. circ. n. 8/2007).

Con il provvedimento in esame vengono stabilite le modalità di effettuazione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, a seguito dell'avvenuta rottamazione di autoveicoli e autovetture.

Beneficiari, ammontare, oggetto e validità temporale dell'incentivo

A coloro che nel corso dell'anno 2007 effettuano la rottamazione, senza sostituzione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "Euro 0" o "Euro 1", nonché a coloro che provvedono alla demolizione di autovetture immatricolate come "Euro 0" o "Euro 1", a partire dal 2 febbraio 2007 e sino al 31 dicembre dello stesso anno, è riconosciuto il totale rimborso dell'abbonamento di trasporto pubblico locale della durata di una annualità, purché non risultino intestatari di altri veicoli registrati.

Ai fini delle suindicate agevolazioni, si intende per trasporto pubblico locale quello limitato al comune di residenza, domi-

Imposte dirette

cilio o di lavoro del beneficiario, con esclusione delle fasce di percorrenza intercomunale.

Modalità di conseguimento dell'incentivo

L'interessato per ottenere il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale deve presentare un'apposita istanza, secondo il modello allegato al provvedimento in esame, disponibile anche sul sito internet www.finanze.gov.it.

All'istanza devono essere obbligatoriamente allegati:

- 1) il certificato di rottamazione rilasciato da uno dei centri autorizzati, o, in alternativa, il certificato di proprietà con annotata la cessazione della circolazione del veicolo;
- 2) la copia dell'abbonamento rilasciato dall'azienda di trasporto;
- 3) la copia della ricevuta attestante il pagamento dell'abbonamento.

L'istanza deve essere presentata direttamente ovvero inviata, con lettera raccomandata a/r, all'ente individuato dalla convenzione di cui al provvedimento in esame.

Attività di controllo dei requisiti per il riconoscimento del beneficio

Il suddetto ente incaricato verifica l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del rimborso con i propri strumenti informatici e, nel tempo massimo indicato nella convenzione prevista dal provvedimento in esame, provvede all'invio del rimborso dell'abbonamento all'indirizzo comunicato dal richiedente ovvero al bonifico bancario nel caso di comunicazione delle coordinate bancarie.

L'erogazione delle somme è automaticamente interrotta nel caso di superamento delle disponibilità finanziarie previste a titolo di rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale.

Di tale eventualità sarà data adeguata pubblicità sul sito informatico www.finanze.gov.it e sul sito dell'ente a cui è affidato il servizio e a mezzo di comunicati stampa.

I rapporti finanziari tra il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ente incaricato del servizio di rimborso, scelto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia per il prezzo che per la qualità della prestazione, sono regolati da apposita convenzione, che verrà pubblicata sul sito informatico www.finanze.gov.it, da stipularsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in esame.



Tributario

Estromissione degli immobili strumentali dell'impresa individuale **Novità** **Circolare n. 39 dell'Agencia delle Entrate del 15 aprile 2008**

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 39 data 15 aprile 2008, recante: "Estromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale - articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008)". La Legge finanziaria 2008 dà facoltà agli imprenditori individuali di procedere all'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva.

Con il provvedimento in esame l'Agencia delle Entrate conferma che l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dalla sfera dell'impresa non è consentita all'imprenditore individuale che ha concesso in affitto l'unica azienda, in quanto ha perduto la qualifica di imprenditore, mentre è consentita ai contribuenti minimi.

La circolare di cui all'oggetto è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Credito d'imposta per la sicurezza per tabaccai e piccole medie imprese **Circolare n. 37/E dell'Agencia delle Entrate del 10 aprile 2008**

L'Agencia delle Entrate ha diramato la circolare n. 37/E del 10 aprile 2008, recante: "Credito di imposta per le Pmi commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 228 a 232 della legge n. 244/2007) - Credito d'imposta per l'attività di rivendita di generi di monopolio (art. 1, commi da 233 a 237 della legge n. 244/2007)".

Con il provvedimento in esame l'Agencia delle Entrate fornisce chiarimenti per i termini e le modalità operative per la fruizione del credito d'imposta per l'installazione di impianti di sicurezza e Pos.

Qui di seguito si riporta la circolare della Confcommercio.

Soggetti interessati

- commercio all'ingrosso (attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, sotto

la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione);

- commercio al dettaglio (attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Rientrano in questa tipologia anche attività soggette a discipline speciali quali le farmacie e gli impianti di distribuzione automatica di carburante.

Sono esclusi dal credito d'imposta sia le imprese che vendono beni dalle stesse prodotti, nonché gli agenti ed altri rappresentanti di commercio che promuovono la conclusione di contratti di vendita per conto di terzi).

Esercizio di più attività

Nel caso di attività di rivendita di generi di monopolio prevalente rispetto a quella di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, è applicabile il credito d'imposta previsto dal decreto generi di monopolio.

Ai fini del computo dei ricavi per determinare la prevalenza di una attività sull'altra, valgono i seguenti criteri:

- ricavi al lordo del prezzo corrisposto al fornitore (per contratti estimatori di giornali, libri e periodici e distribuzione di carburante);

- ricavi lordi equivalenti al prezzo di vendita al pubblico per le attività di rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari (senza considerare, quindi, gli aggi).

Nel calcolo non vanno considerati i proventi della gestione del lotto, lotterie e altri servizi similari normalmente resi dagli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio che, in quanto tali, non realizzano un'attività commerciale di beni.

Nel caso in cui si verifichi una modifica della attività prevalente nel corso del triennio considerato (2008/2010), l'Agencia precisa che tale circostanza non consente il riconoscimento di un credito d'imposta d'importo superiore al limite complessivo di 3000 €.

Spese agevolabili

Premesso che le spese agevolabili vanno assunte al netto dell'Iva ammessa in detrazione (salvo che per i contribuenti che applicano il nuovo "regime dei minimi"), si elencano qui appresso le fattispecie interessate alla disciplina del credito d'imposta:

- apparecchi di videosorveglianza

- sistemi di pagamento con moneta elettronica (compresi i terminali per carte di credito)

- altri impianti di sicurezza (sistemi di allarme, inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza, vetrine armadi e balconi blindati, cassaforti e cassetti di sicurezza, macchinette antifalsari).

Per "prima installazione", requisito richiesto dalla norma per applicare il credito alle spese sostenute, deve intendersi la circostanza che le spese sostenute sono agevolabili se fatte per beni nuovi, e quindi installati per la prima volta dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Pertanto, sono agevolabili anche le spese effettuate per sostituire impianti di sicurezza obsoleti.

Non sono, invece, agevolabili le spese sostenute per l'attività



Tributario

di vigilanza né quelle per la riparazione o manutenzione degli impianti di sicurezza considerati.

Istanze

L'istanza può essere presentata a seguito di ogni installazione di impianti e attrezzature di sicurezza che abbia comportato il sostenimento di spese ammissibili all'agevolazione.

Le istanze non accolte per esaurimento dei fondi disponibili nel 2008 e 2009 hanno titolo di precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nell'assegnazione dei fondi stanziati nel 2009 e 2010 senza ulteriori adempimenti da parte dei soggetti interessati.

È possibile presentare una o più istanze fino a concorrenza dell'importo complessivo del credito (3000 o 1000 euro).

Il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate ai richiedenti entro il 30 gennaio di ciascun anno.

Credito d'imposta attività di ricerca e sviluppo Disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione per le imprese Decreto n. 76 Ministero Sviluppo economico del 28 marzo 2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 76 del 28 marzo 2008 recante: "Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo, di cui ai commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

La Legge finanziaria 2007 ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, è attribuito alle imprese un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia; tale misura è elevata al 15 per cento, qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca; ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

Con il decreto in esame sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alle attività di ricerca e di sviluppo agevolabili e alle modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese e dei costi

sostenuti e della loro coerenza con la disciplina comunitaria.

Attività ammissibili

Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, sono ammissibili al credito d'imposta in esame, le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese operanti in tutti i settori di attività, escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/2).

Costi ammissibili

Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono ammissibili, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta, i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:

a) il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo;

b) gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;



Tributario

L'Informatore

giugno 2008

Imposte dirette

TRIBUTARIO

c) i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;

d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

e) i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo;

f) le spese generali;

g) i costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo.

Con riferimento ai costi di cui alla lettera a) viene preso in considerazione il costo aziendale del personale dipendente, compreso quello assunto con contratto «a progetto», in rapporto all'effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo.

Con riferimento ai costi di cui alla lettera b) e c) sono ammissibili le quote di ammortamento, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, So, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo.

Con riferimento ai costi di cui alla lettera f) sono ammissibili spese generali forfetarie nella misura del 10% dei costi di cui alla lettera a).

I fabbricati, gli strumenti e le attrezzature sono ammissibili anche se acquisiti mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 102, comma 7, del Tuir.

In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo.

Procedure di comunicazione

L'impresa beneficiaria indica, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta.

Controlli

I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in

ordine alla ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del ministero dello Sviluppo economico, che, previa richiesta della stessa Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo.

Con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività degli stessi e, in particolare, oltre ai titoli di spesa relativi alle acquisizioni di beni e servizi:

a) per quanto riguarda i costi del personale, fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo;

b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;

c) per quanto riguarda i fabbricati dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;

d) per quanto riguarda le acquisizioni effettuate mediante locazione finanziaria, documentazione attestante il costo sostenuto dal concedente.

La documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) è predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ed è controfirmata da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Recupero del credito

Qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previste per la fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311/2004.

Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi.



Tributario

Mod. Unico 2008 Quadro RU Utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta Limite annuale Risoluzione n. 9 del Ministero dell'Economia del 3 aprile 2008

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato la risoluzione n. 9 datata 3 aprile 2008, recante: "Utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta risultanti dal quadro RU della dichiarazione dei redditi - Limite annuale di 250.000 euro previsto dalla legge 24 dicembre 2008, n. 244 (Legge finanziaria 2008)".

La Legge finanziaria 2008 ha introdotto nuove regole per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi, cioè dei crediti nascenti da agevolazioni concesse alle imprese: a decorrere dal 1° gennaio 2008, "anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive", l'importo di tali crediti utilizzabile in compensazione dal contribuente non può superare il limite annuale di 250.000 euro.

La stessa norma stabilisce, inoltre, che l'importo non utilizzato in un determinato anno, in quanto eccedente il suddetto limite (eccedenza), "è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza".

Con il provvedimento in esame vengono fornite alcune precisazioni di carattere generale, qui di seguito riportate.

Le suddette disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria 2008 lasciano immutato il principio secondo cui il limite generale alle compensazioni non riguarda i crediti d'imposta nascenti dall'applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi).

Conseguentemente, ancorché la Legge finanziaria 2008 abbia introdotto un limite annuale specifico all'utilizzo in compensazione dei crediti della specie (fatta eccezione per quelli espressamente esclusi dalla nuova regola, che rimangono utilizzabili senza alcun tetto massimo), tale limite si cumula con quello di carattere generale, fissato a 516.456,90 euro.

In concreto, avendo riguardo ai primi tre anni di applicazione delle nuove regole (2008-2010), ciò implica che il contribuente, fermo restando il rispetto del limite specifico dei 250.000 euro, potrà comunque effettuare compensazioni di tipo orizzontale per ulteriori 516.456,90 euro e, pertanto, per un importo complessivo pari a 766.456,90 euro.

Qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il suddetto limite

generale dei 516.456,90 euro, sarà possibile utilizzare i crediti d'imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale.

Il limite dei 250.000 euro opera non già come limite interno su ciascun singolo credito d'imposta, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti d'imposta della specie (fatta sempre eccezione per quelli espressamente esclusi dalla nuova regola, che rimangono utilizzabili senza alcun limite) che il contribuente potrebbe utilizzare in compensazione in ciascun anno solare.

Naturalmente, occorre aggiungere che, in caso di "sforamento" del limite specifico dei 250.000 euro, le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considereranno come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irrualmente effettuate.

Quanto al meccanismo del riporto in avanti dell'eccedenza di crediti non utilizzati per effetto del tetto e dell'utilizzabilità senza limiti di tale eccedenza nel terzo anno solare successivo a quello di sua nascita, occorre sottolineare, anzitutto, che la nuova regola si applica con le stesse modalità sia ai crediti di nuova generazione sia ai crediti già maturati dal contribuente in anni precedenti al 2008 e non ancora utilizzati.

Conseguentemente, anche per i crediti maturati in anni precedenti, l'eventuale triennio di osservazione decorre solo dall'anno 2008.

Ciò premesso, va precisato che, nell'anno in cui viene a maturazione il diritto a utilizzare l'intero importo residuo dei crediti non utilizzati in precedenza - ipotesi questa che, in concreto, potrà verificarsi per la prima volta nell'anno 2011, dato che le prime eccedenze oggetto di riporto possono formarsi solo a decorrere dal 2008 - tale diritto non interferirà ovviamente con la regola dei 250.000 euro; nel senso che, qualunque sia l'ammontare dell'eccedenza residua utilizzata, tale ammontare si cumulerà con il limite dei 250.000 euro sfruttabile nell'anno stesso con riferimento a crediti nuovi o a eccedenze più recenti.

È opportuno ricordare che il limite dei 250.000 euro non si applica al credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge n. 296/2006.

Tale credito potrà, dunque, essere utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie senza alcuna interferenza con il nuovo limite annuale dei 250.000 euro.

Analoga esclusione vale per il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui al comma 271 dell'art. 1 della medesima legge n. 296/2007.

In questo caso, però, l'esclusione dal limite dei 250.000 euro opera solo a decorrere dall'anno 2010.

Pertanto, sia per l'anno 2008 e sia per l'anno 2009 anche gli utilizzi in compensazione di tale credito rileveranno ai fini del superamento del tetto dei 250.000 euro.

A decorrere dal 2010, invece, gli utilizzi in compensazione di tale credito non rileveranno più ai fini in questione, neanche per le eventuali eccedenze che si fossero generate in detto biennio 2008-2009.



Legale

L'Informatore

giugno 2008

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Dgr n. VIII/6919 del 2 aprile 2008 - Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche **Pag. 63**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ Pubblicazione legge 25 febbraio 2008 n. 34 - Legge comunitaria 2007 **Pag. 64**
- ▶ Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari - Decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 - Recupero crediti - Vigilanza privata - Pesca marittima . . . **Pag. 64**

VARIE

- ▶ Responsabilità amministrativa degli enti - Ampliamento delle fattispecie - Legge 18 marzo 2008, n. 48 di "ratifica ed esecuzione della convenzione del consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno". **Pag. 66**

Nello specifico la deliberazione in oggetto prevede che la presentazione, allo Sportello unico per le attività produttive comunali, di Dichiarazione di inizio attività produttiva (Diap) ha efficacia immediata (sostituendo, a seconda dei casi, la dichiarazione, la comunicazione o l'atto autorizzatorio) in relazione ai seguenti procedimenti amministrativi: apertura, trasferimento di sede ed ampliamento della superficie vendita di un esercizio di vicinato;

- a) avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs n. 114/1998;
- b) avvio di attività di vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 114/1998;
- c) avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione od altri sistemi di comunicazione ai sensi dell'articolo 18 del Dlgs n. 114/1998;
- d) avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 114/1998;
- e) apertura, trasferimento ed ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinate dall'articolo 8, comma 4, della Lr n. 30/2003 (ossia quelle escluse dalla programmazione comunale come ad esempio le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine);
- f) apertura, modifica della attività di acconciatore ed estetista;
- g) apertura, modifica della attività di esecuzione di tatuaggi e piercing;

- h) apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di panificazione di cui all'articolo 4 del Dl n. 223/2006, convertito in legge dall'articolo 1 della legge n. 248/2006;
- i) attività di vendita di funghi epigei freschi spontanei sfusi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della Lr n. 24/1997,
- j) apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs n. 228/2001.

Qualora siano previsti requisiti igienico-sanitari per i locali in cui le attività suddette sono svolte, nonché requisiti di sicurezza per le attrezzature e macchinari utilizzati, la Diap assolve anche l'obbligo di dichiarare il rispetto di tali requisiti.

Nel caso in cui, invece, le attività sopraelencate comportino produzione e/o trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari, alla Diap è allegata la specifica scheda per la notifica (prevista nella modulistica unificata ai sensi del decreto n. 4221 del 24 aprile 2007), ai fini della registrazione da parte della competente Asl in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (Ce) n. 852-853-854-882/2004, salvo nel caso in cui l'attività svolta risulti soggetta, ai sensi dei medesimi Regolamenti, a riconoscimento.

È opportuno, comunque, evidenziare che l'efficacia della deliberazione in oggetto è subordinata all'emissione (entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Burl del provvedimento in esame), da parte del direttore centrale programmazione integrata della Regione Lombardia, di un decreto che dispone per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione

IN PRIMO PIANO

Dgr n. VIII/6919 del 2.4.2008 Semplificazione di procedimenti

ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche

La Giunta regionale lombarda nella seduta del 2 aprile 2008, ha definitivamente approvato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della Lr n. 1/2007, la Dgr n. 6919 in materia di semplificazione amministrativa delle procedure per alcune attività imprenditoriali. ▶



Legale

con relativa applicazione della modulistica prevista dal decreto n. 4221/2007.

A tal proposito si precisa che i procedimenti amministrativi, in

Publicazione legge n. 34 del 25 febbraio 2008 Legge comunitaria 2007

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 56 del 7 marzo 2008, supplemento ordinario n. 54, la legge 25 febbraio 2008 n. 34 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (c.d. Legge comunitaria 2007).

Il provvedimento in esame contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega per l'attuazione di 16 direttive da recepire con decreto legislativo, comprende due deleghe legislative per l'adozione di disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi (uno in materia di monitoraggio ed informazione sul traffico navale e l'altro in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti), finalizzate alla chiusura di due procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

La principale misura innovativa contenuta nella Comunitaria 2007 consiste nell'allineamento dei termini per l'esercizio della delega con la scadenza dei termini per il recepimento delle direttive. Ne consegue, pertanto, che non sarà più possibile emanare deleghe per il recepimento di direttive che abbiano una scadenza posteriore rispetto a quella della scadenza delle direttive stesse.

Siffatta innovazione, garantendo la certezza dei tempi ed la conseguente tempestività degli adempimenti, è finalizzata a consentire un più rapido adeguamento dell'ordinamento italiano alle normative comunitarie nonché ad evitare i ritardi normalmente accumulati dal legislatore italiano che hanno spesso determinato l'apertura di procedure d'infrazione.

Nel dettaglio, il Capo I della legge in esame contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Viene anche conferita la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

Il Capo II contiene invece disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento comunitario ovvero predispongono condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione della disciplina comunitaria.

In particolare, tra le varie disposizioni, il provvedimento in esame contiene una norma (art. 13) che riformula l'art. 2449

L'Informatore

giugno 2008

In primo piano

corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui alla presente deliberazione, sono conclusi secondo la disciplina previgente.

Leggi e provvedimenti

del codice civile, in materia di partecipazione in società dello Stato o enti pubblici, oggetto di una procedura di infrazione, al fine di rendere tale disciplina coerente con le norme comunitarie.

Per quanto riguarda invece i bilanci delle imprese e la funzione di controllo contabile, la Legge comunitaria prevede agli articoli 24 e 25 il recepimento di alcune direttive relative all'attività di revisione contabile e all'introduzione dei principi contabili internazionali in materia di bilancio.

Infine, per la prima volta, questa Comunitaria attua le decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. "terzo pilastro" dell'Unione europea) in materia di lotta contro la corruzione nel settore privato, esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, confisca di beni, strumenti e proventi di reato nonché di reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

In particolare, l'articolo 29 reca i principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/Gai del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, che prevedono quanto segue:

- a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
- b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
- c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminali di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari



Legale

L'Informatore

giugno 2008

Leggi e provvedimenti

DI n. 59 dell'8 aprile 2008 Recupero crediti Vigilanza privata Pesca marittima

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, il decreto-legge in oggetto in materia di attuazione di obblighi comunitari ed esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Si riportano di seguito le disposizioni di più diretto interesse per le imprese associate.

Recupero crediti (art. 4, comma 1, lett. a)

Per effetto della sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, viene abolita, per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti, la disposizione dell'art. 115 del TulpS che limitava la validità della licenza del questore ai soli locali in essa indicati e, conseguentemente, la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali.

Per le medesime attività viene inoltre disposta una semplificazione in ordine all'obbligo di affissione permanente nei locali dell'agenzia della tabella delle operazioni consentite e dei relativi costi di cui all'art. 120 del TulpS.

L'onere di affissione, infatti, potrà essere assolto mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con l'indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza è comunque tenuto a comunicare preventivamente al questore l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di Ps il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di Ps ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.

Vigilanza privata (art. 4, comma 1, lettere da b) a g)

Si dispone che il regolamento di esecuzione del TulpS individui gli altri soggetti - compreso l'istitutore o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto, o delle sue articolazioni - nei confronti dei quali sono accertate l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'art. 11 del TulpS (assenza di ammonizione o misura di sicurezza personale o dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato, contro l'ordine pubblico, contro le persone commessi con violenza o furto, rapina, estorsione o violenza o resistenza all'autorità) e dall'art. 10 della legge 575/65 (assenza di misure di prevenzione).

Si dispone inoltre, inserendo nel TulpS il nuovo articolo 134-bis, che le imprese di vigilanza privata stabilite in altro Stato membro dell'Ue, possono stabilirsi in Italia in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni stabilite dalla legge e dal regolamento di esecuzione del TulpS, tenuto conto degli obblighi già assolti nello Stato di stabilimento attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal

prefetto.

Si dispone altresì che i servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento di esecuzione del TulpS.

Il ministro dell'Interno viene autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Ue per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti, e delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Si dispongono le seguenti semplificazioni per l'attività di vigilanza privata:

viene abrogato il divieto, per i direttori degli istituti di vigilanza, di ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa (art. 135, quinto comma, TulpS);

- viene abrogato l'obbligo di far vidimare la tabella delle operazioni consentite dal prefetto (art. 135, sesto comma, TulpS);

- viene abrogata la possibilità di negare nuove licenze in considerazione del numero o della importanza degli istituti di vigilanza già esistenti (art. 136, secondo comma, TulpS).

Si dispone infine in materia di guardie giurate (art. 138 del TulpS):

- che, il ministro dell'Interno, con proprio decreto, sentite le Regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate;

- che ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Ue, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuate nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività, anche utilizzando gli accordi di collaborazione sopra citati sottoscritti dal ministro dell'Interno;

- che, salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili e immobili cui sono destinate, rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

Pesca marittima (art. 8)

L'articolo 8 permette l'archiviazione delle quattro procedure di infrazione attualmente pendenti in materia di pesca.

Il comma 1 cancella l'indebita tolleranza del 10% nella detenzione delle specie sottomisure, prevista dal precedente decreto n. 153 del 2004.

La sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni viene estesa alla commercializzazione sia delle specie sottomisura che di quelle vietate.

Si evidenzia inoltre che tale sanzione accessoria viene applicata anche alla fase di somministrazione.

Sono stati anche adeguati gli importi delle sanzioni amministrative.

L'articolo 26 della Legge 14 luglio 1965 n. 963, in materia di sanzioni amministrative, è stato così modificato:

1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Si fa riferimento al pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti ed al (pescare con navi o galleggianti, attrezzi o stru-

LEGALE



Legale

menti, vietati regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato,

Responsabilità amministrativa degli enti Ampliamento delle fattispecie Legge n. 48 del 18.3.2008 Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica

L'Informatore

giugno 2008

Leggi e provvedimenti

chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23. In precedenza la sanzione era da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (Ce) n. 2244/2003 della commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema Vms o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).

8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.

Il provvedimento, entrato in vigore il 9 aprile giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ha iniziato il suo iter di conversione in legge alla Camera dei deputati con l'assegnazione alla I commissione Affari costituzionali (AC 3442).

Varie

La legge in oggetto, pubblicata sul supplemento ordinario della Gu del 4 aprile 2008 n. 80 ed in vigore dal 5 aprile 2008, opera un ulteriore ampliamento dell'ambito di operatività del Dlgs 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, inserendo all'interno di tale decreto l'art. 24-bis, relativo ai "delitti informatici e trattamento illecito dei dati".

A seguito di tale previsione le aziende che hanno già predisposto modelli organizzativi dovranno procedere ad un loro aggiornamento che tenga conto anche delle suddette novità legislative.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

giugno 2008

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Bando "Innova - Retail" - Scadenza ad esaurimento fondi (Comunque non oltre il 28 luglio 2008) **Pag. 67**

FINANZIAMENTI

- ▶ Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle pmi lombarde **Pag. 67**
- ▶ Bando 2008 Internazionalizzazione: partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero **Pag. 68**
- ▶ Abbattimento-tassi a favore delle pmi della provincia di Milano per la realizzazione di programmi di investimento. **Pag. 68**

BANDI E FINANZIAMENTI

IN PRIMO PIANO

Bando "Innova - Retail" Scadenza a esaurimento fondi

(Comunque non oltre il 28 luglio 2008)

Torniamo a parlare del bando "Innova Retail" per le imprese del commercio lombardo. Il contributo è a fondo perduto pari al 35% dell'investimento complessivo ammissibile a favore delle piccole imprese commerciali (con al massimo 15 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro) che hanno sede legale e operativa in Lombardia. ▼

Investimenti ammessi

1. Tecnologie informatiche: attrezzature hardware e software, sistemi informatici evoluti per la gestione del magazzino e della clientela, programmi informatici di incentivazione rivolti alla clientela (carte fedeltà, raccolta punti e premi, promozioni mirate), realizzazione di infrastrutture in rete per la realiz-

zazione di comunicazioni interne sicure tra più unità locali distanti tra loro, software di gestione per sistemi di qualità e sicurezza sul lavoro (certificazione Iso 9000 e Vision 2000) e per servizi logistici, apparecchi per la lettura di codici a barre, stampanti per etichette con codici a barre, sistemi informatici per la presa di ordini e per la realizzazione di vetrine interattive, scanner professionali, sistemi di lettura e registrazione dati da smart card e carte fedeltà, sistemi informatici di gestione dei diversi tipi di pagamento on-line.

2. Tecnologie per la sicurezza: attrezzature per video sorveglianza, video protezione, impianti anti-taccheggio, antifurto e antintrusione con sistemi di rilevamento satellitare collegati a centrali di vigilanza;

3. Tecnologie innovative per la riduzione dei consumi energetici: attrezzature per il lavaggio delle stoviglie, per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori e abbattitori termici) e per il caldo (forni elettrici e a microonde), impianti fotovoltaici con superfici non inferiori a 16 mq o, alternativamente, con produzione nominale di energia non inferiore a 3kw. È ammesso esclusivamente l'acquisto di beni nuovi di fabbrica.

Non sono ammissibili: investimenti in leasing e spese relative a consulenze, spese di manutenzione, noleggio, materiali non durevoli e di consumo.

L'investimento complessivo ammissibile non potrà essere inferiore a € 7.500,00, mentre il contributo ottenibile non potrà essere superiore a € 15.000,00.

Le risorse stanziare a favore del presente bando ammontano a: € 6.000.000,00. la domanda di contributo dovrà essere presentata in via telematica alla Regione Lombardia.

Il bando è ad esaurimento fondi. La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal 28 aprile ed entro il 28 luglio 2008 (salvo eventuali diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia).

Finanziamenti

Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde Scadenza a esaurimento fondi

In attuazione dell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde, è stato approvato il bando voucher multiservizi per l'accompagnamento delle imprese lombarde in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione. Tutte le imprese aventi sede legale e operati-



Bandi e finanziamenti

va in Lombardia, ad esclusione di quelle operanti nei settori formazione e nei cd settori esclusi dal regime de minimis" (agricoltura e pesca; trasporti; esportazioni; trattamento preferenziale dei prodotti nazionali; produzione, trasformazione, commercializzazione di alcuni prodotti) possono richiedere un voucher che consente di acquisire diverse tipologie di servizi, quali: 1) Ricerca partner esteri; 2) Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri; 3) Ricerca agenti e distributori; 4) Ricerca fornitori, 5) Assistenza tecnica alle imprese; 6) Formazione/Informazione. Il voucher, del valore di 2.604,17 € (al lordo delle ritenute di legge), può essere utilizzato dalle imprese dal 25 marzo al 30 settembre 2008 per acquisire uno o più servizi presso i soggetti attuatori individuati nell'elenco pubblicato sul sito internet: www.lombardiapoint.it.

Bando 2008 Internazionalizzazione Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero Scadenza a esaurimento fondi

Promosso il nuovo bando per sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, in attuazione dell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, Asse 2 Internazionalizzazione. Possono accedere a questa opportunità le micro-Pmi di ogni settore economico, con sede legale o operativa in Lombardia che intendono partecipare a fiere internazionali in Italia e all'estero in forma aggregata (voucher A1) o in forma singola (voucher A2); che intendono partecipare a missioni economiche all'estero (voucher D). Il contributo a fondo perduto è sotto forma di voucher variamente distinto in: Voucher di tipo «A1» pari a 5.000 €; Voucher di tipo «A2» pari a 2.500 €; Voucher di tipo «D» pari a 2.500 € per le destinazioni Giappone, Australia/Oceania, USA e Canada; b), 2.000 € per le destinazioni Asia (escluso Giappone), Russia, America

L'Informatore

giugno 2008

Finanziamenti

Latina, Mediterraneo e Africa, 1.500 € per le destinazioni Europa continentale (esclusa Russia). Aperta la procedura online per la presentazione delle domande: almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della fiera prescelta, 60 giorni prima della data di svolgimento della missione prescelta (l'elenco fiere e missioni è disponibile sul sito web www.lombardiapoint.it e aggiornato a cadenza quadrimestrale).

Abbattimento-tassi a favore delle pmi della provincia di Milano per la realizzazione di programmi di investimento Scadenze: 31 dicembre 2008 e 15 febbraio 2009

Contributo in conto-interessi compreso tra 1 e 2,50 punti percentuali del tasso passivo bancario a favore delle micro e Pmi con sede legale o unità operativa in provincia di Milano che realizzano nell'anno solare 2008 progetti di investimento e/o di ristrutturazione per un importo compreso tra €13.000,00 e €300.000,00 ricorrendo a finanziamenti bancari o leasing assistiti da garanzia rilasciata dagli organismi fidi del settore di appartenenza.

In particolare verranno favorite le: "Nuove imprese" (costituite a partire dal 1/1/2007); imprese a prevalente partecipazione femminile; imprese a prevalente partecipazione giovanile.

Il contributo è pari a un abbattimento di:

* 2 punti percentuali del tasso passivo bancario per gli investimenti di importo fino a € 100.000,00 (elevato a 2,50 punti percentuali per le nuove imprese, imprese a prevalente composizione femminile e/o giovanile);

* 1,50 punti percentuali del tasso passivo bancario per la parte di investimenti superiore a €100.000,00 (cioè tra €100.000,01 e € 200.000,00). Il contributo è elevato a 2 punti percentuali per le nuove imprese, imprese a prevalente composizione femminile e giovanile femminile e/o giovanile);

* 1 punto percentuale del tasso passivo bancario per la parte di investimenti superiore a € 200.000,00 (cioè tra €200.000,01 e € 300.000,00). Il contributo è elevato a 1,50 punti percentuali per le nuove imprese, imprese a prevalente composizione femminile e/o giovanile.



Formazione

L'Informatore

giugno 2008

In primo piano

FORMAZIONE

Indice

IN PRIMO PIANO

► **Opportunità di formazione finanziata per lavoratori dipendenti di imprese lombarde. Pag. 69**

In PRIMO PIANO **Opportunità di formazione finanziata per lavoratori dipendenti di imprese lombarde (Legge 236/93)**

È stato pubblicato il dispositivo relativo alla legge 236/93, attraverso il quale la Regione destina risorse pari a 30.000.000 per la formazione dei lavoratori dipendenti di imprese localizzate in Lombardia. Il bando finanzia progetti quadro, il cui importo può essere compreso tra un minimo di 250.000 ed un massimo di 750.000, predisposti da strutture formative accreditate dalla Regione e in possesso di precedente esperienza nell'ambito della formazione continua. ▼

A ciascun progetto quadro va allegato l'accordo, firmato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento, dove vengono indicati i settori, i territori, le imprese e le tipologie di lavoratori coinvolte nel progetto.

Le imprese vengono invitate a pianificare interventi formativi in favore dei propri dipendenti e a valutare anche il fabbisogno formativo dei lavoratori cosiddetti "prioritari", tra i quali rientrano:

- i lavoratori di imprese con meno di 15 dipendenti
- gli apprendisti (soltanto per interventi di formazione ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente previsti dal contratto di apprendistato)
- i lavoratori di età superiore ai 45 anni
- le donne di età superiore ai 40 anni
- i lavoratori extra Ue e provenienti da Paesi di recente adesione all'Ue
- i lavoratori a progetto e occasionali
- i lavoratori in cassa integrazione o iscritti nelle liste di mobilità
- i lavoratori in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.

Alle aziende è inoltre offerta l'opportunità di estendere la formazione anche ai propri dipendenti di sedi localizzate in altre Regioni, a condizione che questi ultimi non superino il 50% del totale dei partecipanti e che i corsi vengano realizzati comunque in Lombardia.

Nell'ambito dei progetti quadro, oltre alle attività corsuali, è possibile programmare voucher aziendali che possono avere valore minimo pari a 1.000 e massimo pari a 5.000.

I voucher aziendali si configurano come interventi formativi customizzati, che rispondono ad esigenze formative specifiche della singola impresa; ogni realtà aziendale può beneficiare di un massimo di quattro voucher.

Come previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per entrambe le modalità di formazione - corsi e voucher aziendali - alle imprese è richiesto di contribuire attraverso un cofinanziamento, che può essere garantito attraverso l'esposizione dei costi del lavoro per il tempo dedicato dal dipendente alla formazione.

I progetti verranno presentati in Regione entro il 19 giugno 2008 e potranno essere avviati il giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria (la valutazione dei progetti dovrebbe terminare entro il 31 luglio) o comunque non oltre il 30 settembre 2008.

Le attività formative dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2009.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione (n. tel. 02.77.50.677-688) che sta procedendo a raccogliere il fabbisogno formativo espresso dalle imprese.

ENTI E SOCIETA' COLLEGATE

I SERVIZI DI




Promo.Ter

Unione

Il Servizio di Amministrazione del Personale è offerto in out sourcing da Promo.Ter, attraverso l'Unione, alle Imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi e pmi, garantendo la completa gestione ed amministrazione dei collaboratori, subordinati e parasubordinati, ai sensi della legge 12/1979, articolo 1, ultimo comma. In più, fornisce alle imprese che ne facciano richiesta assistenza e consulenza in caso di controlli.

Sono quasi 5000 le imprese assistite dai 27 uffici operativi su tutto il territorio della provincia di Milano, a certificare la professionalità e l'affidabilità del Servizio erogato.

AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ELABORAZIONE E GESTIONE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI OBBLIGATORIE



Le numerose problematiche legate all'amministrazione del personale e le crescenti responsabilità delle imprese nella gestione delle risorse umane costringono ad affidarsi a strutture esterne qualificate per non sottrarre energie alle principali attività aziendali.

Promo.Ter ha rilevato quest'esigenza delle piccole-medie imprese del terziario offrendo alle aziende associate un servizio "chiavi in mano":

- assistenza per la corretta predisposizione e la completa elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali;
- assistenza e consulenza, attraverso l'Unione, per la costituzione, lo svolgimento e la cessazione dei rapporti di lavoro;
- assistenza nei rapporti con gli enti Inps, Inail, Esatri, Direzione provinciale del Lavoro, Centri per l'impiego.

La gestione e l'elaborazione riguardano, a titolo esemplificativo:

- salari e stipendi
- compensi collaboratori coordinati e continuativi
- riepilogo annuale Inps "Gla"
- tabulati vari per la gestione del personale
- modelli 770
- modelli Cud
- trattamento di fine rapporto
- Irpef
- contributi Inps
- autoliquidazione premi Inail
- riepilogo contabile
- costo del lavoro
- Irap
- trasmissione telematica
- premi Inail per i soci e i familiari
- Comunicazioni al Centro per l'impiego
- Previdenza ed assistenza complementare prevista dai Ccnl (Fondo M. Negri, Fasdac, Associazione A. Pastore, Fon.Te.).

Promo.Ter - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE



Via Marina P.T. - 20121 Milano

Tel. 02.7750252

Fax 02.7750461

libripaga@unione.milano.it



Commercio estero

L'Informatore

giugno 2008

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Come provare il trasferimento fisico delle merci nelle cessioni intracomunitarie. **Pag. 71**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Operatore economico autorizzato Aeo. Documento della Commissione europea sui benefici previsti a livello comunitario **Pag. 72**

IN PRIMO PIANO

Come provare il trasferimento fisico delle merci nelle cessioni intracomunitarie

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 345/E del 28 novembre 2007 in risposta ad un'istanza di interpello, indica chiaramente i documenti da conservare per provare la cessione intracomunitaria. Non ci soffermiamo sui documenti di natura strettamente fiscale e valutaria (gli operatori di norma conoscono l'obbligo di conservare: le fatture di vendita, i relativi elenchi intrastat compilati e una traccia bancaria delle somme riscosse in relazione alla cessione). Più interessante è analizzare l'interpretazione dell'Agenzia in merito al documento di trasporto. ▶

L'azienda deve esibire un documento di trasporto da cui si evinca l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo di imposta identificato in altro paese

comunitario. A tal fine, nella soluzione prospettata dal contribuente e confermata dall'Agenzia, si fa riferimento ad un Cmr (lettera di vettura camionistica internazionale) firmato e timbrato dal trasportatore per presa in carico (campo 23 del formulario Cmr) e dal destinatario per ricevuta a destino (campo 24).

Per effetto di tale rigida interpretazione dell'amministrazione nazionale gli obblighi di provare la cessione intracomunitaria ricadono per intero sul cedente. Egli si trova di conseguenza a dover dipendere dalla buona volontà del proprio cliente e del vettore che non sentono alcuna stringente esigenza di inviare al cedente copia del documento di trasporto firmato per ricevuta, se non quella di una generica correttezza commerciale.

Va inoltre sottolineato che il Cmr non richiede la forma scritta. L'articolo 4 della convenzione Cmr recita infatti: Il contratto di trasporto è regolato dalla lettera di vettura. La mancanza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano né l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, che rimane sottoposto alle disposizioni della presente convenzione.

Si può pertanto supporre che, nel caso in cui non sia stato compilato un Cmr, lo stesso possa essere sostituito da un altro documento di trasporto o da un buono di consegna fatto sottoscrivere dal destinatario da parte del vettore. In tal caso sarà onere del cedente:

- richiedere al vettore di far rientrare in azienda una copia del buono di consegna
- rivolgersi al cessionario nell'ipotesi di vendita franco fabbrica (Exw), essendo quest'ultimo il committente del contratto di trasporto e quindi l'unico soggetto che ha avuto relazioni commerciali con il trasportatore.

In tale situazione di incertezza sembra utile offrire alcuni suggerimenti per ridurre i rischi fiscali associati alle cessioni intracomunitarie:

- Compilare regolarmente i Cmr e sensibilizzare i propri clienti comunitari riguardo al ritorno di copia degli stessi con l'attestazione della ricezione delle merci. Nel caso di vendita Exw sarà opportuno compilare il Cmr indicando nella casella riservata al mittente il proprio nome per conto del cliente comunitario.

* Nel caso di vendite con termine di resa Exw è consigliabile mantenere in azienda un registro dei trasportatori che hanno provveduto a ritirare la merce in modo da poter rintracciare, in caso di verifica, le prove documentali dell'avvenuta consegna in altro paese comunitario.

* Per quanto possibile utilizzare termini di resa del gruppo C (trasporto a cura del cedente) in modo da poter scegliere ed incaricare un trasportatore di fiducia. Si potrà prevedere contrattualmente l'impegno di far rientrare in azienda la copia del Cmr controfirmato dal destinatario ovvero la copia del buono di consegna sottoscritto dal destinatario.

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

L'Informatore

giugno 2008

Legislazione comunitaria

Operatore economico autorizzato Aeo Documento della Commissione europea sui benefici previsti a livello comunitario

La Direzione generale per la fiscalità e l'Unione doganale della Commissione europea ha elaborato, anche su richiesta dell'amministrazione doganale italiana, un documento esplicativo con cui sono rappresentati i vantaggi che possono derivare ai vettori, agli spedizionieri e agli agenti doganali che abbiano ottenuto il rilascio della certificazione comunitaria Aeo. È evidente che i benefici saranno riconosciuti in funzione del tipo di certificato rilasciato ma anche del grado di responsabilità richiesto ed assicurato dall'Aeo nell'espletamento delle formalità doganali, delle operazioni doganali, nella gestione della propria attività commerciale.

Come già espressamente chiarito nella nota introduttiva sulla figura dell'operatore economico autorizzato pubblicata su questa pagina web, lo status di Aeo è facoltativo e dipende dalla richiesta avanzata dall'operatore economico e dalle relative condizioni operative riscontrate.

Il documento evidenzia che l'operatore economico non è tenuto ad esigere dai suoi partner commerciali che essi ottengano lo status di Aeo e per questo non sarà posto in condizioni di svantaggio se, ad esempio, il suo partner commerciale non è un Aeo oppure se una parte delle sue operazioni doganali viene effettuata da un agente doganale che non è in possesso dello status di Aeo. Infatti, ogni operatore economico autorizzato è responsabile solo della parte della catena di approvvigionamento che a lui fa riferimento e della merce da lui movimentata anche se, per garantire la sicurezza, si tiene conto delle misure di sicurezza applicate da tutti i suoi partner commerciali.

Per i suddetti motivi l'amministrazione doganale valuterà con estrema attenzione la posizione di ogni singolo richiedente, e la sua collocazione nella catena logistica internazionale, nel corso di una mirata attività di audit durante la quale saranno esaminate le evidenze e le informazioni già disponibili, la sussistenza di determinate condizioni, il tipo di certificato richiesto, il rispetto dei requisiti doganali e di sicurezza.

In conclusione, il documento comunitario rappresenta un utile riferimento per l'utente e per le amministrazioni doganali degli Stati membri ma deve essere inteso come uno strumento orientativo e non vincolante per le amministrazioni doganali che devono valutare le possibili varianti che potrebbero caratterizzare la singola posizione soggettiva, pur assicurando, comunque, un giudizio finale omogeneo e strutturato in linea con l'interpretazione data negli stessi casi dagli altri Stati membri. Si fa presente, infine, che i casi rappresentati nel documento comunitario possono essere ulteriormente arricchiti dalla Commissione europea con l'aggiunta di altri esempi pratici utili alla uniforme interpretazione del procedimento di rilascio dello status Aeo".

► DOCUMENTO della Direzione generale per la fiscalità e dell'Unione doganale del 21/12/2007. **Vettori, spedizionieri e agenti doganali Aeo: come avvalersi dei vantaggi previsti dal Programma comunitario Aeo.**

Lo scopo del presente documento è di chiarire come i vettori, gli spedizionieri e gli agenti doganali Aeo possano avvalersi dei vantaggi previsti dal Programma comunitario Aeo (definiti dall'articolo 14b del Regolamento (Ce) n. 1875/2006 della Commissione del 18.12.2006 che ha modificato il Regolamento (Cee) n. 2454/93, in appresso Dac).

I vantaggi dipendono non solo dal tipo di certificato rilasciato ma anche dal grado di responsabilità richiesto all'Aeo nell'espletamento delle formalità doganali e delle operazioni doganali. È evidente che un agente doganale che, senza gli obblighi di un dichiarante, compila la dichiarazione doganale a nome del proprio cliente non può essere considerato alla stessa stregua di un altro agente doganale che presenta la dichiarazione a nome proprio e le cui responsabilità sono connesse al concetto di "dichiarante".

Poiché il Certificato Aeo viene rilasciato al richiedente e non ai suoi clienti, l'Aeo può avvalersi dei relativi vantaggi solo a nome proprio. Si tratta di un principio generale per tutti i Certificati Aeo in quanto il certificato si riferisce alla società stessa e vale per le operazioni aziendali proprie della società e non per le operazioni di un'altra società; le Dogane effettuano un'attività di audit nei confronti del richiedente ma non nei confronti dei clienti del richiedente.

Tuttavia, un importatore Aeo non deve essere ingiustificatamente svantaggiato se il suo partner commerciale vettore non è un Aeo oppure se una parte delle sue operazioni doganali viene effettuata da un agente doganale non in possesso di un riconoscimento dello status di Aeo.

L'obiettivo del presente documento è di descrivere le situazioni che possono presentarsi a fronte di una dichiarazione doganale o sommaria che viene presentata da un vettore Aeo, da uno spedizioniere Aeo o da un agente doganale Aeo che vogliono avvalersi dei vantaggi Aeo.

Esso indica altresì le situazioni in cui gli importatori/esportatori Aeo hanno contatti di lavoro con vettori, spedizionieri e agenti doganali non Aeo. L'elenco non è completo e può essere elaborato ulteriormente con l'aggiunta di nuovi casi.

I. Meno controlli fisici e documentali

Articolo 14b (4) primo sotto paragrafo delle Dac

L'Articolo 14b (4) delle Dac stabilisce che l'Aeo deve essere soggetto a minori controlli fisici e documentali rispetto agli altri operatori economici. Ciò significa che all'Aeo deve essere attribuito un valore di rischio inferiore e che egli debba poter usufruire di uno sdoganamento più rapido.

Situazione 1 (può verificarsi dal 1° aprile 2008): viene presentata la dichiarazione doganale da uno spedizioniere doganale Aeo con cliente non Aeo.

Esempio concreto: Il titolare del certificato Aeo è un agente doganale ed il cliente che rappresenta non è un soggetto certificato Aeo. L'agente doganale Aeo sta presentando una dichiarazione doganale di importazione. È un rappresentante



Commercio estero

L'Informatore

giugno 2008

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

diretto dell'importatore e, pertanto, il "titolare Aeo" ed il "dichiarante" non sono la stessa persona.

In generale, le autorità doganali dovrebbero abbassare il valore di rischio conformemente al livello in cui l'agente doganale Aeo è coinvolto nella rappresentanza del suo cliente. Pertanto è necessario valutare:

- il tipo di rappresentanza, e
- gli eventuali rischi identificati durante il processo di autorizzazione Aeo.

Nel caso di rappresentanza diretta, l'agente doganale stesso non si assume tutte le responsabilità di cui all'articolo 199 Dac. Qualora il titolare Aeo non sia anche il dichiarante, la persona che deve ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 199 è il dichiarante e non il titolare Aeo (per esempio, egli potrebbe non verificare se la prova dell'origine allegata alla dichiarazione è falsa o meno.)

Relativamente alle rappresentanze dirette, è altresì opportuno rilevare che l'esperienza insegna che i clienti tipici dei rappresentanti diretti sono le società di piccole e medie dimensioni. Gli elenchi dei loro clienti talvolta variano di giorno in giorno e, pertanto, il requisito per Aeos o Aeof relativo alla sicurezza dei partner commerciali sembra non abbia molto senso. (Sarà sempre possibile identificare i clienti di un agente doganale, anche successivamente, attraverso l'analisi degli atti pregressi che lo riguardano.)

Nel caso di rappresentanza indiretta, l'agente doganale agisce in nome proprio e si assume, pertanto, le responsabilità sancite dall'articolo 199. (Egli assolve persino i dazi doganali per conto del proprio cliente.)

Situazione 2 (può verificarsi approssimativamente dal 1° aprile 2008): l'importatore Aeo ha un agente doganale non Aeo.

Il titolare di un certificato Aeo è un importatore che opera con un agente doganale designato che non è un Aeo. L'importatore presenta una dichiarazione doganale.

La riduzione del valore di rischio deve essere coerente con i risultati - ottenuti mediante l'audit effettuato sull'importatore prima di emettere un certificato Aeo - relativi alla qualità delle sue procedure per verificare l'accuratezza delle dichiarazioni doganali presentate dal suo agente oppure per verificare l'accuratezza dell'adempimento di altre formalità doganali da parte del suo agente.

La gestione del rischio deve anch'essa essere trattata a seconda del livello di coinvolgimento dell'agente doganale nelle operazioni del suo cliente con le autorità doganali.

Situazione 3 (si verificherà dal 1° luglio 2009): agente doganale Aeo con un cliente non Aeo/presentazione di una dichiarazione sommaria.

Quando si decide il livello di riduzione del valore di rischio, si deve tenere presente che il certificato Aeos o Aeof viene rilasciato soltanto se il richiedente soddisfa i requisiti di sicurezza. Tali requisiti di sicurezza consistono perlopiù nel rendere sicuri i locali dove è depositata la merce o rendere sicuri i container. Solo i 3 sottocriteri di "selezione del personale", "formazione sulla sicurezza" e "identificazione dei partner commerciali" possono essere soddisfatti dagli agenti doganali che svolgono solo il lavoro amministrativo ma non vedono mai la

merce per la quale preparano la dichiarazione doganale. In molti casi, anche l'"identificazione dei partner commerciali" non può dare risultati affidabili, soprattutto per gli agenti doganali che trattano con numerosi clienti.

Ad ogni modo, al fine di rendere sicura la catena logistica da utente a utente, si dovrebbe puntare a rilasciare il numero massimo possibile di certificazioni Aeo nella catena logistica. Di conseguenza, gli agenti doganali possono diventare Aeo/Sicurezza ma le Amministrazioni doganali devono essere caute nel ridurre i loro valori di rischio. Un agente doganale che è anche speditore o depositario non si trova nella stessa situazione di un agente doganale che svolge soltanto lavoro amministrativo e ciò deve essere tenuto in considerazione per la valutazione dei rischi dell'operatore economico.

In tale caso, non è rilevante se l'agente doganale è un rappresentante diretto o indiretto in quanto non esiste correlazione fra il tipo di rappresentanza e la varietà di attività connesse alle merci stesse (deposito, carico, trasporto, ecc.).

Situazione 4 (può verificarsi dal 1° luglio 2009): un trasportatore Aeo è l'obbligato principale in una dichiarazione di transito che comprende i dati di protezione.

Uno spedizioniere Aeo presenta una dichiarazione di transito che comprende i dati della dichiarazione sommaria.

Per la dichiarazione doganale di transito tradizionale, il trasportatore è l'obbligato principale e ha, pertanto, la responsabilità (anche finanziaria) della merce trasportata e dell'accuratezza delle informazioni fornite nonché della conformità alle regole di transito dall'ufficio di partenza fino all'ufficio di destinazione. Il valore di rischio connesso al regime doganale può essere ridotto di conseguenza.

Per quanto attiene alla parte relativa alla dichiarazione sommaria, subentra il concetto di sicurezza della catena logistica. Quanti più sono i certificati Aeo nella catena, tanto più può essere ridotto il valore di rischio relativo ai controlli di sicurezza.

II. Trattamento prioritario delle spedizioni selezionate per i controlli

Articolo 14b (4) secondo sotto-paragrafo delle Dac

Ai sensi dell'articolo 14b (4) delle Dac, l'ufficio doganale che, in seguito all'analisi dei rischi, seleziona per un ulteriore esame una spedizione accompagnata da dichiarazione sommaria o doganale presentata da un Aeo, deve effettuare i controlli necessari in via prioritaria. Ciò significa che la spedizione deve essere la prima ad essere controllata se vi sono altre spedizioni selezionate fra quelle non Aeo.

Dalla formulazione del testo normativo si evince chiaramente che la priorità nel trattamento di controllo deve essere assicurata a coloro che presentano le dichiarazioni (dichiarazioni sommarie o doganali). Pertanto, i vettori, gli spedizionieri e gli agenti doganali Aeo che presentano tale dichiarazione, devono avere la priorità nel controllo della spedizione interessata (anche se la dichiarazione è stata presentata da un rappresentante indiretto).

Tale procedura deve essere altresì seguita nelle situazioni in cui le formalità doganali connesse alla spedizione vengono espletate da un vettore o spedizioniere o agente doganale Aeo, che agisce per conto di un cliente non Aeo.

III. Scelta del luogo per i controlli



Commercio estero

Articolo 14b (4) secondo sotto-paragrafo delle Dac

Ai sensi dell'articolo 14b (4) delle Dac, un Aeo può chiedere che il controllo doganale sia effettuato in luogo diverso da quello prescelto ove sia possibile abbreviare i tempi e diminuire i costi per l'Aeo. Tuttavia, ciò è subordinato ad un accordo specifico con l'autorità doganale interessata.

Essendo tale beneficio una logica conseguenza del trattamento prioritario, si raccomanda di utilizzare in generale lo stesso approccio. Non è possibile, tuttavia, fornire un orientamento più dettagliato poiché esiste una differenza sostanziale fra il "trattamento prioritario" ed il "luogo scelto per i controlli": nei casi di trattamento prioritario, la merce è ancora sotto vigilanza doganale, cosa che non avviene quando i controlli non devono essere effettuati presso i locali dell'ufficio doganale.

Esempio n° 1 (può verificarsi dal 1° luglio 2009):

L'ufficio doganale di entrata vuole controllare una spedizione accompagnata da dichiarazione sommaria presentata da un vettore marittimo Aeo ad un destinatario non Aeo. L'Aeo chiede che il controllo non si effettui presso i locali dell'ufficio doganale ma si effettui altrove nello stesso porto, e giustifica tale richiesta in un modo che l'ufficio doganale ritiene ragionevole. Dunque il controllo fisico viene effettuato nel luogo richiesto dal vettore marittimo Aeo.

Esempio n° 2:

Stessa situazione ma l'Aeo chiede che la spedizione sia esaminata presso un altro porto nello stesso Stato membro. L'Ufficio doganale accetta tale richiesta perché il porto è geograficamente vicino ed il rischio identificato attraverso l'analisi dei rischi "consente" tale spostamento.

Esempio n° 3:

Stessa situazione ma l'Aeo chiede che la spedizione sia esaminata presso i locali del destinatario non Aeo. L'ufficio doganale nega tale richiesta perché il destinatario ha una cattiva reputazione dal punto di vista dell'adempimento degli obblighi doganali.

Esempio n° 4:

Un agente doganale che è un Aeo ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata per il suo cliente non Aeo che risiede in un altro Stato membro. L'ufficio doganale vuole effettuare un controllo fisico della spedizione in questione.

L'Informatore

giugno 2008

Legislazione comunitaria

L'Aeo chiede di effettuare i controlli presso i propri locali.

L'ufficio doganale avalla tale richiesta in quanto il locale richiesto è gestito dall'Aeo.

IV. Maggiore facilità nell'ottenere le semplificazioni doganali

Articolo 14b (1) delle Dac

Può verificarsi approssimativamente dal 1° aprile 2008.

L'Articolo 14b (1) delle Dac stabilisce che se la persona che richiede una semplificazione è un Aeo, l'autorità doganale non deve riesaminare le condizioni che sono già state esaminate per la concessione dello status Aeo. Le regole Aeo non hanno modificato l'attuale sistema delle autorizzazioni per poter beneficiare delle semplificazioni. Poiché non sono stati attuati né lo sdoganamento centralizzato né l'autorizzazione unica europea/Sasp, le stesse regole si applicano ai vettori, agli spedizionieri ed agli agenti doganali Aeo come in precedenza.

V. Notifica preventiva dei controlli di sicurezza

Articolo 14b (2) delle Dac

Può verificarsi dal 1° luglio 2009.

Ai sensi dell'Articolo 14b (2) delle Dac, quando una dichiarazione sommaria è stata presentata da un Aeo, l'ufficio doganale competente, prima dell'arrivo/partenza della merce nella/dalla Comunità, può notificargli, a seguito dell'analisi dei rischi per la sicurezza, che la spedizione è stata selezionata per un ulteriore controllo fisico complementare.


Conformemente alla legislazione, tale notifica deve essere fornita soltanto se non inficia il controllo da effettuare.

Quest'ultima questione dipende, nel caso di una spedizione in cui le formalità doganali sono espletate da un agente doganale Aeo per conto di un cliente non Aeo, dai risultati dei rischi identificati durante il processo di autorizzazione Aeo per l'agente doganale.

VI. Numero ridotto di dati per le autorizzazioni sommarie

Articolo 14b (3) delle Dac

Secondo la formulazione dell'Articolo 14b (3) delle Dac, i vettori, gli spedizionieri e gli agenti doganali Aeo possono avvalersi di tale vantaggio soltanto per i propri clienti Aeo. Il disposto normativo è attualmente in discussione per essere chiarito nell'ambito del Comitato del Codice doganale.



Economico

L'Informatore

giugno 2008

Economia

ECONOMICO

Indice

ECONOMIA

► I mercati comunali coperti milanesi: un patrimonio da difendere... **Pag. 75**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia... **Pag. 79**
 ► Indice delle vendite al dettaglio... **Pag. 80**

IN PRIMO PIANO

I mercati comunali coperti milanesi: un patrimonio da difendere

La ricerca sui mercati comunali coperti milanesi è stata finalizzata a stabilire se sussistano le condizioni di mercato affinché ciascuna delle strutture esistenti possa funzionare secondo criteri di efficienza, in piena autonomia economica e gestionale. Questa capacità risiede nell'identità commerciale e urbanistica del mercato comunale coperto e soprattutto nella sua coerenza rispetto alle esigenze della domanda potenziale. ▼

Di conseguenza il primo obiettivo è stato compiere una ricognizione attenta sulle coordinate dell'assortimento delle strutture, le logiche e la qualità espositiva, la dotazione logistica compreso la riserva di posti auto per la sosta.

Il secondo obiettivo far emergere i principali connotati della funzione di consumo, delimitando l'area di gravitazione commerciale e individuando condizione socio professionale, età media, scala di valori in rapporto ai diversi aspetti del comportamento d'acquisto.

I risultati raccolti attraverso l'indagine sulla clientela hanno mirato a focalizzare l'immagine del mercato comunale coperto, cercando di scoprire i punti di forza che possono fungere da base sulla quale edificare un impianto nuovo, una formula vincente, in grado di riempire un vero e proprio vuoto d'offerta nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari.

In questa prospettiva non è bene che, in uno scenario di mercato segnato dalla debolezza della domanda, il primo van-

taggio riconosciuto a questi punti di vendita sia la vicinanza, né che i prezzi eccessivi compaiano al primo posto della graduatoria degli elementi critici.

Non attrarre flussi significativi di clientela oltre la soglia dei cinque minuti è un limite per la rete di vendita, un attributo che la riqualificazione del mercato deve assolutamente superare. Costituisce, invece, un segnale confortante per le prospettive future l'immagine di qualità del prodotto/servizio, vero e proprio patrimonio di questo sistema distributivo, una radice robusta su cui investire per ringiovanire la formula commerciale.

La rete distributiva e la concorrenza

I mercati comunali coperti, 26 strutture attualmente attive a Milano, di cui 24 specializzate nell'offerta di alimenti e bevande e 2 in quella di fiori recisi, vantano una tradizione antica, che risale al periodo post bellico, quando l'amministrazione municipale ritenne necessario sostenere i consumi primari dei milanesi con l'attivazione di strutture immobiliari concesse a canoni inferiori ai prezzi di mercato per calmierare i prezzi dei generi di prima necessità a favore dei ceti meno abbienti.

Il crescente benessere della popolazione milanese a partire dagli anni Sessanta e l'avvento della grande distribuzione hanno reso sempre meno importante la funzione di contenimento dei prezzi, orientando gli operatori verso politiche di maggiore attenzione alla qualità e di un confronto competitivo non strettamente ancorato al requisito della convenienza.

La rivoluzione commerciale, che ha investito l'Italia nel suo complesso e la Lombardia in particolare, modificando radicalmente gli equilibri di mercato tra piccolo commercio indipendente e grande distribuzione, non ha trovato pronta la compagine imprenditoriale di queste strutture a rinnovare il format, adeguandosi al nuovo scenario competitivo.

I risultati raccolti attraverso l'indagine sul campo e il lavoro svolto nella stima della composizione della domanda per tipologia distributiva mettono in evidenza come la formula commerciale sia invecchiata.


L'età media dei consumatori, che si rivolgono a questa rete di vendita, è nettamente superiore a quella del bacino di riferimento e spazia tra i 54 e i 64 anni.

In alcune specifiche localizzazioni il mercato resiste alla concorrenza del leader di mercato, spesso il superstore o il supermercato Esselunga del quartiere, ma attualmente il suo mix di prodotti e la sua dotazione di infrastrutture non sono sufficienti ad attrarre nuovi clienti e, soprattutto, non stimolano l'interesse delle nuove generazioni, le famiglie in cui la persona di riferimento ha meno di 45 anni.

L'immagine del mercato comunale coperto

L'indagine è stata condotta chiedendo ai clienti di ciascun punto vendita di indicare uno o più attributi positivi e negativi della struttura, in caso di difficoltà nel mettere a fuoco tali giudizi, l'intervistatore proponeva alcuni esempi.

ASPETTI POSITIVI	ASPETTI NEGATIVI
- Qualità	- Qualità
- Convenienza	- Prezzi eccessivi
- Vicinanza e/o comodità	- Obsolescenza del format distributivo
- Cortesia del personale	- Ambientazione interna



Economico

L'Informatore

giugno 2008

Economia

Gli attributi raccolti nelle 1.626 interviste valide si distinguono in queste componenti positive e negative.

La qualità ha una dimensione positiva se lo standard qualitativo dei prodotti e del servizio è giudicato all'altezza delle aspettative, negativo in caso contrario.

Il prezzo costituisce un essenziale parametro di valutazione dell'immagine del mercato: se i prezzi sono competitivi si assegna un giudizio di convenienza economica; se si percepisce un livello eccessivo dei prezzi rispetto al leader di mercato, la valutazione assume valenza negativa.

Sul fronte positivo l'enfasi è posta sul vantaggio della prossimità casa-punto vendita; sul fronte negativo l'attenzione è rivolta alla relazione con il tempo, il logoramento nel confronto con altre tipologie distributive.

Nel quarto attributo la percezione positiva è collegata al rapporto tra il cliente e il personale preposto a servirlo, mentre l'ambientazione interna costituisce un elemento di criticità, se viene percepita come una reale carenza da parte dell'intervistato.

Risultati complessivi

L'elemento vicinanza casa-punto vendita è sicuramente la dimensione positiva più apprezzata dai consumatori: 655 su 1.626 rispondenti, il 40,3% del totale, a dimostrazione di due fattori, il radicamento dell'offerta nel quartiere e la preferenza della fascia di popolazione più anziana, che rivela minore propensione alla mobilità e alla ricerca di alternative di acquisto più lontane dalla propria abitazione.

Il secondo elemento è la qualità dei prodotti nella sua valenza positiva, 614 persone su 1.626, 37,8%, scelgono il mercato per il livello qualitativo dei suoi prodotti e del servizio offerto dal personale.

Nella rassegna degli attributi virtuosi la cortesia del personale figura al terzo posto con una quota rilevante, 336 persone su 1.626, il 20,7%, mentre assolutamente marginale è il risultato del fattore convenienza, solo 110 persone su 1.626, nemmeno il 7%.

Nel complesso il mercato comunale coperto rappresenta un'indubbia comodità per il vantaggio della vicinanza, assicura uno standard qualitativo apprezzato dai suoi clienti, si distingue per uno stile di relazione personalizzato, che trova riscontro in una parte dell'utenza, non nella generalità dei visitatori.

Tra i fattori in grado di attrarre i consumatori non figura certamente la convenienza dei prezzi e la conferma di questo fenomeno, una sorta di "prova del 9", è costituita dai risultati sul fronte degli attributi negativi.

Prezzi eccessivi sono, infatti, indicati da 413 persone su 1.626, il 25,4%, la frequenza in assoluto più elevata fra quelle osservate su questo lato dell'indagine.

Il carattere obsoleto della formula commerciale è evidenziato solo da 54 persone su 1.626 e questo risultato non significa necessariamente che i clienti non considerino "vecchia" la formula commerciale del mercato, come il focus group in realtà ha messo in luce, ma che tale difetto non sia percepito come una grave carenza del format.

Allo stesso modo, l'ambientazione interna del punto vendita riveste carattere di criticità solo per il 5,5% dei visitatori.

I risultati letti per genere, femmine e maschi, non si prestano a valutazioni divergenti rispetto all'insieme delle persone intervistate e le modeste differenze in alcuni giudizi potrebbero dipendere dalla diversità nel numero di rispondenti, 1.077 femmine, 559 maschi.

Età

La popolazione dell'universo è stata classificata in tre fasce d'età, i giovani da 18 a 44 anni, gli adulti da 45 a 64 anni, gli anziani da 65 anni in su, una segmentazione che restituisce profonde differenze nel comportamento d'acquisto.

Le persone da 18 a 44 anni apprezzano meno della media sia il vantaggio della prossimità, 35,2% contro il 40,3%, sia l'attributo della qualità dei prodotti e del servizio.

Si dimostrano, invece, più attenti nei confronti dell'ambientazione interna del punto vendita che considerano negativa in 23 su 335, il 6,9%, quota un poco più alta del 5,5% registrato nell'insieme.

Le persone da 45 a 64 anni condividono con i più giovani questa sensibilità verso la dimensione del layout del mercato e il minore apprezzamento del vantaggio della prossimità, mentre giudicano importante la qualità del prodotto/servizio, che riconoscono in 254 su 552, il 46% a fronte del 37,8% della media.

Le persone con almeno 65 anni di età attribuiscono primaria importanza alla comodità e vicinanza casa-punto vendita, che indicano in 339 su 739, il 45,9% contro il 40,3% della media. Anche il fattore prezzo rientra nelle priorità del loro comportamento d'acquisto, perché il giudizio di prezzi eccessivi assume frequenze superiori alla media, 27,1% contro 25,4%.

Fascia di consumo

La classificazione della popolazione per fascia di consumo è stata ottenuta in funzione dei dati relativi alla condizione socio-professionale e al grado di istruzione.


imprenditore, libero professionista, dirigente (codice 1);
commerciante, artigiano, impiegato, quadro, ecc. (codice 2);
operaio, commesso, addetto alle pulizie (codice 3);
pensionato, casalinga, studente (codice 4).

I codici da 1 a 3 sono associati a fasce di consumo correlate al livello di reddito: il primo gruppo individua reddito e potere d'acquisto elevati, il secondo gruppo un livello medio, il terzo gruppo un livello basso.

La quarta categoria è segmentata in funzione del grado di istruzione: le persone con diploma e laurea sono classificate nella fascia di consumo di livello medio; le persone con altro titolo di studio sono classificate nella fascia di consumo di livello basso.

La fascia di consumo elevata ha coinvolto solo 79 individui e i risultati potrebbero essere distorti proprio dal numero esiguo delle interviste; 40 persone su 79, 50,6%, hanno indicato la qualità come elemento prioritario delle proprie scelte d'acquisto.

La vicinanza pesa molto poco rispetto alla media, l'attenzione nei confronti dell'atmosfera del punto vendita è considerevole, il giudizio sui prezzi eccessivi appare stridente rispetto alla capacità di spesa di questo segmento, ma trova una spiegazione nel fatto che la maggior parte di queste interviste è stata realizzata nel mercato comunale di piazza Wagner, la cui



Economico

L'Informatore

giugno 2008

Economia

ECONOMICO

offerta è focalizzata proprio sul contenuto qualitativo dei prodotti e non sulla competitività dei prezzi, come avviene in altri punti vendita della rete.

La fascia di consumo media non presenta sostanziali differenze rispetto al totale se non per due fattori: la qualità dei prodotti e il vantaggio della prossimità.

Il primo attributo è più apprezzato della media, lo indicano 309 consumatori su 724, il 42,7% contro il 37,8% del totale.

Il secondo attributo assume invece minore importanza rispetto ai dati complessivi dal momento che solo 265 su 724 persone lo hanno indicato, 36,6% contro 40,3% della media.

La fascia di consumo bassa è anche quella dove si concentra maggiormente la popolazione anziana e, quindi, non può stupire che assegni preminenza al vantaggio della prossimità, 371 persone su 823, il 45,1%.

Minore la sensibilità nei confronti del contenuto qualitativo dei prodotti, che è importante, ma coinvolge solo il 32,2% dei giudizi di segno positivo.

Tipologia di mercato

La lettura dei risultati dell'indagine sull'immagine del mercato comunale coperto è particolarmente significativa nella segmentazione per canale di vendita, distinguendo gli esercizi commerciali denominati "servizio in periferia" da quelli denominati "vie commerciali", fino a rivolgere l'attenzione a punti vendita più produttivi: quello di piazza XXIV Maggio, focalizzato sulla convenienza di prezzo, e quello di piazza Wagner, orientato al prodotto di qualità.

I mercati che hanno come missione di portare il servizio commerciale nei quartieri periferici presentano risultati specifici, diversi dalla media, e in particolare esprimono tra gli attributi di segno positivo una preferenza rilevante al vantaggio della prossimità, che coinvolge il 57,3% dei rispondenti, contro il 40,3% della media.


I mercati localizzati nelle vie commerciali si rivolgono a un bacino di utenza leggermente più ampio e sono in grado di attrarre una quota compresa tra il 7 e il 15% di clienti che provengono addirittura dall'esterno dell'area di gravitazione commerciale; non può stupire quindi che solo il 28,9% degli intervistati segnali la vicinanza tra i fattori positivi.

I prezzi eccessivi non costituiscono una priorità per questo gruppo, osservando come solo il 13,3% metta in evidenza questo aspetto negativo, contro il 25,4% della media.

Speculare l'esito dell'indagine rivolta ai due "campioni" della rete di vendita, il Ticinese, in piazza XXIV Maggio, e il Wagner della zona della Fiera; il primo pone particolare enfasi sulla convenienza dei prezzi, che è indicata da 19 persone su 68, il 27,9%, mentre il secondo esprime la sua preferenza sull'attributo della qualità dei prodotti, 68,8%.

La composizione della clientela del Ticinese, costituita per il 75% da stranieri, premia in termini quantitativi la fascia di consumo bassa, che apprezza in misura significativa il vantaggio della convenienza.

Non stupisca il punteggio assegnato alla qualità quale fattore positivo, ben il 48,5% dei rispondenti, perché lo standard qualitativo del Ticinese pur essendo inferiore a quello del Wagner è competitivo rispetto ad altri punti vendita, che offrono lo stesso genere di prodotti ed hanno lo stesso posizionamento. Assolutamente speculare sono i giudizi espressi dai clienti del Wagner, che, come si è visto, apprezzano la qualità del prodotto e del servizio, ma nello stesso tempo si lamentano del livello dei prezzi. La capacità di spesa è elevata, ma la resistenza a pagare adeguatamente un prodotto di livello qualitativo nettamente superiore alla media non deve fare trascurare l'elemento del prezzo, che costituisce sempre uno degli essenziali punti di riferimento per la scelta delle alternative di acquisto.



Anche
in futuro
potrai
permetterti
di avere
dei desideri.


EMVA: la formula previdenziale per gli operatori del terziario.
EMVA, Ente Mutuo Volontario di Assistenza, propone un programma previdenziale con interessanti garanzie di assistenza nel caso di grave invalidità permanente. È l'opportunità di mettere al sicuro il proprio futuro con un rendimento minimo garantito. EMVA ti apre un presente e un futuro di vantaggi. Scrivi a emva-gp@gestioneprevidenza.it o chiama il numero verde.

 **EMVA**
VOGLIA DI FUTURO

CONFCOMMERCIO

Numero Verde
800-119270

 **Unione**
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO



Economico

L'Informatore

giugno 2008

Indicatori statistici


ECONOMICO

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2005 all'ultimo mese disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48



Economico

'Informatore

giugno 2008

Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2005 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2005	98,9	101,9	107,9	105,6	120,6	107,3
Gennaio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Febbraio	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Marzo	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Aprile	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Maggio	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
2006	99,3	102,6	109,8	106,8	123,0	108,6
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
2007						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Settembre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Ottobre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4
Novembre	109,8	116,0	112,7	105,0	125,0	115,1
Dicembre	146,0	147,3	145,7	153,8	180,9	156,7
2008						
Gennaio	81,8	87,4	117,2	98,4	114,0	97,9
Febbraio	84,6	87,6	103,0	90,1	126,3	99,5